

**La "Scuola d'applicazione per gl'ingegneri"
e il "Reale Museo Industriale Italiano".**

**Raccolta di Leggi e Reali Decreti
dal 1859 al 1906.**

a cura di Paola Procacci

memorie politecniche / 1

Politecnico di Torino - Centro Museo e Documentazione Storica
1998

109.927c



Premessa

di Vittorio Marchis

Con questo volumetto si inizia una nuova serie di pubblicazioni intorno al Politecnico di Torino: esse non pretendono di coprire "enciclopedicamente" tutto lo scenario storico e culturale di un Ateneo, ma piuttosto vogliono servire da strumento per "fare storia", anche in un ambito in cui la memoria del passato (e ciò sia detto senza togliere nulla a quanti sinora hanno operato egregiamente con i paradigmi della storia, a fianco delle ingegnerie e delle architetture) è stata posta inevitabilmente in secondo piano rispetto alle istanze di una cultura proiettata verso il futuro.

Per chi voglia "fare storia" gli *apparati* sono la base indispensabile per poter condurre con pieno e cosciente spirito critico un'indagine scientifica. Le bibliografie come i repertori, i cataloghi come i registi, al di là di apparire "noiosi e compilativi", sono il presupposto "scientifico" della storia medesima.


E' parso quindi inevitabile, nella nuova linea di attività del *Centro Museo e Documentazione Storica* del Politecnico di Torino, incominciare proprio su questo fronte. Molto si deve fare perché ormai da troppo tempo le "storie del Politecnico" (la *Storia del Politecnico di Torino* di Giovanni M. Pugno è datata 1959) hanno taciuto, lasciando spazio a importanti e necessarie rassegne e mostre, le quali però rischiano di vanificarsi se non supportate da una sistematica azione, dalla quale dipende la stessa "memoria politecnica".

Nell'augurarmi che questo non sia un caso sporadico, ma che possa veramente costituire l'innesco per un sistematico lavoro di storici per il Politecnico, non posso che ringraziare la dottoressa Procacci per avere saputo cogliere l'invito, di fronte a una ricerca che è tanto più lodevole quanto più si mette al servizio della comunità scientifica.

Torino, 4 maggio 1998

POLITECNICO DI TORINO

SISTEMA BIBLIOTECARIO



223455

Selcom S.r.l. Divisione Editoria, Torino
© Politecnico di Torino,
Centro Museo e Documentazione Storica, 1998
Stampa: Elio Multi Sistem - Torino

Introduzione

di Gian Savino Pene Vidari

Con le Lettere patenti 30 novembre 1847 Carlo Alberto di Savoia aboliva i diversi enti che in Torino, Genova e Sardegna sovrintendevano all'istruzione superiore e creava un'unitaria "Segreteria di Stato per l'istruzione pubblica", divenuta ben presto "Ministero della pubblica istruzione": è l'inizio di un'impostazione organica e centrale dell'istruzione superiore nel regno di Sardegna, che fu poi confermata dalla legge Casati del 13 novembre 1859. Questa, giovandovi anche dei pieni poteri di cui godeva il Governo a causa della guerra, riuscì a fornire una disciplina complessiva a tutta la materia dell'istruzione, che passò invariata al successivo Regno d'Italia.

Nonostante una discreta successione di proposte di riforma, la legge Casati è restata alla base del nostro sistema universitario per più di mezzo secolo, per essere organicamente sostituita solo dalla legge Gentile del 1923 e soprattutto dal Testo Unico del 1933, superato dopo un altro cinquantennio dalla legge 382 dell'11 luglio 1980 e nel 9 maggio 1989 dalla legge 168 istitutiva del nuovo "Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".

Non si può dire che nel corso di un secolo e mezzo l'organizzazione dell'istruzione superiore sia stata sconvolta da continue o eccessive grandi riforme. Eppure l'ambiente universitario è quasi sempre vissuto nella prospettiva di mutamenti imminenti: non si è trattato di un'allucinazione collettiva o di un puro miraggio, sia perché in questo quadro statico quanto a cambiamenti basilari si sono succedute con regolare stillicidio frequenti variazioni limitate a singoli aspetti ma di un certo rilievo, sia perché numerosi progetti - anche legislativi - non sono riusciti a realizzarsi, come ha indicato pure un ponderoso volume di Floriana Colao.

La legge Casati prefigurava un sistema semplice e lineare sotto stretto controllo ministeriale: questa rigida impostazione dovette essere in numerosi casi ammorbidita per tener conto delle varie situazioni italiane, ma anche per riconoscere nuove realtà che stavano sviluppandosi. La presente raccolta normativa ne può fornire un puntuale esempio: partiti dalla legge Casati, si constata che i successivi numerosi provvedimenti fanno capo al Ministro d'Agricoltura, industria e commercio per iniziative "pionieristiche" che sono al di fuori dei tradizionali canali del Ministro dell'istruzione, sino a quando la rilevanza assunta dal fenomeno nel 1906 porta alla costituzione del "Politecnico" di Torino e lo vede incanalato allora nel filone tradizionale della competenza del Ministero dell'istruzione.

La legge Casati, sotto la vigenza della quale si è sviluppata la progressiva emersione di quanto confluirà nel "Politecnico" torinese col 1906, affermava: "L'istruzione superiore ha per fine di indirizzare la gioventù, già fornita delle necessarie cognizioni generali, nelle carriere sia pubbliche che private, in cui si richiede la preparazione di accurati studi speciali e di mantenere ed accrescere nelle diverse parti dello Stato la cultura scientifica e letteraria". Il principio sarà riportato, quasi alla lettera, anche in seguito, sia dalla legge Gentile del 1923 che dal Testo Unico del 1933. Per oltre un secolo, quindi, questa fu la base di riferimento per valutare le caratteristiche degli insegnamenti impartiti: in quest'ottica, quanto nel corso di mezzo secolo era venuto maturando con un'iniziativa "pionieristica" in Torino poteva a ragione essere considerato "istruzione superiore" e come tale non poteva che confluire organicamente – nonostante una diversa partenza – nelle competenze del "Ministero della pubblica istruzione".

In questi ultimi due decenni numerosi studi e convegni si sono soffermati sulla storia della nostra storia universitaria d'età contemporanea, con prospettive diverse, anche secondo gli specifici interessi dei vari autori. La discussione su riforme attese o paventate può forse aver stimolato qualche osservazione, ma si può constatare che nel complesso c'è stata viva attenzione per la storia della nostra istruzione superiore.

Può non essere senza significato che proprio in un ambiente più proiettato sul futuro che sul passato, più attento al "progresso" scientifico che alla dimensione storica, come quello del "Politecnico", sia maturata la ricerca e l'edizione della legislazione da cui ha preso avvio la sua ormai lunga attività.

"LEGGI E DECRETI 1859-1906"

Nota documentaria

Le fonti bibliografiche della presente raccolta sono la "Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia" con i suoi "Supplementi" e la "Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno". Per il lavoro di istruttoria e per il reperimento dei riferimenti si è fatto riferimento ai seguenti volumi:

- G. CODAZZA, *Il R. Museo Industriale di Torino*, (Tipografia C.Favale e Comp.), Torino, 1873
- G. CURIONI, *Cenni storici e statistici sulla Scuola d'applicazione per gl'ingegneri*, (Tipografia Editrice G. Candeletti), Torino, 1884
- G. M. PUGNO, *Storia del Politecnico di Torino: dalle origini alla vigilia della seconda guerra mondiale*, (Stamperia Artistica Nazionale), [Torino], 1959

Per facilitare l'eventuale reperimento delle fonti primarie, si aggiungono nel seguito le indicazioni specifiche della collocazione:

Accademia delle Scienze di Torino, Bib. = D. Ministeriale 16 novembre 1869

Archivio di Stato di Torino, Sez. Prima = R. Decreti numero 2490, 5351, 321, 98

Biblioteca Nazionale di Torino = Legge Casati 19 novembre 1859; R. Decreti numero 4338, 1001, 1518, 4052, 5326, 188, 4993, 2707, 2975, 3225, MDCCCXXXIV, 310, 92, 758

Biblioteche Civiche e Raccolte Storiche di Torino = R. Decreti numero MDCCCXXXIV, MCCCXXIX, MMMCLVI, CCCLXXXIV.

Legge sul Riordinamento dell'Istruzione Pubblica.

Torino, 19 novembre 1859

(Pubblicata nel 1°-Supplemento della Gazzetta Piemontese n.285 del 1859)

[omissis]

TITOLO II:

Dell'Istruzione Superiore.

Capo I. - Del fine dell'Istruzione superiore e degli Stabilimenti in cui è data.

Art. 47. L'istruzione superiore ha per fine di indirizzare la gioventù, già fornita delle necessarie cognizioni generali, nelle carriere sì pubbliche che private in cui si richiede la preparazione di accurati studi speciali, e di mantenere ed accrescere nelle diverse parti dello Stato la cultura scientifica e letteraria.

Art. 48. Essa sarà data a norma della presente Legge nelle Università di Torino, di Pavia, di Genova, di Cagliari, nell'Accademia scientifico-letteraria da erigersi in Milano, e nell'Istituto universitario da stabilirsi per la Savoia nella città di Ciampè (sic).

Art. 49. L'insegnamento superiore comprende cinque Facoltà, cioè:

1. La Teologia;
2. La Giurisprudenza;
3. La Medicina;
4. Le Scienze fisiche, matematiche e naturali;
5. La Filosofia e le Lettere.

[omissis]

Art.53. Alla Facoltà di Scienze Fisiche e Matematiche dell'Università di Torino sarà annessa una Scuola d'applicazione in surrogazione all'attuale Regio Istituto tecnico, in cui si daranno i seguenti insegnamenti:

1. Meccanica applicata alle macchine ed Idraulica pratica;
2. Macchine a vapore e ferrovie;
3. Costruzioni civili, idrauliche e stradali;
4. Geodesia pratica;
5. Disegno di macchine;
6. Architettura;
7. Mineralogia e chimica docimastica
8. Agraria ed Economia rurale.

Inoltre alla Facoltà anzidetta in Torino e Pavia saranno annesse Cattedre di Analisi e Geometria superiore, di Fisica-matematica e di meccanica superiore.

Art. 54. Nella Facoltà di Filosofia e di Lettere dell'Università di Torino e nell'Accademia di Milano potranno inoltre essere dati insegnamenti di lingue antiche e moderne, come eziandio corsi speciali di Letteratura e di Filosofia, non che corsi temporanei relativi a diversi rami di Scienze a complemento delle altre Facoltà.

[omissis]

Capo VII. - Disposizioni generali e transitorie.

[omissis]

Art. 309. Il R. Istituto tecnico di Torino sarà convertito in scuola d'applicazione per gli Ingegneri come all'Art. 53 presso la quale rimarrà la scuola speciale per i misuratori od agrimensori istituita col R. Decreto 8 ottobre 1857.

[omissis]

Disposizioni generali relative a tutti i titoli della presente Legge.

Art. 379. Per tutto quanto concerne l'amministrazione generale e locale della pubblica istruzione, la presente Legge comincerà ad applicarsi dal 1 gennaio 1860. Per ciò poi che riguarda l'ordinamento degli studi e la condizione degli'insegnanti, s'intenderà in vigore dalla stessa data, ma avrà esecuzione con provvedimenti successivi da emanare nel corso dell'anno in guisa che l'applicazione generale della stessa legge sia compiuta all'aprirsi dell'anno scolastico 1860-1861.

Art. 380. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente Legge.

Continuano per in ufficio le attuali autorità scolastiche e sono mantenuti nella loro forma attuale i pubblici istituti d'istruzione e d'educazione, finché e le une e gli altri non sieno effettivamente surrogati a norma della legge medesima.

Ordiniamo che la presente Legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita negli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Torino, addì 13 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE

Casati

Reg.to al Controllo Generale

addì 15 9.bre 1859.

Regist. 14, Atti del Governo a carte 168

Firmato: Wehrlin

(Luogo del Sigillo)

V. Il Guardasigilli

U. Rattazzi

Regolamento per la Scuola d'applicazione approvato col R. Decreto numero 4338.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n° 257 del 1860)

EUGENIO

Principe di Savoia-Carignano

Luogotenente Generale di S.M.

Nei Regii Stati

In virtù dell'autorità a noi delegata; Visti gli Articoli 53 e 309 della legge sulla Pubblica Istruzione del 13 novembre 1859;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per la scuola di applicazione degli ingegneri laureati in Torino, che, firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, è unito al presente Decreto.

Ordiniamo che questo stesso Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino addì 17 ottobre 1860.

EUGENIO DI SAVOIA

Registrato alla Corte dei Conti

addì 13 ottobre 1860

Registro 15 Atti del Governo a c. 219

Werlin [sic]

(Luogo del sigillo)

V. Il Guardasigilli

G.B. Cassinis

Terenzio Mamiani

R. Decreto del 23 novembre 1862 numero 1001.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n° 288 del 1862)

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito nella Capitale del Regno, alla dipendenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, un Museo industriale, a fin di promuovere l'istruzione industriale ed il progresso delle industrie e del commercio.

Art. 2.

E' autorizzato il nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio a far tutte le necessarie disposizioni per il pronto ordinamento del Museo, valendosi per il primo impianto degli oggetti raccolti ed acquistati all'Esposizione Internazionale di Londra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 23 novembre 1862

VITTORIO EMANUELE

Pepoli

R. Decreto numero 1518.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n° 261 del 1863)

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli Articoli 53 e 309 della legge sulla Pubblica Istruzione del 13 novembre 1859;

Visti il regolamento universitario e quello per le facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali approvati coi Nostri decreti 14 settembre 1862;

Vista la legge 31 luglio 1862;

Visto il regolamento per la Scuola d'applicazione degli Ingegneri in Torino approvato col Nostro Decreto 17 ottobre 1860;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

1. E' approvato il regolamento per la Scuola di applicazione degli Ingegneri in Torino annesso al presente Decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori che non siano conformi a quelle contenute nel suddetto regolamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino l'11 ottobre 1863.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti

addì 26 ottobre 1863

Registro 26 Atti del Governo a c. 75

Ayres.

(Luogo del sigillo)

V. il Guardasigilli:

G. Pisanelli

A. Mari

Legge numero 2221.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n° 89 del 1865)

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La somma di L. 317,028 90 rimasta disponibile sul fondo di L. 1,368,807 inscritta nel capitolo 79 del bilancio 1862 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in dipendenza della Legge 26 giugno 1862 per le spese dell'Esposizione internazionale di Londra, sarà trasportata agli esercizi successivi per la liquidazione delle spese suddette ed anche per provvedere alla conservazione ed al necessario sviluppo del Museo industriale eretto con Reale Decreto 23 novembre 1862.

Art. 2.

Questo Museo Industriale potrà essere collocato in qualcuno degli edificii pubblici dello Stato, i quali rimarranno disponibili in seguito del traslocamento della Capitale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 2 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo)

V. Il Guardasigilli

Vacca

Torelli

R. Decreto numero 2490.

(Pubblicato nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti, Serie seconda, Torino, 1865)

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regolamento della Scuola d'applicazione degli ingegneri di Torino, approvato col regio Decreto 11 ottobre 1863;

Veduto l'altro Nostro Decreto del 30 luglio 1863, in virtù del quale è esteso alla Scuola d'applicazione in Napoli il Regolamento vigente per quella di Torino;

Veduto il regolamento scolastico e disciplinare dell'Istituto tecnico superiore di Milano, approvato col nostro Decreto 5 marzo 1863;

Ritenuto che il carattere eminentemente pratico degli insegnamenti che si danno nelle Scuole d'applicazione per gli ingegneri richiede di necessità che gli alunni siano già completamente versati nelle dottrine e nelle teorie sulle quali tali insegnamenti si fondano;

Ritenuto che gli alunni i quali abbiano a prepararsi ad esami universitari non possono aver tempo sufficiente per attendere ancora colla dovuta assiduità alle lezioni della Scuola d'applicazione, ed agli svariati esperimenti che le accompagnano;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

D'ora innanzi nessuno potrà essere ammesso agli studi delle Scuole d'applicazione per gli Ingegneri, neppure in qualità di Uditore, se prima non abbia compiuto gli studi, e superati tutti gli esami del corso universitario che apre l'adito alle scuole stesse.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 3 settembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti

addì 22 settembre 1865

Reg. 33 Atti del Governo a c. 204

Crodara-Visconti (Luogo del Sigillo)

V. Il Guardasigilli / Cortese / Natoli

R. Decreto numero MDCCCXXXIV

Dato a Firenze, addì 6 dicembre 1866

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, Parte supplementare, n°1 del 1867)

Il Ministro della Pubblica Istruzione;

Visto il Reale Decreto del 6 dicembre corrente, per il riordinamento del Ministero della Pubblica istruzione e degli uffici immediatamente da esso dipendenti;

Nell'intento di promuovere alla costituzione del Comitato per l'istruzione universitaria e gli istituti di perfezionamento ed alla formazione della Giunta di 7 consiglieri stabiliva dall'Art. 6 del preaccennato decreto;

Decreta:

Articolo unico

I membri componenti il Comitato per l'istruzione universitaria e per gli studi di perfezionamento a norma del precitato Regio decreto del 6 corrente, sono convocati nella prima loro sessione presso il Ministero della pubblica istruzione per il giorno 25 del prossimo gennaio 1867.

Firenze, addì 27 dicembre 1866

Cordova

R. Decreto numero MDCCCXXXIV

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte supplementare, del Regno d'Italia n° 36 del 1867)

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 23 novembre 1862. n°1001;

Vista la legge del 2 aprile 1865, n°2221;

Visto il R. decreto del 23 maggio 1865, n°2380, il R. decreto stessa data, n°2327, il R. decreto 3 settembre 1865, n°2492 ed il R. decreto 18 ottobre 1865, n°MDCCXII;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il R. Museo industriale italiano e gl'insegnamenti superiori, che vi si danno, sono riordinati secondo le tabelle A e B annesse al presente decreto, firmato per Nostro ordine dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 2. Gli insegnamenti superiori, di cui all'articolo antecedente, completati con quelli che si danno nelle Regie Università, nelle Regie Scuole d'applicazione e nell'Istituto tecnico superiore di Milano, saranno diretti a formare i maestri per gli istituti tecnici industriali e professionali, gl'ingegneri per le industrie meccaniche, chimiche, agricole e metallurgiche, ed i direttori d'intraprese agrarie ed industriali.

Art. 3. In seguito agli studi fatti e agli esami sostenuti secondo il regolamento, firmato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, che accompagna questo decreto, saranno rilasciati i diplomi di professore per gl'istituti di cui all'articolo precedente, e i diplomi d'ingegnere per le industrie meccaniche, chimiche, agricole e metallurgiche.

Art. 4. Per essere iscritti ai corsi del R. Museo saranno adempite le condizioni medesime che si richiedono per essere ammesso ai corsi delle facoltà universitarie di scienze fisiche e matematiche.

Art. 5. Gli studi compiuti nelle Università del Regno, nelle Scuole d'applicazione per gl'ingegneri e nell'Istituto tecnico superiore di Milano, danno diritto ai candidati di presentarsi agli esami di diploma presso il R. Museo industriale.

Art. 6. Gli esami pel conseguimento de' diplomi di cui all'Art.3 verseranno sulle discipline indicate nelle tabelle C e D.

Art. 7. Presso il R. Museo industriale sono istituiti sette insegnamenti speciali, cioè di :

Fisica industriale;

Industrie meccaniche e meccanica agraria;

Economia rurale e silvicoltura;

Chimica agraria;

Chimica industriale;

Metallurgia e chimica metallurgica;

Geometria descrittiva nelle sue attinenze colle industrie.

Vi saranno inoltre due assistenti, uno per il disegno lineare, l'altro per la modellazione.

Il corso di disegno a mano libera e di intaglio presso il R. Istituto industriale e professionale di Torino farà parte del R. Museo.

Art. 8. I corsi dell'insegnamento superiore per la professione d'ingegnere d'industrie meccaniche, chimiche, agricole e metallurgiche e per l'abilitazione all'insegnamento negli istituti tecnici saranno sempre accompagnati da esercitazioni pratiche nei gabinetti e nei laboratori tanto del Museo industriale, quanto degli altri istituti superiori in cui questi corsi hanno luogo.

Il R. Museo industriale tenendosi in relazione con istituzioni, con opifici industriali, nazionali ed esteri, e con direttori di aziende agricole, promuoverà e curerà l'invio ad essi di quei giovani che aspirassero alla pratica delle diverse industrie e dell'agricoltura.

Art. 9. I corsi degli insegnamenti normali potranno essere completati con letture occasionali che italiani o stranieri eminenti per conoscenze scientifiche o pratiche saranno invitati a dare per un tempo determinato.

Art. 10. Il direttore, il vice direttore ed i conservatori del R. Museo industriale sono nominati dal Re sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Per la nomina dei professori chiamati ad insegnare nel Museo si seguiranno le norme stabilite pei professori universitarii nel capo III, sezione 1^a, della legge 13 novembre 1859, sostituendo, per quanto occorra, al Consiglio superiore della pubblica istruzione il Consiglio per le scuole presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 11. Ai professori del Museo industriale, come Istituto d'insegnamento tecnico superiore, saranno applicabili l'Art. 311 della legge 13 novembre 1859 e l'Articolo 2 della legge 31 luglio 1862.

Art. 12. Nessuno potrà esser nominato professore titolare negli istituti industriali e professionali se non avrà conseguito il diploma di professore dal R. Museo industriale o da altro istituto autorizzato a conferirlo, a meno che per opere pubblicate non ne sia riconosciuto singolarmente meritevole, o, per lodevole esercizio d'insegnamento per il corso di un triennio, non sia proposto come professore titolare dal Consiglio delle scuole al ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 13. Agl'iscritti che non subissero gli esami potrà essere rilasciato un attestato di frequenza.

Art. 14. Alle esercitazioni nei gabinetti, nei laboratori e nelle collezioni del Museo non potranno essere ammessi che gli studenti iscritti. I corsi orali presso il Museo sono pubblici e possono essere frequentati senza iscrizione.

Art. 15. Potranno eccezionalmente essere ammessi alle esercitazioni nei laboratori e nelle collezioni del R. Museo per un determinato tempo, non che diretti ad opifici italiani od esteri, ad aziende agricole, anche senza iscrizione, quegli studiosi agricoli, tecnici ed industriali, i quali fossero inviati a visitare il Museo con iscopo determinato dalle provincie, dai comuni, dalle Camere d'arti e commercio, da Corpi accademici, da principali stabilimenti industriali, o dalle presidenze degli Istituti industriali e professionali, od istituti tecnici pareggiati.

Art. 16. Qualunque scuola del Regno od istituzione che dia opera all'insegnamento professionale ed industriale ed al progresso delle industrie, potrà essere annessa al R. Museo industriale.

Il Museo faciliterà ad esse gli acquisti di collezioni, di diagrammi, modelli, libri d'istruzione, darà indirizzo sopra gli argomenti intorno ai quali fosse dimandato, e porrà a loro temporaria disposizione, compatibilmente colla natura degli oggetti e coi bisogni del servizio interno, tutto ciò che possa valere a promuovere nelle diverse località la diffusione delle cognizioni tecniche, generali e speciali.

Art. 17. L'amministrazione del Museo è affidata al direttore con l'assistenza di una Giunta proposta dalla Società Reale d'agricoltura, industria e commercio approvata dal ministro.

La direzione degli insegnamenti superiori è affidata al direttore e al Consiglio di direzione. Il direttore darà un conto annuale al ministro di agricoltura, industria e commercio che sarà stampato e comunicato alle due Camere del Parlamento.

Art. 18. Il direttore del Museo industriale è assistito da un Consiglio direttivo sotto la sua presidenza.

Compongono questo Consiglio, oltre il direttore del Museo, il direttore della R. Scuola d'applicazione per gli ingegneri in Torino;

I presidi delle Facoltà di giurisprudenza e di scienze fisiche, matematiche e naturali presso la R. Università di Torino;

Un rappresentante del Consiglio provinciale, uno della Camera di commercio ed uno del municipio di Torino;

Due membri della Società Reale d'industria e commercio;

Il vicedirettore in sua assenza.

Le attribuzioni del Consiglio direttivo sono definite dal regolamento.

Art. 19. Il R. Museo industriale è autorizzato ad accettare donazioni di somme, capitali, assegni fissi o temporarii e di oggetti allo scopo di ampliare gli insegnamenti, di arricchire le collezioni e di estendere la sua benefica influenza sulle industrie del Regno.

Art. 20. Rimangono soppressi gl'insegnamenti d'economia commerciale, industriale e diritto; meccanica applicata e costruzione; lettere italiane, geografia e storia, istituiti con decreto 23 maggio 1865, n°2380.

Tutte le altre disposizioni, che non sieno in accordo col presente decreto, restano abolite.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze, addì 30 dicembre 1866.

VITTORIO EMANUELE
Cordova.

R. Decreto numero 4052.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n°339 del 1867)

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto del 30 dicembre 1866, n. MDCCCXXXIV, per un nuovo ordinamento del regio Museo industriale di Torino;

Visto il Regio Decreto dell'11 ottobre 1863, n. 1518, col quale era approvato il regolamento organico della Regia Scuola d'applicazione per gl'ingegneri, aperta nella stessa città;

Nell'intento di consociare l'azione di queste due istituzioni per quanto riguarda gli insegnamenti e la preparazione d'ingegneri speciali:

Sulla proposta del nostro ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, d'accordo con quello d'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. E' approvato il Regolamento organico per la regia Scuola d'applicazione per gl'ingegneri in Torino, annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori, che non siano conformi a quelle contenute nel suddetto Regolamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 14 novembre 1867

Registrato alla Corte dei Conti
addì 23 novembre 1867

Reg. 41 Atti del Governo a c. 126

Ayres

(Luogo del sigillo)

V. Il Guardasigilli

A. Mari

Broglio

REGOLAMENTO

per la Regia Scuola d'applicazione degli ingegneri in Torino

1. - Disposizioni generali.

La Scuola d'applicazione degli ingegneri in Torino ha per oggetto di dare ai giovani, licenziati nelle facoltà matematica in alcuna delle Università del Regno, le cognizioni necessarie per esercitare gli uffici attinenti alle varie categorie d'ingegneri.

Essa si vale perciò così degli insegnamenti dati nel suo seno, come di quelli che si impartiscono presso il Regio Museo industriale italiano. La scuola conferisce diplomi di laurea, i quali abilitano coloro che li hanno ottenuti ad esercitare, senz'altra formalità o deposito, la professione d'ingegnere o di architetto civile, e di ingegnere industriale, in tutto lo stato, sia in servizio del pubblico come dei privati, ed a sostenere le funzioni di periti giudiziari nell'ordine per cui sono approvati.

Le tasse da pagarsi dagli studenti per ciascun anno di corso e per la laurea, sono le stesse di quelle stabilite per la Facoltà di scienze fisiche matematiche nelle Università del regno.

Ogni studente deposita inoltre annualmente, nell'atto della sua iscrizione, lire ottanta presso la segreteria della scuola. Questa somma è spesa in suo favore, sia nella provvista di materiali di chimica a lui occorrenti per le sue manipolazioni nel laboratorio della Scuola, sia per provvederlo dei trasporti per via ordinaria e per via ferrata quando gli occorra pigliar parte a peregrinazioni d'istruzione, sia per la sua quota di concorso nelle altre spese delle esercitazioni pratiche.

Divisa la somma totale spesa in ogni anno pel numero di studenti dell'anno stesso, se il quoziente riesce inferiore ad 80, è restituita ad ogni allievo la somma sopravanzante.

Per ottenere l'ammissione come studente alla Scuola d'applicazione di Torino, è necessario anzitutto aver conseguito il grado di licenza per le scienze matematiche, di cui all'Art.1.

Coloro che desiderano far parte della Scuola come studenti, debbono entro il 10 novembre, in cadun anno, iscriversi nel registro per loro aperto nella segreteria, previo pagamento della tassa e del deposito, di cui agli Articoli 3 e 4.

2. - Dell'insegnamento.

La scuola d'applicazione, col concorso degli insegnamenti dati nel Museo industriale, e con quello del disegno d'ornato che si impartisce dalla Regia Accademia Albertina di belle arti, intende a formare cinque categorie d'ingegneri laureati ed una di architetti civili.

Le categorie d'ingegneri sono quelle degli ingegneri civili, ingegneri per le industrie meccaniche, ingegneri per le industrie agricole, ingegneri per le industrie metallurgiche, ed ingegneri per le industrie chimiche. I corsi ai quali debbono iscriversi coloro che intendono di ottenere uno dei diplomi suaccennati, sono quelli che appariscono dallo specchio seguente:

Corsi da frequentarsi	Anni di corso	n°lez.sett.	Ist.in cui si danno gli insegnamenti
INGEGNERI CIVILI			
Meccanica applicata	1°	4	Scuola d'applicazione
Costruzioni	1°e 2°	3	
Architettura	1°e 2°	3	
Chimica docimastica	1°	3	
Materie legali	1°	2	
Disegno	1°e 2°	2	
Geometria pratica	1°	2	
Macc.vap.ferrovie	2°	4	
Mineralogia	2°	3	
Economia estimo rurale	2°	2	
Fisica industriale	1°	3	Museo industriale
Industrie meccaniche	2°	3	

Corsi da frequentarsi	Anni di corso	n°lez.sett.	Ist.in cui si danno gli insegnamenti
INGEGNERI INDUSTRIE MECCANICHE			
Materie legali	1°	2	
Meccanica applicata	1°	4	
Macchine vap.ferrovie	2°	4	
Costruzioni civili	1°e 2°	3	
Mineralogia	2°	3	Scuola d'applicazione
Ind.mecc.,mecc.agraria	2°	3	
Fisica industriale	1°	3	
Chimica industriale	2° e 1°	3	
Geometria descrittiva	1°	2	Museo industriale
Disegno	1°e 2°	3	
INGEGNERI INDUSTRIE AGRICOLE			
Materie legali	1°	2	
Meccanica applicata	1°	4	
Macchine vap.ferrovie	2°	4	Scuola d'applicazione
Costruzioni	1°e 2°	3	
Mineralogia	2°	3	
Chimica agraria	1°	3	
Economia rurale agron.	1°e 2°	3	Museo industriale
Meccanica industriale	2°	3	
Fisica industriale	1°	3	
INGEGNERI INDUSTRIE METALLURGICHE			
Materie legali	1°	2	
Meccanica applicata	1°	4	
Macchine vap.ferrovie	2°	4	
Costruzioni	1°e 2°	3	Scuola d'applicazione
Mineralogia	2°	3	
Chimica docimastica	1°	3	
Metallurgia	1°e 2°	3	
Fisica industriale	1°e 2°	3	Museo industriale
Industr.mec.	2°	3	
Geom.descr.disegno	1°e 2°	2	

Corsi da frequentarsi	Anni di corso	n°lez.sett.	Ist.in cui si danno gli insegnamenti
INGEGNERI INDUSTRIE CHIMICHE			
Materie legali	1°	2	Scuola d'applicazione
Disegno	1°e 2°	3	Museo industriale
Chimica docimastica	2°	3	Scuola d'applicazione
Chimica agraria	1°e 2°	3	
Chimica metallurgica	1°	3	Museo industriale
Chimica industriale	2°	3	
Fisica industriale	1°	3	
ARCHITETTO CIVILE			
Dis.d'ornato	1	"	Accademia Albertina
Materie legali	1	2	
Architettura	1	3	
Mineralogia	1	3	
Costruzioni	1	3	
Architettura	2	3	Scuola d'applicazione
Dis.costruzioni	2	"	
Topografia	2	"	
Fisica industriale	2	"	Museo industriale

Per gli ingegneri delle industrie chimiche e per gli architetti civili il corso preparatorio universitario è ristretto a due anni.

Nel corso di questi due anni i primi frequentano le Scuole d'introduzione al calcolo, di fisica, di mineralogia, di chimica organica e di chimica inorganica. I secondi frequentano nel primo anno le Scuole d'introduzione al calcolo, disegno architettonico, fisica e chimica inorganica; nel secondo anno quelle di statica, geometria descrittiva, fisica e disegno.

Terminati i relativi corsi e superati gli esami, essi ricevono dall'Università un diploma di licenza, in cui è indicata la professione a cui aspirano ed il voto riportato in ciascun esame

Nella Scuola d'applicazione gli insegnamenti cominciano il giorno 15 novembre di ciascun anno, e durano sino alla metà di maggio dell'anno seguente.

Essi sono dati per mezzo di lezioni orali e di conferenze.

Dalla metà di maggio a tutto agosto hanno luogo le esercitazioni pratiche e le escursioni scientifiche.

In principio d'ogni anno scolastico la Scuola d'applicazione pubblica l'orario che assegna la distribuzione delle lezioni e delle conferenze, ed il programma delle materie che ciascun insegnante tratterà in quell'anno.

Possono i docenti dare dopo il 15 maggio lezioni orali complementari.

3. Degli esami.

Gli esami orali che gli studenti debbono sostenere, sono tanti, tanto quante sono, per ogni categoria, le materie d'insegnamento a cui debbono applicarsi a norma dell'Art.8.

L'esame di disegno si dà sugli elaborati dai professori delle materie a cui i medesimi si riferiscono, ed entra a far parte degli esami sulle materie stesse.

Negli esami di meccanica applicata, macchine a vapore e strade ferrate, costruzioni, architettura, e per gli allievi ingegneri in industrie meccaniche anche in quello di industrie meccaniche, i candidati sono tenuti a presentare i disegni relativi a queste materie, ch'essi avranno allestiti nella Scuola.

I temi di questi disegni vengono estratti a sorte nella prima metà di maggio infra una serie proposta dai professori ed approvata dal Consiglio d'amministrazione e perfezionamento.

Negli esami su queste materie i candidati debbono pure rispondere alle interrogazioni che loro vengono fatte intorno al rispettivo programma.

Nell'esame di mineralogia il candidato è tenuto a determinare dieci esemplari di minerali e rocce [sic], tratti a sorte da una serie appositamente preparata dal professore e approvata dal Consiglio.

Per ognuno degli esami di chimica il candidato deve presentare la relazione sopra un saggio, od una preparazione fatta nel rispettivo laboratorio entro il secondo periodo scolastico, ed eseguita sotto la guardia del vice-direttore o dell'assistente del laboratorio.

Le sostanze da saggiarsi e da prepararsi vengono tratte a sorte, nei primi quindici giorni di maggio, da una serie proposta dal rispettivo professore di chimica ed approvata dal Consiglio.

Coloro i quali sono autorizzati a sostenere esami nella scuola senza obbligo di frequentare i corsi, debbono tuttavia, nella sala del disegno, compiere i disegni relativi ai temi di cui all'Art.15, e nel laboratorio della rispettiva Scuola eseguire la manipolazione di cui è parola in questo articolo.

Quegli che invigilò il candidato nella esecuzione del saggio e del preparato toccatogli in sorte, fa parte della Commissione esaminatrice.

In questo esame il candidato deve rispondere alle interrogazioni che gli vengono fatte intorno alle parti del rispettivo programma.

Nell'esame di geometria pratica gli studenti presentano i disegni delle operazioni eseguite nel secondo periodo dell'anno scolastico, e sono interrogati sopra le medesime.

I programmi di ciascun esame, divisi in capitoli, comprendono tutta la materia del rispettivo insegnamento; e ciascun candidato è tenuto a rispondere intorno a due capitoli estratti a sorte.

Chi abbandona senza legittima ragione un esame già cominciato, e chi è rimandato in un esame, non può ripresentarvisi che nella sessione prossima degli esami.

Le Commissioni per gli esami sono composte dal professore incaricato dell'insegnamento a cui l'esame si riferisce, il quale è il presidente, e di due altri membri, uno dei quali è scelto tra i professori della Scuola o del Museo, ovvero tra i membri della Facoltà di scienze fisiche e matematiche dell'Università, e l'altro tra gl'ingegneri civili o militari.

Dopo superati tutti gli esami prescritti, i candidati debbono ancora presentare alla Direzione della Scuola, insieme colla quitanza della tassa stabilita dalla Legge per la laurea, una dissertazione a stampa sopra un tema di loro scelta. Il numero delle copie da rimettersi alla segreteria è di cinquanta.

Le dissertazioni sono giudicate da apposite Commissioni, le quali possono chiamare nel loro seno i candidati per chiedere loro chiarimenti.

Il giudizio è pronunciato entro il mese di dicembre di ciaschedun anno. E' accordato ad ogni Commissione un periodo di sessanta giorni per esaminare le rispettive dissertazioni.

Coloro che si saranno iscritti a tutti i corsi di una determinata categoria d'ingegneri e, dopo superati tutti gli esami prescritti, avranno ottenuto l'approvazione della dissertazione, riceveranno il diploma di ingegnere laureato in quella categoria.

Dai suffragi riportati negli esami, e dal merito della dissertazione, viene desunta una graduatoria, secondo la quale i candidati saranno descritti in apposito elenco. Questo elenco è tenuto ostensibile nella Scuola per tutto l'anno scolastico seguente, e pubblicato nel giornale ufficiale del Regno.

Gli esami si danno in una sessione ordinaria, che ha termine con tutto il mese di settembre, ed il cui principio è determinato dalla Direzione a seconda del maggiore o minor numero di aspiranti.

Dal 1° al 20 novembre è aperta una sessione straordinaria d'esami per quegli allievi, che da legittima causa sono stati impediti di presentarsi nel periodo normale.

In questa medesima sessione sono pure ammessi a ripetere la prova gli alunni che fossero stati respinti in non più di due degli esami a cui si fossero presentati nella sessione ordinaria.

Il tempo utile per presentare le domande di ammissione agli esami scade cinque giorni prima dell'apertura della rispettiva sessione.

L'ordine degli esami è stabilito dal direttore della Scuola all'aprirsi d'ogni sessione.

Coloro che nell'atto dell'iscrizione annuale alla Scuola hanno pagato la sola prima rata della tassa d'iscrizione, debbono, per poter essere ammessi agli esami, produrre la quietanza di pagamento della seconda rata.

Non viene accordata l'iscrizione al secondo anno di corso all'allievo che non ha superato gli esami sulle materie insegnatesi nel primo.

Nessun allievo può ripetere lo stesso anno di corso più d'una volta.

4. – Delle collezioni e dei laboratori.

La Scuola d'applicazione è provveduta:

1. di un edificio idraulico;
 2. di una collezione di strumenti geodetici, e di modelli e disegni di meccanica;
 3. di una collezione mineralogica, geologica, paleontologica e metallurgica;
 4. di un laboratorio di chimica per le esercitazioni degli studenti e le preparazioni necessarie alla Scuola;
 5. di un osservatorio meteorologico;
 6. di una biblioteca speciale all'arte degli ingegneri ed agli insegnamenti che sono dati nella Scuola d'applicazione;
 7. di una collezione di modelli e disegni di fabbricazione e di architettura;
- E' pure congiunto colla Scuola il laboratorio delle analisi minerali per il Governo ed i privati.

5. – Degli ufficiali.

Gli insegnamenti teorici e pratici, che si danno in seno della Scuola di applicazione, sono affidati a professori ordinari o straordinari:

- di meccanica applicata alle macchine e di idraulica pratica;
- di macchine a vapore e vie ferrate;
- di costruzioni civili, idrauliche e stradali;
- di architettura;
- di mineralogia e geologia;
- di chimica docimastica;
- di economia ed estimo rurale;
- di materie legali;
- di disegno;
- di geometria pratica;

I professori ordinari della Scuola, a norma degli Articoli 53 e 311 della legge 13 novembre 1859, hanno titolo, grado e stipendio di professori universitari.

I professori di meccanica applicata alle macchine e di macchine a vapore sono coadiuvati da un assistente, a cui, sotto la direzione del professore di meccanica, è affidato l'ordinamento del gabinetto di meccanica e dell'edificio idraulico.

I professori di costruzioni, di architettura e di disegno sono coadiuvati da uno o più assistenti, al più anziano dei quali, sotto la direzione del professore di costruzioni, è affidato l'ordinamento della collezione di costruzioni e di architettura.

Il professore di mineralogia è coadiuvato da un assistente, a cui, sotto la direzione del professore, è affidato l'ordinamento della collezione mineralogica.

Il laboratorio di chimica ed il laboratorio delle analisi minerali, di cui all'Articolo 28, sono diretti dal professore di chimica, coadiuvato da un vice-direttore, da un assistente e da un preparatore.

Il vice-direttore è specialmente deputato all'esecuzione delle analisi minerali.

Al segretario della Scuola, coadiuvato da un applicato della segreteria, è affidata la custodia generale delle collezioni o della biblioteca.

Egli seguita ad avere stanza nel casamento della Scuola.

E' addetto alla Scuola un meccanico-modellatore, il quale ha incarico di fabbricare i modelli necessari, di porre in opera i meccanismi occorrenti alle esperienze, e di fare agli oggetti delle collezioni i racconci eseguibili nell'istituto. Alla Scuola di applicazione sono pure addetti:

- un bidello;
- un servente all'edificio idraulico;
- due serventi per il laboratorio di chimica e per quello delle analisi;
- un servente per le collezioni e la biblioteca.

6. – Dell'amministrazione della Scuola.

La Scuola d'applicazione di Torino è governata da un direttore, scelto dal Re fra i professori della Scuola.

Egli dura in ufficio cinque anni e può essere riconfermato.

Supplisce al direttore, nei casi di impedimento, un vice-direttore, nominato dal ministro tra i professori della Scuola.

Il direttore è assistito da un Consiglio d'amministrazione e di perfezionamento.

Compongono il Consiglio:

- due professori della Scuola, eletti dal Corpo insegnante della medesima;
- due membri dell'Accademia Reale delle scienze e due della Facoltà di scienze fisiche e matematiche dell'Università di Torino, eletti gli uni e gli altri dal Ministro della pubblica istruzione;
- due ingegneri del Genio civile, eletti dal Ministro dei lavori pubblici;
- un ingegnere del catasto, eletto dal Ministro delle finanze;
- un ingegnere militare, scelto dal ministro della guerra;
- il vice-direttore del R. Museo industriale italiano.

I componenti il detto Consiglio durano in ufficio un triennio, e possono essere confermati più volte.

Il segretario della Scuola è segretario del Consiglio.

Nelle tornate del Consiglio, nelle quali vengono esaminati i programmi d'insegnamento, intervengono anche i professori della Scuola con voce deliberativa. Sono pure chiamati all'ultima adunanza dell'anno, per quelle proposte che stimassero utili all'incremento della Scuola.

Sono eziandio chiamati a quelle adunanze del Consiglio, per le quali il Consiglio stesso abbia giudicato utile la loro presenza.

7. – Facoltà del Consiglio d'amministrazione e perfezionamento.

Spetta al Consiglio:

1. proporre i nuovi insegnamenti o variazioni nell'indirizzo della Scuola;
2. stabilire annualmente il programma generale della Scuola e il rispettivo orario e renderli pubblici per mezzo stampa;
3. esaminare ed approvare i programmi speciali presentati dai professori;
4. comporre la graduazione degli studenti, di cui all'Art. 23;
5. conoscere dei fatti di contravvenzione alle Leggi ed ai Regolamenti, circa la disciplina scolastica, ed applicare entro i limiti prescritti dall'Art. 144 della legge 13 novembre 1859, dopo udita la difesa degli incolpati, le pene stabilite dall'articolo 143;
6. preparare il bilancio annuo, e proporne l'approvazione al Ministro.

8. – Del direttore

E' ufficio del direttore:

1. di vegliare al mantenimento della disciplina scolastica, alla osservanza dei programmi, e alla conservazione dell'edificio e delle collezioni della Scuola;
2. di fare, occorrendo, speciali relazioni al Ministro sopra le particolari benemerienze degli uffiziali della Scuola;
3. di firmare i diplomi e le patenti che si concedono dopo gli esami, farli munire del sigillo della Scuola e contrassegnare dal segretario;
4. di presiedere al Consiglio che dovrà convocare in sessione ordinaria ogni due mesi, e straordinariamente quando lo ravviserà necessario;
5. di trasmettere al Ministero le proposte del Consiglio in un sol sunto degli atti verbali delle tornate in cui furono accettate le proposte;
6. di convocare le Commissioni esaminatrici nei giorni e nelle ore da lui determinate;
7. di regolare l'orario delle conferenze e delle esercitazioni, e ripartirvi gli studenti, quando non è possibile che vi assistano tutti ad un tempo;
8. di applicare, occorrendo, le pene disciplinarie, accennate nei paragrafi 1 e 2 dell'Art. 143 della legge 13 novembre 1859;
9. di esaminare ed approvare le note presentate dai vari direttori dei gabinetti;
10. di fissare le ore di servizio, ed assegnare le faccende alle quali debbono i serventi attendere.

Dipendono dal direttore tutti gli uffiziali addetti alla Scuola: egli veglia perchè ciascuno adempia ai propri doveri.

9. – Dei professori.

I professori della Scuola, ai quali fu commessa la direzione di qualche collezione, o laboratorio, debbono vegliare al buon andamento di esso e promuoverne l'ampliamento e il lustro.

In principio di ogni anno debbono presentare al Consiglio il bilancio preventivo della collezione e del laboratorio che venne loro affidato, procurando che le partite non avanzino la dotazione.

Il bilancio preventivo delle spese generali della Scuola è presentato al Consiglio dal direttore.

I direttori di qualche collezione o laboratorio possono ricevere per anticipazione una parte della dotazione assegnata alla collezione; e finita la somma anticipata, debbono subito presentare al direttore una triplice copia del rendimento di conto, colle note quitate di tutte le spese.

Il direttore trasmette le note al Ministero dopo avere mandata una copia di detto rendimento di conto agli archivi della Scuola.

I direttori delle collezioni o laboratori possono essere autorizzati dal direttore della scuola a fare cambi degli oggetti che giacessero duplicati ed inutili nei magazzini [sic], con altri che mancassero alle raccolte.

al fine dell'anno debbono dare contezza al Consiglio dei cambi fatti.

Sono pure autorizzati ad accettare doni, che ad esse collezioni fossero fatti, informandone il direttore, perchè ne ragguagli il Ministero della pubblica istruzione.

Possano avere facoltà dal Ministro di commettere modelli al modellatore della scuola per conto dell'altro Istituto.

Le spese occorrenti sono anticipate colla dote della collezione a cui è attinente il modello, e questa è poi tosto reintegrata.

A cura del direttore, il ministro vien reso consapevole della operazione.

Il segretario, nell'assenza del direttore e del vice-direttore, è specialmente incaricato della vigilanza sul locale della Scuola, e degli ordini opportuni ai serventi.

Come direttore della biblioteca, acquista oltretutto i libri stimati dal Consiglio più utili, ed i quali non esistessero nella biblioteca dell'Università, o fossero di uso continuo nella Scuola.

Trasmette ogni anno al prefetto della biblioteca della Università di Torino l'elenco dei libri acquistati o ricevuti in dono, e si conforma alle disposizioni degli Articoli 44, 45, 46 e 47.

La biblioteca della Scuola starà aperta nei giorni e nelle ore stabilite dal Consiglio.

Il vice-direttore del laboratorio di chimica attende alla esecuzione delle analisi minerali commesse dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, o da quello dell'Istruzione pubblica ovvero dai privati.

Riscuote dai privati le somme che a termini della tariffa debbono pagare per tali analisi, e si conforma, rispetto a tali riscossioni, alle leggi ed ai regolamenti finanziari vigenti.

Il Consiglio può ordinare l'esecuzione delle analisi utili agli insegnamenti ed alle collezioni delle Scuole.

Il vice-direttore del laboratorio di chimica e gli assistenti alle diverse cattedre, possono essere chiamati dal direttore della Scuola a fare le veci dei professori nelle lezioni.

Gli assistenti coadiuvano i professori negli esperimenti e nelle preparazioni bisognevoli; eseguono nelle collezioni le opere state loro assegnate dai direttori, e curano i cataloghi.

Gli assistenti possono godere annualmente di un congedo di quarantacinque giorni, dopo il consenso dei direttori delle collezioni o laboratori a cui sono addetti.

Un simile congedo può essere concesso dal direttore della Scuola al segretario ed all'applicato.

Il presente Regolamento avrà vigore a partire dall'anno scolastico 1868-69.

Coloro per altro che nell'anno 1867-78 si iscrissero al primo anno di corso, sono tenuti a frequentare di quest'anno la Scuola di fisica industriale, e nell'anno venturo quella di industrie meccaniche presso il Museo industriale italiano, e riceveranno poi il diploma d'ingegnere civile.

Dato a Firenze, addì 14 novembre 1867

Decreto Ministeriale 16 novembre 1869

G. Codazza, op. cit., (Documenti, p.16)

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'articolo sedicesimo del R. decreto 31 ottobre 1869 di riordinamento del Regio Museo Industriale;

In relazione alle disposizioni contenute negli Articoli 6, 13 e 14 dello stesso Regio Decreto;

Il Ministro sottoscritto decreta:

Art. 1.

L'ammissione a far corsi di esercitazioni pratiche nei Laboratori di Chimica e Fisica industriale e nella Sala delle esperienze meccaniche, sarà accordata dal direttore del Museo, sentito il voto dei direttori dei Laboratorii rispettivi, a quelli studiosi i quali faranno constare di esservi convenientemente preparati.

Art. 2.

L'orario delle lezioni orali sopra insegnamenti ordinari dati nel Museo, sarà coordinato con quello della Regia Scuola di Applicazione degli Ingegneri.

Art. 3.

Gli allievi che avranno ottenuto un diploma di Ingegnere nel Regio Istituto Tecnico di Milano, saranno ammessi nei Laboratorii di Chimica e di Fisica industriale per abilitarsi all'insegnamento di queste materie negli Istituti tecnici di istruzione secondaria: Il Regio Museo Industriale potrà conferire ad essi, dopo un anno almeno di corso, un diploma di idoneità all'insegnamento nelle materie suddette.

Art. 4.

Gli Allievi di cui nell'Articolo 1 pagheranno una tassa semestrale di L. 80 per le esercitazioni nel Laboratorio di Chimica, e di L. 30 per le esercitazioni nel Laboratorio di Fisica o nella Sala di esperienze meccaniche, a titolo d'indennizzo per le materie prime, prodotti e combustibili consunti nelle esperienze, non che per la mano d'opera avventizia che occorresse.

Art. 5.

Gli allievi di cui all'Articolo 3 pagheranno la tassa semestrale di L. 30 a titolo d'indennizzo per le spese di Laboratorio, di cui L. 10 saranno corrisposte a quello di Fisica e L. 20 a quello di Chimica.

Art. 6.

Per le esercitazioni nel Laboratorio di Chimica, ciascun Allievo dovrà essere provvisto a proprie spese di un piccolo crogiuolo di platino, ed un altro di porcellana, di lamina o fili di platino, di pinzette, cannello ferruminatorio, forbici, asciugamani e spugna.

Art. 7.

Ciascun Direttore di Laboratorio, d'accordo col Direttore del Museo, stabilirà un Regolamento interno per il proprio Laboratorio.

Art. 8.

Gli iscritti alle esercitazioni pratiche, quando vogliono acquistare un titolo per la nomina a Professore di Fisica o di Chimica, a mente dell'Articolo 14 del Regio Decreto succitato, dovranno fare altresì quegli studii e quelle ricerche per illustrazioni monografiche di argomenti scientifici che saranno loro indicati dai rispettivi Professori.

Art. 9.

Tutti gli iscritti ad esercitazioni nei Laboratorii contemplati negli Articoli 1 e 3 di questo regolamento, saranno tenuti a compensare ai Laboratorii stessi le rotture di vetri, strumenti, apparecchi, le quali sieno provenienti da loro mancanza e non da eventuale effetto nelle esperienze.

Il regolamento interno di ciascun Laboratorio, secondo l'indole speciale, provvederà al modo di annotare ed esigere detti compensi.

Art. 10.

Gli iscritti alle sole esercitazioni pratiche assoggettandosi ad un esame d'uscita dal Laboratorio, consistente in una prova in iscritto, ed una prova sperimentale, potranno ottenere un attestato di capacità.

Dato a Firenze, addì 16 novembre 1869

M. Minghetti

R. Decreto numero 5326.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n° 324 del 1869)

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 23 novembre 1862, n.1001; Vista la Legge 2 aprile 1865, n.2221; Visti i Regi Decreti 30 dicembre 1866, numero MDCCCXXXIV, e 14 novembre 1867, n.4052; Sulla proposta del ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio Museo industriale italiano ha sede in Torino. E' una esposizione permanente, storica e progressiva di oggetti attinenti alle arti ed alle industrie. Somministra al Governo e ai privati informazioni, consigli e mezzi di studio e di ricerche in materia d'industria. Porge insegnamenti con speciale applicazione alle industrie, e segnatamente alle industrie chimiche.

Art. 2.

Il Museo conserva ed amplia le collezioni di prodotti naturali e manufatti, e quelle di apparecchi di trasformazione, e ne fa pubblica mostra nelle ore determinate dalla Direzione, appena che ne siano compiuti l'ordinamento e l'illustrazione.

Art. 3.

Sono istituiti presso il Museo:

- a. Un laboratorio di chimica industriale;
- b. Un gabinetto e laboratorio di fisica industriale;
- c. Una sala per esperienze meccaniche;
- d. Un ufficio di disegno;
- e. Una biblioteca e un archivio industriale.

Art. 4.

Nei laboratori di chimica e di fisica industriale, nella sala delle esperienze meccaniche e nell'ufficio di disegno, potranno eseguirsi per conto dei privati analisi, determinazioni e copie di disegni.

Art. 5.

Gli insegnamenti del Museo si distinguono in ordinari e straordinari. I primi, dati da Professori, comprendono:

- Fisica industriale;
- Chimica industriale;
- Tecnologia meccanica;
- Metallurgia;
- Applicazioni della geometria descrittiva;
- Disegno ornamentale.

I secondi sono dati da persone appartenenti al Museo o da liberi insegnanti, per incarico del Ministro o per offerta spontanea accettata dalla Direzione.

I Professori hanno un numero conveniente di aiuti, nominati dal Ministro per un biennio.

Art. 6.

Sono ammessi gli studiosi a far corsi di esercitazioni pratiche nei laboratori di chimica, di fisica industriale e nella sala delle esperienze meccaniche.

Art. 7.

Sotto la sovrintendenza del Direttore, i Professori, assistiti dai loro aiuti e da altre persone, curano l'ordinamento delle collezioni e la compilazione dei cataloghi.

Art. 8.

Il Museo ha un Conservatore, il quale coopera coi Professori ed ha la custodia e la responsabilità delle collezioni.

Art. 9.

Per la manutenzione delle collezioni e per le esperienze, il Museo è sussidiato da macchinisti e modellatori.

Art. 10.

Il Museo è governato da un Direttore, scelto dal Re tra i Professori del Museo per un quinquennio.

Il Direttore risponde dell'andamento del Museo, fa eseguire i provvedimenti del Ministro, veglia all'osservanza dei Regolamenti ed alla disciplina.

La Segreteria del Museo, composta di un Segretario e di un Applicato, è sotto la sua dipendenza.

Art. 11.

Il Direttore si terrà in relazione cogli industriali per le occorrenti informazioni, curerà la pubblicazione dei risultati delle esperienze e delle ricerche eseguite. Il personale addetto al Museo dovrà adempiere gli incarichi che a tale effetto gli saranno da lui commessi.

Art. 12.

Gli ampliamenti delle collezioni per acquisti di oggetti si faranno altri dal Direttore, altri dai Professori, secondo le norme che verranno fissate dal Ministro e nei limiti del bilancio.

Art. 13.

Nulla è innovato a quanto stabilito dal Regio decreto 14 novembre 1867, n.4052, rispetto al concorso prestato dai Professori del Museo alla Scuola di Applicazione degli Ingegneri in Torino per formare Ingegneri speciali.

Art. 14.

Nella nomina di Professore alle cattedre di chimica e di fisica negli Istituti tecnici industriali e professionali, si darà la preferenza nella parità delle altre condizioni, a coloro i quali avranno frequentato le scuole e preso parte alle esercitazioni pratiche nei laboratori di chimica e di fisica industriale nel Museo, riportandone attestati di profitto.

Art. 15.

E' istituito presso il Museo un Consiglio di perfezionamento per il buon andamento e progresso del medesimo. Esso È composto come segue:

Presidente - Devincenzi commendatore Giuseppe, Senatore del Regno, Direttore onorario del Museo;

Vice-Presidente - Il Direttore del Museo;

Membri - Il Presidente del Consiglio dell'insegnamento tecnico presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

Un Delegato del Consiglio provinciale di Torino;

Un Delegato del Consiglio comunale di Torino;

Un Delegato della Camera di commercio di Torino;

Un Delegato dell'Accademia delle scienze di Torino;

Un Delegato della Sezione delle scienze fisiche dell'Istituto di perfezionamento di Firenze;

I Quattro Direttori delle Scuole di applicazione per gli Ingegneri di Torino, Milano, Napoli e Palermo;

Il Direttore della Scuola superiore di commercio di Venezia.

Il bilancio preventivo del Museo, prima di essere approvato dal Ministro, sarà presentato al Consiglio per esame e parere.

Art. 16.

Uno o più Regolamenti, fatti per Decreto Ministeriale, stabiliranno:

Le norme e le tariffe per le analisi e determinazioni, e per le copie dei disegni da farsi per conto dei privati;

Le condizioni dell'ammissione degli studiosi, il modo degli esami e dei certificati di frequenza e di profitto;

Le norme speciali con le quali dovranno farsi in cataloghi ed illustrarsi le collezioni; La ripartizione delle collezioni fra i Professori del museo, le rispettive attribuzioni dei Professori e degli aiuti, e le relazioni loro col Conservatore;

E quanto altro possa occorrere pel buon andamento dell'Istituto.

Art. 17.

Con Decreto Ministeriale sarà similmente provveduto alle disposizioni transitorie per la esecuzione del presente Regio Decreto, il quale andrà in vigore colla pubblicazione del bilancio dello Stato 1870. Egualmente sarà ancora provveduto al compimento del corso cominciato nello scorso anno. Il Professore di agronomia e uno dei due Conservatori del Museo continueranno a rimanere in ufficio col loro stipendio attuale sino a che non sia provveduto ad essi con altra destinazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 31 ottobre 1869

VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei Conti
addì 7 novembre 1869
Reg. 49 Atti del Governo a c. 23
Ayes
(Luogo del sigillo)
V. Il Guardasigilli
Vigliani

R. Decreto numero 5351.

(Pubblicato nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti, Serie seconda, Torino, 1869)

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi sulle privative industriali del 30 ottobre 1859, n.2713, e 31 gennaio 1864, n.1657; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio delle privative industriali, a contare dal 1°-gennaio 1870, sarà annesso al Regio Museo Industriale italiano in Torino. A tal fine una sezione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sarà aggregata agli uffici di quel Museo, continuando però a far parte del ruolo organico dell'amministrazione centrale, ed a percepire gli stipendi iscritti al capitolo 1°-del bilancio passivo del Ministero medesimo.

Art. 2.

Sono riservati al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

- a. L'interpretazione delle leggi e regolamenti relativi al servizio delle privative industriali;
- b. La corrispondenza cogli altri Ministeri e col Consiglio di Stato;
- c. La cognizione e risoluzione dei reclami;
- d. La nomina della Commissione di cui all'Articolo 43 della legge 30 ottobre 1859;
- e. Le dichiarazioni e le revoche di annullamenti;
- f. Il rifiuto dell'attestato di privativa per i motivi contemplati all'articolo 6 della legge suddetta;
- g. Il disporre le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 3.

La firma degli atti e documenti è deferita al Direttore del Museo Industriale, o ad uno dei professori di esso, da lui appositamente delegato con assenso ministeriale.

Al direttore del Museo è pure deferito ogni altro incarico spettante al capo Divisione che attualmente dirige quel servizio.

Art. 4.

Le domande per attestati di privativa saranno dirette per mezzo delle Prefetture e Sottoprefetture locali alla Direzione del Museo industriale in Torino; similmente per marchi e modelli di fabbrica.

Art. 5.

Il Bollettino industriale sarà pubblicato in Torino, colle norme del R. decreto 16 settembre 1869, n.2274.

Art. 6.

I modelli ed uno degli originali delle descrizioni e dei disegni saranno conservati ed esposti al pubblico nel R. Museo Industriale.

L'archivio ed i modelli che ora si trovano presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio saranno pure trasferiti nel Museo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 novembre 1869

VITTORIO EMANUELE

Marco Minghetti

R. Decreto numero 188.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n°127 del 1871)

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Deputazione Provinciale di Torino del 16 gennaio e di quel Consiglio Comunale del 27 marzo 1871;

Sulla proposizione del Nostro Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art.1

E' istituita in Torino una Stazione Agraria di prova a spese della Provincia e del Comune e col concorso dello Stato. Essa avrà sede presso il R. Museo Industriale Italiano in locali da destinarsi dalla Direzione di esso.

La Stazione ha per scopo:

- a. L'analisi delle terre, delle acque e quella dei concimi con le esperienze comparative per rispetto alla produzione vegetale;
- b. Lo accertamento del merito relativo degli strumenti e delle macchine agrarie;
- c. La diffusione con scritti ed anche con conferenze dei risultati ottenuti.

Art.2

La Stazione ha un Direttore, un preparatore chimico, un assistente meccanico, un capo coltivatore ed un inserviente.

Art.3

La nomina del Direttore, del preparatore chimico e dell'assistente meccanico è delegata dai Corpi Morali fondatori al Governo; quella del capo coltivatore e dell'inserviente al Consiglio Direttivo.

Art.4

Provvedono alle spese del mantenimento della Stazione il Comune con annue lire 8000, la Provincia con lire 4000 ed il Governo con lire 6000, da prelevarsi sulle somme che saranno a disposizione del Ministero di Agricoltura e Commercio sul capitolo del relativo bilancio per sussidii all'agricoltura.

Art.5

Il laboratorio di chimica agraria ed il deposito di macchine agrarie del R. Museo Industriale saranno adibiti per le esperienze della Stazione, previi accordi da stabilirsi mediante apposito regolamento, tra la Direzione del Museo e quella della Stazione e col consenso del Ministero.

Art.6

La Stazione è retta da un Consiglio composto di sette membri, uno nominato dal Governo, due dal Comune, due dalla Provincia.

Ne fanno altresì parte il Direttore del Museo, che ne avrà la Presidenza, ed il Direttore della Stazione.

I Consiglieri eletti durano in carica cinque anni, si rinnovano per estrazione a sorte nei primi quattro ed in seguito per anzianità.

Art.7

Il Direttore presenta annualmente al Consiglio una relazione sui lavori eseguiti nel corso dell'anno, il programma delle esperienze da farsi nel successivo, il bilancio preventivo delle spese ed il consuntivo dell'anno precedente, i due primi a notizia, gli altri per l'approvazione. Di codesti documenti verrà trasmessa copia al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art.8

Un regolamento speciale proposto dal Direttore della Stazione, discusso dal Consiglio Direttivo ed approvato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, stabilirà la tariffa dei prezzi per le analisi che si fanno per conto dei privati ed ogni altra condizione, secondo la quale la Stazione dovrà operare.

ARTICOLO ADDIZIONALE

E' fatta facoltà alle altre Istituzioni locali di fare adesione al presente Statuto, prestando il loro concorso sia per la fondazione sia pel mantenimento, facendosi rappresentare nel Consiglio Direttivo in quel modo che verrà concordato col Governo e con gli altri Corpi Morali fondatori.

DISPOSIZIONE PARTICOLARE

La Direzione della Stazione è commessa al Professore di chimica agraria del R. Museo Industriale di Torino.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 8 aprile 1871.

VITTORIO EMANUELE

Castagnola.

R. Decreto numero 4334

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n°252 del 1876)

1. Le Scuole di applicazione hanno per fine di dare l'istruzione scientifica e tecnica necessaria a conseguire il diploma d'ingegnere civile e quello d'architetto.

2. Il diploma d'ingegnere civile, conferito dalle Scuole di applicazione, abilita chi lo ha ottenuto a dirigere costruzioni civili, rurali, stradali, idrauliche e meccaniche, ed a sostenere l'ufficio di perito giudiziale nelle quistioni relative. Il diploma d'architetto, conferito dalle scuole predette, abilita chi lo ha ottenuto a dirigere fabbriche civili e rurali, e ad esercitare le funzioni di perito edilizio e rurale.

3. Per essere ammesso ad una Scuola di applicazione si richiede che il giovane, fatti almeno due anni di studio presso una Facoltà universitaria di scienze fisiche, matematiche e naturali, abbia ottenuto la licenza fisico-matematica, ed i certificati di diligenza ai corsi di mineralogia, di geologia, e di disegno o di ornato e di architettura. Insieme con questi documenti egli dovrà presentare i disegni d'ornato, di architettura, di geometria proiettiva e descrittiva eseguiti durante il biennio ed autenticati dai rispettivi professori e dal rettore dell'Università.

L'iscrizione a ciascun anno di corso delle Scuole di applicazione è fatta nei modi prescritti dal Regolamento interno di ogni singola scuola.

4. Gli Studi obbligatori per conseguimento del diploma d'ingegnere civile o d'architetto durano tre anni almeno.

5. Nel primo di questi tre anni le materie d'obbligo per gli aspiranti ai due diplomi sono:

la meccanica razionale (con esercizi); la geodesia teoretica (con esercizi); la statica grafica (con disegno); le applicazioni della geometria descrittiva (con disegno); la chimica docimastica (con manipolazioni).

Per la meccanica razionale e per la geodesia teoretica, la Scuola di applicazione (dove sia possibile) si vale degli insegnamenti proprii dell'Università.

6. Le materie d'obbligo del secondo e del terzo anno per gli aspiranti al diploma d'ingegnere civile sono: la mineralogia e la geologia applicate ai materiali da costruzione; la geometria pratica; la meccanica applicata alle macchine; la meccanica applicata alle costruzioni; l'idraulica pratica; le macchine agricole; le macchine termiche; l'architettura tecnica; le costruzioni civili e rurali; le fondazioni; i ponti in muratura, in legno e in ferro; le strade ordinarie, le strade ferrate e le gallerie; le costruzioni idrauliche ed i lavori marittimi; l'idraulica agricola e le bonificazioni; l'economia rurale e l'estimo rurale, la fisica tecnica; le materie giuridiche.

7. Le materie d'obbligo nel secondo e terzo anno per gli aspiranti al diploma di architetto sono: la mineralogia e la geologia applicate ai materiali da costruzioni; la geometria pratica; la meccanica applicata alle costruzioni; l'architettura

tecnica, le costruzioni civili e l'estimo rurale; la fisica tecnica; le materie giuridiche.

Durante tutti e due gli anni i candidati al diploma di architetto hanno obbligo di seguire gli studii della classe di architettura presso la locale Accademia od Istituto di belle arti.

8. Le materie di cui agli Articoli 6 e 7 possono essere aggruppate o suddivise variamente da scuola a scuola, e da anno in anno, e saranno accompagnate da lavori grafici, da esercitazioni pratiche, da escursioni, da esperimenti e da ripetizioni.

Per cura del direttore, verso la fine di ogni anno scolastico i professori s'intenderanno fra loro intorno la disposizione delle varie parti degli insegnamenti ed alla coordinazione dei programmi per l'anno scolastico successivo, in modo che nessuna parte sia omessa e nessuna ripetuta.

I programmi d'insegnamento saranno pubblicati prima dell'apertura del nuovo anno scolastico.

9. La direzione può anche concedere, previa l'approvazione del Ministero, allo studente di compiere gli studi in più di tre anni e in ordine differente da quello determinato nel programma della Scuola. In nessun caso però lo studente potrà in uno stesso anno, iscriversi ad un numero di materie maggiore di quello stabilito nel programma anzidetto.

Questa disposizione è applicabile anche a coloro che devono ripetere lo studio di una o più materie, per non aver conseguito la dichiarazione di profitto sufficiente nel certificato di cui all'Articolo 11.

10. Oltre agli insegnamenti sopra esposti, le singole Scuole, previa eziandio l'approvazione del Ministero, possono avere altri corsi speciali, sia di scienze, sia di lingue moderne, e renderli obbligatorii pei rispettivi allievi.

11. Alla fine dell'anno scolastico lo studente riceverà un certificato del profitto in ciascuna materia di studio. Col regolamento interno di ogni singola scuola sarà determinato il modo di accertare tale profitto, e saranno pure indicati i casi nei quali sia da concedersi una prova di riparazione al principio dell'anno scolastico seguente.

12. Lo studente che abbia conseguito il certificato di profitto sufficiente in tutte le materie prescritte, e ammesso ad un esame generale per ottenere il diploma. L'esame generale avrà due parti, la prima delle quali consisterà nella completa redazione di un progetto pratico complesso, da eseguirsi nel tempo di 15 giorni, dei quali i primi due sotto rigorosa sorveglianza.

Divisi i candidati in gruppi, a quelli di uno stesso gruppo potrà essere dato lo stesso tema.

Se la Commissione ammette il candidato alla seconda prova, questa sarà orale, di regola durerà un'ora, e si aggirerà sul tema del progetto e sulle materie affini.

Le Commissioni esaminatrici verranno presiedute dal direttore della Scuola o da chi ne fa le veci, e proposte al Ministro dal Consiglio Direttivo.

Esse si comporranno di quattro membri, oltre il presidente, fra i quali uno almeno sarà scelto fra gli ingegneri che sono addetti a qualche ufficio tecnico pubblico o privato o che da un quinquennio esercitano la professione.

13. Chi non è approvato nell'esame generale non può ripresentarsi prima di un anno.

14. I giudizi sul merito degli allievi, così nei certificati di profitto, come nell'esame generale, sono espressi da frazioni col denominatore *cento*. Per la sufficienza il numeratore deve essere almeno 60 nei certificati di profitto e almeno 70 nell'esame generale.

15. Sarà cura del Consiglio direttivo di proporre al Ministero l'ordine e la durata degli insegnamenti, delle esercitazioni, e il tempo da assegnare agli esami, e di formare in base alle approvate disposizioni il calendario e l'orario per ciascun corso di studi.

16. Le tasse da pagarsi dagli studenti per ciascun anno di corso e pel diploma sono quelle stabilite dalle leggi 11 agosto 1870, allegato K, e 30 maggio 1875. La dispensa dalle tasse è soggetta alle disposizioni del regolamento generale universitario.

17. Ogni studente deposita inoltre annualmente presso la segreteria, nel ricevere il suo libretto d'iscrizione, una somma che sarà determinata per ciascun anno di corso, dal Ministro, sulla proposta della direzione della Scuola. Questa somma è spesa in favore del giovane, sia nella provvista di materiali di chimica a lui occorrenti per le sue manipolazioni nel laboratorio, sia per provvederlo dei trasporti in via ordinaria e per via ferrata quando gli occorre di prendere parte a gite d'istruzione, sia per la sua quota di concorso nelle altre spese delle esercitazioni pratiche.

18. Il regolamento interno di ciascuna Scuola è compilato dal Consiglio direttivo di essa e sottoposto all'approvazione del Ministero.

19. Le pene disciplinari sono stabilite dal capo IX della legge 13 novembre 1859. Nell'applicazione delle medesime il direttore della Scuola fa le veci del rettore e del preside, e il Consiglio direttivo fa le veci della Facoltà e del Consiglio accademico.

Nel tempo che gli studenti ricevono un insegnamento presso un altro Istituto sono soggetti al capo dell'Istituto medesimo.

Disposizioni transitorie

20. I Consigli direttivi delle Scuole proporranno al Ministero le disposizioni transitorie che occorrer possano per l'applicazione del presente regolamento.

Visto d'ordine di S.M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

M.Coppino

R. Decreto numero 4993.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n°195 del 1879)

UMBERTO I

Per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Veduto il reale decreto del di 8 ottobre 1876, che approva il Regolamento per le regie scuole di applicazione per gli ingegneri;

Veduto il regolamento interno della regia scuola di applicazione per gli ingegneri di Torino, approvato col decreto ministeriale del di 1°-novembre 1877;

Veduto il nostro decreto in data d'oggi col quale, sopra proposta dei nostri Ministri segretari di stato per l'agricoltura, industria e commercio e per la pubblica istruzione, si approvano le disposizioni regolamentari per il Regio Museo Industriale di Torino;

Considerando che per mezzo del concorso del Regio Museo predetto diventa facile ed opportuno creare in Torino una categoria di ingegneri industriali;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. La Scuola di applicazione per gli ingegneri di Torino, col concorso del Museo industriale italiano, darà quindi innanzi opera a formare una nuova categoria di ingegneri, detti *Industriali*.

2. Il diploma d'ingegnere industriale abilita chi lo ha ottenuto a dirigere l'impianto e l'esercizio di opificii industriali, strade ferrate, coltivazioni minerarie, costruzioni metalliche, idrauliche e meccaniche, ed a sostenere l'ufficio di perito giudiziale nelle questioni relative.

3. Gli studi obbligatorii pel conseguimento del diploma di ingegnere industriale durano tre anni almeno.

4. Le materie d'obbligo per gli aspiranti al diploma di ingegnere industriale comprendono:

La meccanica razionale;

La cinematica applicata alle macchine;

Il disegno e la composizione delle macchine;

La statica grafica ed il disegno relativo;

La geometria pratica;

La chimica organica e la chimica tecnologica;

La meccanica applicata alle macchine, l'idraulica pratica e le macchine idrauliche;

la fisica tecnica;

Le macchine termiche;

Le strade ferrate;

I ponti in legno ed in ferro;

La scienza delle costruzioni;

L'arte mineraria e la metallurgia;

La tecnologia meccanica, le macchine agrarie;

Le industrie tessili;

L'economia industriale e le materie giuridiche per la parte che deve interessare ad un ingegnere.

5. La distribuzione delle suddette materie per ciascun anno di studio viene in cadun anno concertata fra le direzioni della Scuola d'applicazione e del Museo e proposta nel programma di studio.

6. Quei candidati che per condizioni loro particolari credessero di doversi scostare dall'ordinamento così proposto dovranno ottenere l'approvazione della direzione della scuola.

L'approvazione sarà sempre negata quando il candidato volesse in un anno solo iscriversi ad un numero di classi maggiore di quello stabilito per quell'anno nell'ordinamento ufficiale.

7. Coloro i quali hanno già riportato il diploma di una delle due categorie di ingegneri ovvero di architetto civile potranno conseguire quello dell'altra categoria alla condizione che diano gli esami sulle materie complementari.

8. Per tutto ciò che riguarda la ammissione alla scuola, le esercitazioni pratiche, gli esami, le tasse scolastiche e le regole disciplinari, gli allievi ingegneri industriali sono soggetti alle disposizioni dei regolamenti generali per le scuole di applicazione e particolari per quella di Torino e pel Museo industriale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1879

UMBERTO

Registrato alla Corte dei Conti

addì 22 luglio 1879

Reg. 302 Atti del Governo a f. 118

Ayres

(Luogo del sigillo)

V. Il Guardasigilli

D.Tajani

M. Coppino

Majorana Calatabiano

R. Decreto numero 2707.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno n°261 del 1884)

UMBERTO I

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il bilancio del ministero della pubblica istruzione per l'anno 1884-85;
Veduto il regio decreto 10 giugno 1883, n.1512; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il ruolo organico del personale della R. scuola d'applicazione per ingegneri di Torino, annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1884.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei Conti

addì 13 ottobre 1884 Reg. 138.

Atti del Governo a f. 55.

Ayres.

Luogo del Sigillo.

V. Il Guardasigilli

N. Ferracciù

Coppino

R. Decreto numero MCCCCXXIX

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n°249, Parte supplementare, del 1884)

UMBERTO I

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nel Regio Museo industriale italiano di Torino è istituito, in apposita sezione, un Museo commerciale per agevolare l'iniziativa dei commercianti e degli industriali nazionali, indirizzata a promuovere ed estendere gli scambi coll'estero.

Art. 2. Il Museo commerciale adempie al suo fine mediante una esposizione permanente di:

a. Prodotti d'importazione, ed in ispecie di materie prime, acquistate direttamente nei luoghi di produzione, che potrebbero essere adoperate con vantaggio dalle industrie nazionali, ovvero dar vita a nuove industrie in Italia;

b. Di campioni di prodotti industriali forniti dalla produzione estera ai mercati di maggior consumo, che le industrie nazionali potrebbero produrre ed esportare, sostenendo la concorrenza estera sui mercati medesimi.

Questa esposizione è resa completa da campioni rappresentanti l'apparecchio, l'imballaggio e le marche che si adoperano nel commercio di esportazione dei prodotti medesimi nei diversi mercati esteri, e da tutte le altre notizie acconcie a far conoscere il gusto ed i bisogni dei consumatori stranieri.

Art. 3. Al Museo commerciale è annesso un ufficio di informazioni commerciali, con incarico di fornire al pubblico notizie intorno ai dazi doganali imposti negli Stati esteri ai prodotti italiani, alle tasse marittime riscosse nei porti esteri, ai prezzi di trasporto delle strade ferrate e delle Società di navigazione nazionali ed estere, e le informazioni utili alla esportazione, raccolte e pubblicate dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e da quello delle Finanze.

Art. 4. I campioni del Museo commerciale di Torino sono raccolti, per mezzo dei regi consoli, dalle rappresentanze commerciali italiane all'estero, od anche direttamente a cura ed a spese del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 5. Un regolamento, da approvarsi con Nostro decreto, su proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sentita la Giunta direttiva del R. Museo industriale di Torino, detterà le norme sull'amministrazione del Museo commerciale, sulla formazione, classificazione e conservazione dei campioni, sulla mostra e sulla comunicazione di essi ai commercianti ed agli industriali,

sulla formazione e pubblicazione del catalogo e su quanto altro è richiesto per la detta istituzione.

Art. 6. Con decreto Reale, su proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, possono essere istituiti Musei commerciali in altre città del regno, nell'interesse delle industrie e dei commerciali della rispettiva regione, quando ne sia fatta domanda dalle Camere di commercio, e quando esse, ovvero altri Enti locali, forniscano il locale contributo al mantenimento della istituzione.

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio fornisce gratuitamente i campioni, i documenti e le informazioni che gli verranno richiesti.

Art. 7. Le spese occorrenti per l'esecuzione del presente decreto graveranno sul bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, nel capitolo 32, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885, e nel capitolo corrispondente per gli esercizi seguenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 9 settembre 1884.

UMBERTO

Grimaldi

Visto, il Guardasigilli:

Ferracciù.

R. Decreto numero 2975.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n°248 del 1884)

UMBERTO I

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sulle privative industriali, approvato con regio decreto del 31 gennaio 1864, n.1674;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sui marchi e degni distintivi di fabbrica, approvato con regio decreto del 7 febbraio 1869, n.4860;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sui disegni e modelli di fabbrica, approvato con regio decreto del 7 febbraio 1869, n.4861;

Visto il regio decreto del 16 novembre 1869, n.5351, col quale la sezione delle privative industriali del ministero di agricoltura, industria e commercio, fu annessa al regio museo industriale italiano di Torino;

Vista la legge 7 luglio 1884, n.2473 (serie 3.) colla quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione per la protezione della proprietà industriale conclusa a Parigi il 20 marzo 1883 fra l'Italia e diversi stati esteri;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I servizi delle privative industriali, dei marchi, dei segni distintivi, dei disegni e dei modelli di fabbrica, annessi al regio museo industriale italiano con regio decreto del 16 novembre 1869, n.5351, sono richiamati, a contare dal 1°-novembre p.v. presso la divisione industria e commercio dell'amministrazione centrale, alla quale trovansi affidati in forza dei regolamenti suddetti. Dalla stessa data, la sezione del ministero, aggregata agli uffici del Regio Museo Industriale Italiano di Torino, è pure richiamata presso l'amministrazione centrale.

Art. 2.

Uno degli originali delle descrizioni e dei disegni delle privative industriali, dei marchi, dei segni distintivi, dei disegni e dei modelli di fabbrica, e i modelli delle invenzioni che siano presentati per le privative, continueranno ad essere conservati ed esposti al pubblico nel regio museo industriale, al quale saranno inviati dopo l'adempimento delle formalità prescritte dalle leggi che regolano tali servizi. Le spese necessarie graveranno sul bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 9 settembre 1884.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei Conti

addì 1°-ottobre 1884

Reg.138. Atti del Governo a f. 25.

Ayres.

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli

N. Ferracciù

Grimaldi

Legge numero 3225.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno n°163 del 1885)

UMBERTO I

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D ' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione per la costruzione ed ampliamento degli edifici scientifici dell'università, della scuola d'applicazione degli ingegneri e del museo industriale italiano di Torino, conclusa fra i ministri della pubblica istruzione e d'agricoltura, industria e commercio, il presidente del consiglio provinciale ed il sindaco della città di Torino in conformità delle deliberazioni 11 dicembre 1884, del consiglio provinciale di Torino, 10 e 15 gennaio 1885, della giunta municipale di Torino; e colle modificazioni risultanti dalla deliberazione del 28 maggio 1885 della deputazione provinciale e dalla deliberazione 28 gennaio 1885, della giunta comunale di Torino.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1885

UMBERTO

(Luogo del sigillo).

V. Il Guardasigilli

E. Pessina

Coppino

A. Magliani

Grimaldi

R. Decreto numero MMMCLVI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, Parte supplementare, n°292 del 1888)

UMBERTO I

Per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 29 giugno 1879, n.2282, che approva il Regolamento organico del R. Museo industriale italiano di Torino;

Vista la deliberazione della Giunta direttiva del Museo stesso in data del 22 ottobre 1888;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Presso il R. Museo industriale italiano in Torino è istituita una Scuola con laboratorio di Elettrotecnica.

Al Ruolo organico del Museo, approvato col R. decreto del 29 giugno 1879, è aggiunto un posto di Direttore del laboratorio di elettrotecnica, con lo stipendio annuo di lire 1500, a partire dal 1°-novembre corrente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1888

UMBERTO

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli
Grimaldi

R. Decreto numero CCCLXXXIV.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, Parte supplementare, n°5 del 1898)

La Scuola con Laboratorio di elettrotecnica, istituita presso il Regio Museo industriale di Torino col Regio Decreto 14 novembre 1888 N° 3156 (serie 3°, parte supplementare), è intitolata "Scuola con laboratorio di elettrotecnica Galileo Ferraris".

Sulla proposta del Ministro dell'Interno e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Rudini

Cocco-Ortu

R. Decreto numero 758

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 gennaio 1896, n. 15)

UMBERTO I

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti del 23 novembre 1862, n. 1001, 25 febbraio 1876, 22 ottobre 1880, n. 2739, 2 luglio 1882, n. 892, 8 novembre 1878, 21 giugno 1885 e 3 marzo 1887, n. 4378, sulla istituzione e sull'ordinamento del R. Museo Industriale di Torino e delle Scuole superiori di arte applicata all'industria nel Regno;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla istituzione di esami speciali per l'abilitazione all'insegnamento artistico nelle Scuole d'arte applicata alle industrie, nelle Scuole d'arti e mestieri, nelle Scuole inferiori di disegno e nelle altre consimili dipendenti o sussidiate dal Ministero di Agricoltura, Industria e commercio;

Udito il parere della Commissione centrale per l'insegnamento artistico industriale;

Sulla proposta del nostro Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il qui unito Regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente, per la istituzione di esami speciali per il conferimento della patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle Scuole d'arti e mestieri, nelle Scuole inferiori di disegno e nelle altre consimili dipendenti o sussidiate dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 2.

Al principio d'ogni anno scolastico saranno designate dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio le Scuole e gli Istituti presso i quali saranno tenuti gli esami di abilitazione all'insegnamento artistico nelle Scuole predette.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1895.

UMBERTO

A. Barazzuoli.

REGOLAMENTO

per il conferimento della patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle Scuole d'arte applicata alle industrie, d'arti e mestieri, e nelle Scuole inferiori di disegno dipendenti o sussidiate dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 1.

La patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle Scuole d'arte applicata alle industrie d'arti e mestieri, nelle Scuole inferiori di disegno e nelle altre consimili dipendenti o sussidiate dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, si conferisce dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, in seguito ad esami, che avranno luogo nelle Scuole superiori di arte applicata alle industrie e alla decorazione, le quali, innanzi al principiare di ogni anno scolastico, saranno designate a tale ufficio dal Ministero medesimo.

Queste scuole pubblicheranno prima del mese di marzo l'annuncio della sessione d'esami con un estratto degli Articoli 2, 3, 5, 8 e 9 del presente Regolamento, e l'indicazione dei giorni stabiliti per le diverse prove.

Art. 2.

Per venire ammesso all'esame, che avrà luogo nella seconda quindicina di giugno, l'aspirante deve presentare entro il mese precedente regolare istanza al Presidente del consiglio direttivo della scuola ove intende di essere esaminato.

Alla domanda dovranno allegarsi:

- a. certificato di nascita;
- b. Il certificato negativo di penalità di data recente;
- c. Il certificato di buona condotta di data recente,
- d. L'attestato medico, che comprovi essere l'aspirante di sana costituzione e scevro da imperfezioni fisiche tali da renderlo poco adatto all'insegnamento;
- e. Gli attestati scolastici della sua coltura generale, consistenti almeno nella licenza elementare superiore, e dei suoi studi artistici.

Mancando di certificati scolastici sugli studi artistici, l'aspirante dovrà presentare disegni od altri documenti, i quali facciano fede di sufficienti cognizioni del disegno.

Art. 3.

Gli esami che dureranno otto giorni, consisteranno nelle seguenti prove:

- a. Copia a chiaroscuro di un ornamento in rilievo, comprendente la figura umana (due giorni);
- b. Composizione in disegno di un oggetto d'arte applicata alle industrie del legno, del metallo, dello stucco ecc., in uno stile determinato (un giorno);
- c. Sviluppo a contorno in grandezza di esecuzione del predetto oggetto o di una parte di esso (un giorno);
- d. Composizione in plastica di un ornamento architettonico (due giorni);

e. Compenimento scritto in italiano sopra un tema di storia delle arti applicate alle industrie e alla decorazione (un giorno);

f. Esercitazioni didattiche (un giorno).

Le predette esercitazioni didattiche consisteranno in una breve lezione detta dall'aspirante alla lavagna sopra facili temi di geometria elementare piana, solida e descrittiva, sul tracciamento delle ombre geometriche, sui principii del disegno assonometrico (prospettiva parallela), e su quelli della prospettiva concorrente.

Consisteranno pure in qualche esercizio di disegno ornamentale riprodotto a memoria, e di un disegno ornamentale eseguito sulla tavola nera o lavagna.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un delegato del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio: del Presidente del Consiglio direttivo, o di uno dei membri del Consiglio stesso delegato dal Presidente; degli insegnanti di decorazione dipinta, di plastica ornamentale, di geometria e architettura, di storia delle arti industriali.

Quando il Direttore della Scuola non fosse insegnante di una delle predette materie, verrà aggregato alla Commissione con diritto di voto.

La Commissione sceglierà nel suo seno il presidente, ed avrà a Segretario il Professore di storia delle arti industriali.

In caso di assenza di uno o più dei predetti insegnanti, supplirà l'aggiunto o un artista estraneo alla Scuola, scelto dal Consiglio direttivo.

Art. 5.

Ciascuna prova indicata nell'Articolo 3 avrà luogo, in tutte le sedi d'esame, il medesimo giorno che verrà stabilito dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. ogni prova comincerà alle ore 7 per finire non più tardi delle 19.

La carta di cui gli aspiranti si servono, tanto per i disegni quanto per lo scritto, dovrà essere firmata dal Segretario della Commissione e portare il timbro della Scuola, essendo gli aspiranti tenuti a restituire tutti i fogli timbrati e firmati.

Gli aspiranti non potranno ricevere aiuto o consiglio da chichessia, ne avere libri, stampe, disegni ecc.

E' affidata specialmente al Direttore della Scuola la cura della perfetta regolarità nell'andamento degli esami.

Art.6.

I temi delle prove b,c,d (Articolo 3) saranno trasmessi dal Ministro in buste suggellate al presidente del Consiglio direttivo della Scuola.

Le buste verranno aperte in presenza di almeno tre membri della Commissione e di tutti gli aspiranti nell'aula dove dovranno avere luogo le prove e innanzi che ciascuna prova cominci.

I temi delle prove a,e,f (Articolo 3), saranno dati dalla Commissione esaminatrice.

Art.7.

Almeno otto giorni prima che abbia cominciamento la sessione d'esame, dovrà la commissione radunarsi per prendere cognizione delle domande e dei documenti presentati dagli aspiranti a termini dell'Articolo 2 del presente regolamento.

Art.8.

La Commissione esaminatrice giudicherà le prove d,e,f, (articolo 3), dichiarando idonei soltanto quegli aspiranti che avranno ottenuto almeno i sei decimi in ciascuna prova (42/70) se i votanti sono sette.

Ciascun Commissario disporrà di dieci punti per ogni prova di ogni candidato, e voterà in numeri interi.

Le votazioni non si considerano valide senza la presenza di almeno cinque votanti.

Per i vari esperimenti compresi nelle esercitazioni didattiche (lettera f) verrà fatta una votazione complessiva.

Art.9.

Gli elaborati degli esami, meno quelli di plastica (lettera d) e delle esercitazioni didattiche (lettera f), saranno spediti al Ministero insieme con le tabelle delle votazioni e i verbali della Commissione esaminatrice.

La Commissione centrale per l'insegnamento artistico industriale giudicherà le prove a,b,c, dichiarando idonei quegli aspiranti che avranno ottenuto almeno 6/10 in ciascuna prova, e almeno 7/10 nella somma complessiva di tutte le sei prove.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, conformemente al predetto giudizio, decreterà le patenti nelle quali saranno indicati i punti ottenuti dall'aspirante in ciascuna materia d'esame.

Art.10.

Tutti gli atti e i disegni saranno dal Ministero inviati alle rispettive sedi, affinché siano conservati nell'archivio della Scuola.

Art.11.

Qualunque frode od infrazione per parte dell'aspirante alle prescrizioni del presente regolamento, alle disposizioni che regolano, in generale, i pubblici esami, produrrà l'annullamento dell'intero esame dell'aspirante, salvo le maggiori pene giusta le leggi e i regolamenti in vigore.

L'aspirante che non ottenesse la patente potrà ripresentarsi un altro anno, in una qualunque sede, per ripetere l'intero esame.

Art.12.

Il Ministro, sul parere favorevole della Commissione centrale per l'insegnamento artistico industriale, potrà eccezionalmente concedere la patente di abilitazione ad artisti noti ed apprezzati per le loro opere, e tali da presentare sicuro affidamento della loro capacità didattica.

Visto d'ordine di S.M.

Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio

A. Barazzuoli

R. Decreto numero 92

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 marzo 1900, n. 73)

UMBERTO I

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'Articolo 2 del Nostro decreto 22 aprile 1897, n. 150, che ha istituito un corso annuale d'istruzione teorico-pratica per gli impiegati delle dogane da tenere presso il Regio Museo Industriale di Torino;

Sulla proposta del Nostri Ministro segretari di Stato per le Finanze e per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La durata massima del corso d'istruzione teorico-pratica per gli impiegati delle dogane è prolungata da tre a sei mesi per ogni anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1900.

UMBERTO

Carminè.

Salandra.

R. Decreto numero 310

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 266, del 6 novembre 1901)

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduti i Regi decreti in data 28 giugno 1879, n. 2232, e 28 giugno 1899, n. CCCXLVI, che approvano il Regolamento organico ed il Regolamento interno del Regio Museo Industriale italiano in Torino;

Visto il Regio decreto del 17 marzo 1901, n. 121, col quale il Laboratorio di economia politica in Torino è riconosciuto come Istituto scientifico annesso simultaneamente alla R. Università ed al R. Museo Industriale italiano:

Ritenuto che il dare al Laboratorio predetto il nome del prof. Salvatore Cognetti de Martiis, che ne fu il benemerito fondatore, giova dare maggiore lustro e decoro a quell'Istituto scientifico:

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio e per l'Istruzione Pubblica,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Laboratorio di economia politica in Torino prende il nome di *Laboratorio Cognetti de Martiis*.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi addì 24 agosto 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. Baccelli.

N. Nasi.

V. Il Guardasigilli

Cocco-Ortu.

Legge numero 321.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n°167 del 1906)

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La regia scuola d'applicazione per gl'ingegneri e il museo industriale italiano di Torino sono fusi in un unico istituto di istruzione tecnica superiore col nome di " R. Politecnico di Torino". Esso è costituito e riconosciuto come ente morale autonomo sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il regio politecnico di Torino ha per fine:

1. di fornire la completa istruzione scientifica, tecnica ed artistica necessaria per le professioni di architetto e di ingegnere;
2. di promuovere gli studi atti a favorire il progresso industriale e commerciale della nazione mediante collezioni, laboratori e corsi di perfezionamento di industrie speciali.

Art. 3.

Passano in proprietà del regio politecnico con tutti i diritti, oneri e condizioni relative:

1. gli stabili presentemente adibiti alla scuola di applicazione per gli ingegneri ed al museo industriale;
2. il materiale scientifico e non scientifico dei due istituti;
3. i capitali di cui il museo si trova attualmente in possesso.

Art. 4.

Sono messi inoltre a disposizione del regio politecnico, per raggiungere i fini e sostenere gli oneri, che gli sono deferiti dalla presente legge, i proventi sotto enumerati:

1. Contributo governativo di annue lire 303,593 98 corrispondente al totale degli stanziamenti per dotazioni, stipendi del personale di ruolo con relativi aumenti quinquennali e sessennali, e assegni al personale straordinario della regia scuola di applicazione per gli ingegneri e del regio museo industriale italiano al 1°-luglio 1906;
2. Contributo della provincia di Torino di annue lire 35,000;
3. Contributo del comune di Torino di annue lire 35,000;
4. Le tasse di studio governative (esclusa quella di diploma), le tasse interne, i diritti di segreteria e le somme introitate per esperienza in servizio dei privati e delle pubbliche amministrazioni;
5. I lasciti, le donazioni e gli ulteriori contributi di enti o di privati.

Per quanto concerne la destinazione dei proventi delle tasse scolastiche non sono applicabili al regio politecnico gli Articoli 4 e 5 della legge 28 maggio 1903, n 224.

Art. 5.

Il regio politecnico provvederà :

1. All'amministrazione dei fondi e proventi di cui all'articolo precedente;
2. Al pagamento degli stipendi del personale con i relativi aumenti, nonché all'onere delle pensioni;
3. Alla conservazione delle collezioni e del materiale scientifico ed al loro incremento;
4. Alla manutenzione, conservazione ed incremento degli stabili ad esso destinati;
5. E infine a tutte le spese di qualunque natura necessarie per ottenere i fini indicati nell'Articolo 2.

Art. 6.

Il regio politecnico ha un direttore, un consiglio di amministrazione e un consiglio didattico.

Il direttore è nominato con decreto reale su proposta del ministro della pubblica istruzione..

Art. 7.

Il consiglio d'amministrazione è composto:

del direttore del politecnico;

di due delegati del Ministero dell'istruzione pubblica;

di un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

di un delegato della regia accademia delle scienze di Torino;

di due delegati della provincia di Torino;

di due delegati del comune di Torino.

Il presidente è scelto tra i componenti il consiglio ed è nominato con decreto reale su proposta del ministro della pubblica istruzione e del ministro dell'agricoltura, industria e commercio.

Art. 8

Il regolamento in esecuzione della presente legge stabilirà le norme per dare un'equa rappresentanza nel consiglio d'amministrazione ad altri enti, i quali concorressero con assegni fissi ad aumentare la dotazione del politecnico.

Ad eccezione del direttore del politecnico nessuno può appartenere contemporaneamente ai due consigli di cui all'Articolo 6.

Non possono similmente appartenere insieme al consiglio di amministrazione coloro tra i quali esistono le incompatibilità di cui all'Articolo 24 della legge comunale e provinciale.

Art. 9.

Il consiglio didattico è costituito dagli insegnanti pel politecnico ed è presieduto dal direttore.

Art. 10.

Salve le disposizioni speciali della presente legge e secondo le norme del regolamento di cui all'Articolo 18, il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano nel politecnico le funzioni amministrative, il consiglio didattico ed il direttore le funzioni accademiche, didattiche e disciplinari che dalle leggi e dai regolamenti per l'istruzione superiore sono affidate al consiglio accademico ed al rettore delle università, ai consigli di facoltà ed ai loro presidi. Colle medesime riserve si intendono estese al politecnico di Torino tutte le altre disposizioni delle leggi e dei regolamenti che governano l'istruzione superiore.

Art. 11.

Nel mese di giugno di ogni anno il consiglio di amministrazione, sentito il direttore, compila e trasmette, per l'approvazione, il bilancio preventivo per l'anno scolastico seguente, al ministro della pubblica istruzione il quale provvede con decisione motivata. Se il ministro non provvede entro il mese di agosto successivo, il bilancio s'intende approvato.

Col bilancio si possono istituire nuovi corsi. Quando i nuovi corsi dovessero condurre a nuovi diplomi, l'istituzione non potrà farsi che con decreto reale, sentito il parere del consiglio superiore per l'istruzione pubblica.

Art. 12.

Per il conferimento delle cattedre a professori ordinari e straordinari saranno seguite le norme delle leggi e dei regolamenti per l'istruzione superiore.

I professori del politecnico sono equiparati ai professori del medesimo grado delle regie università e nominati con le medesime forme: godono dei medesimi stipendi coi relativi aumenti ed hanno i medesimi diritti e doveri.

Art. 13.

In occasione di nuove nomine di professori potranno dal consiglio d'amministrazione essere loro assegnati emolumenti personali per titoli speciali. Di questi emolumenti non si terrà conto né per gli aumenti di cui agli Articoli 5 e 12, né per la liquidazione della pensione.

Art. 14.

La nomina degli incaricati è fatta dal consiglio d'amministrazione su proposta del consiglio didattico o col parere favorevole del medesimo.

La nomina degli assistenti è fatta dal consiglio d'amministrazione su proposta degli insegnanti delle rispettive materie.

Spetta pure al consiglio d'amministrazione la nomina del personale non insegnante

Il personale non insegnante ha i medesimi diritti e i medesimi doveri che gli impiegati di egual grado dello Stato e riceve gli aumenti dello stipendio a norma di legge

Art. 15.

La ritenuta ordinaria per la tassa di ricchezza mobile sugli stipendi del personale sarà per cura dell'amministrazione del politecnico versata all'erario e rimarrà invece a suo beneficio la ritenuta per le pensioni.

Art. 16.

Rispetto alle tasse di registro e bollo tutti gli atti e contratti dell'amministrazione del regio politecnico sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti delle amministrazioni dello Stato.

Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di mano-morta i proventi di cui all'art 4, ad eccezione dei lasciti delle donazioni e contributi dei privati

Art. 17.

Gli atti e contratti che sono di competenza del consiglio d'amministrazione, non vanno soggetti al riscontro preventivo della Corte dei conti, né occorre per essi il parere del consiglio di Stato.

Al fine di ogni anno scolastico, ne' modi e termini che saranno fissati dal regolamento, verrà trasmesso il conto consuntivo con tutti i documenti al Ministero della pubblica istruzione, il quale lo comunicherà, con le sue osservazioni alla Corte dei conti

La Corte dei conti giudica di tale conto consuntivo con la giurisdizione contenziosa e in caso di richiamo o di appello, le giudica a sezioni riunite

Il carico delle pensioni per il personale, che per la fusione di cui all'Articolo 1, passerà dallo Stato al politecnico, sarà ripartito tra l'uno e l'altro in proporzione della durata dei servizi resi allo Stato ed al politecnico.

In ogni altro caso il carico delle pensioni sarà ripartito in proporzione degli stipendi pagati dallo Stato e dal politecnico.

Art. 18.

Con regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il consiglio superiore della pubblica istruzione e il consiglio di Stato, saranno dati tutti i provvedimenti occorrenti per la esecuzione della presente legge e stabilito il piano organico del personale.

Disposizioni transitorie

Art. 19.

Gli insegnamenti che ora esistono nella scuola degli ingegneri e nel museo industriale, all'atto della fusione dei due istituti, saranno coordinati, ripartendo tra i professori in carica i quali insegnano discipline affini, la materia dei corsi rispettivi in guisa da togliere duplicazioni e sovrapposizioni.

Collo stesso criterio si procederà nella ripartizione dei gabinetti e laboratori scientifici e tecnici e del relativo materiale, nonché nella designazione di quelli fra gli insegnanti ai quali spetterà la direzione delle esperienze e delle analisi in servizio de' privati e delle pubbliche amministrazioni.

Art. 20.

Nell'anno scolastico immediatamente successivo alla pubblicazione della presente legge le funzioni di direttore del politecnico e di presidente del consiglio di amministrazione saranno affidate ad un unico commissario nominato con decreto reale su proposta dei ministri d'istruzione e di agricoltura, industria e commercio. Egli provvederà, sentiti il consiglio d'amministrazione ed il consiglio didattico, alla esecuzione delle disposizioni dell'articolo precedente ed alle proposte per il regolamento e per il piano organico del personale, di cui all'Articolo 18.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del sigillo).

V. Il Guardasigilli

Gallo

Giolitti

G. Fusinato

F. Cocco-Ortu

R. Decreto numero 98

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n.95 del 1908)

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Veduta la Legge 8 luglio 1906, N. 321, che istituisce il R. Politecnico di Torino;
Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento del R. Politecnico di Torino annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1908.

VITTORIO EMANUELE

V. Il Guardasigilli

Orlando

Giolitti

Rava

**REGOLAMENTO
DEL
R. POLITECNICO DI TORINO**

(13 luglio 1908)¹

CAPO I.

Costituzione del Politecnico.

Art.1.

Il R. Politecnico di Torino, ente morale autonomo sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, ha per fine:

1. di fornire la completa istruzione scientifica, tecnica ed artistica necessaria per le professioni di architetto ed ingegnere;
2. di promuovere gli studi atti a favorire il progresso industriale e commerciale della Nazione mediante collezioni, laboratori e corsi di perfezionamento di industrie speciali.

Art.2.

L'autonomia del Politecnico è amministrativa, didattica e disciplinare. La vigilanza del Ministero si esercita:

- a. con la nomina del Direttore, del Presidente del Consiglio di amministrazione e dei rappresentanti del Ministero nel Consiglio stesso, in conformità agli Articoli 6 e 7 della legge 8 luglio 1906, n. 321, e gli Articoli 6, 9 e 10 del presente regolamento;
- b. con l'approvazione del bilancio preventivo, secondo l'Articolo 11 della legge suddetta e l'Articolo 12 del presente regolamento;
- c. col trasmettere alla Corte dei conti il conto consuntivo accompagnato dalle sue eventuali osservazioni, secondo l'Articolo 17 della legge suddetta e l'Articolo 111 del presente regolamento;
- d. con la nomina dei professori, in conformità dell'Articolo 12 della legge suddetta e dell'Articolo 23 del presente regolamento;
- e. col trasmettere al Consiglio superiore della pubblica istruzione le proposte del Consiglio di amministrazione, che, secondo l'Articolo 11 della legge suddetta e gli Articoli 12 e 13 del presente regolamento, debbono averne l'approvazione.

Art.3.

Sono proprietà del Politecnico, con tutti i diritti, oneri e condizioni relative:

1. gli stabili che erano adibiti alla Scuola di applicazione per gli ingegneri ed al Museo industriale italiano, cioè il Castello del Valentino con tutte le sue attinenze ed il Palazzo già del Museo industriale;

¹ Per questa parte si farà riferimento ai vari Regolamenti interni approvati dal Consiglio d'Amministrazione del R. Politecnico, nelle adunanze avvenute in data: 2 maggio, 13 luglio, 9 ottobre 1908; 24 aprile 1909; 28 marzo 1911. (n.d.c.)

2. il materiale scientifico e non scientifico dei due Istituti;
3. i capitali di cui il Museo era in possesso.

Art.4.

Sono a disposizione del Politecnico i proventi sotto enumerati:

1. contributo governativo di annue lire 303.593,98 corrispondente al totale degli stanziamenti per dotazioni, stipendi del personale di ruolo coi relativi aumenti quinquennali e sessennali, e assegni straordinari al personale straordinario della Scuola di applicazione per gli Ingegneri e del Museo industriale al 1°-luglio 1906;
2. contributo della Provincia di Torino di annue lire 35.000;
3. contributo del Comune di Torino di annue lire 35.000;
4. le tasse di studio governative (esclusa quella di diploma), le tasse dei corsi speciali istituiti nel Politecnico, le tasse interne, i diritti di segreteria e le somme introitate per esperienze in servizio dei privati e delle pubbliche amministrazioni;
5. i lasciti, le donazioni e gli ulteriori contributi di enti pubblici o privati.

CAPO II.

Governo del Politecnico.

Art.5.

Il Politecnico ha un Direttore, un Consiglio di amministrazione ed un Consiglio didattico.

Art.6.

Il direttore è nominato con decreto reale, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, anche fuori del corpo insegnante.

Egli dura in carica per un quinquennio ed è confermabile.

Art.7.

Il Direttore:

1. rappresenta il Politecnico nei rapporti didattici;
2. convoca il Consiglio Didattico;
3. corrisponde col Governo, con le pubbliche amministrazioni e coi privati, nei termini delle sue competenze didattiche;
4. esercita l'autorità disciplinare sugli insegnanti, sugli allievi e sul personale;
5. per quanto riguarda le sue attribuzioni, provvede alle proposte da sottoporre rispettivamente ai Consigli di amministrazione e didattico, e cura la esecuzione delle relative deliberazioni per mezzo della Segreteria e degli altri Uffici del Politecnico;
6. cura il buon andamento del Politecnico, ed invigila la biblioteca, i gabinetti, i laboratori e quanto altro si riferisce all'Istituto;
7. elegge di anno in anno un membro del Consiglio didattico, che lo supplisca in caso di breve assenza.

Art.8.

Il Direttore può concedere agli insegnanti permessi di assenza di non oltre dodici giorni.

Può pure concederli agli assistenti ed agli impiegati, dopo sentiti gli insegnanti o i direttori dei laboratori o degli speciali uffici dai quali essi immediatamente dipendono.

Per maggiori permessi occorre l'assenso del Consiglio di amministrazione, previo avviso favorevole del Consiglio didattico ove si tratti di insegnanti o di assistenti.

Art.9.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

del Direttore del Politecnico;

di due delegati del Ministero dell'istruzione pubblica;

di un delegato del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio;

di un delegato della R. Accademia delle Scienze di Torino;

di due delegati del comune di Torino.

I delegati durano in carica cinque anni e sono confermabili.

Cessando qualcuno di essi dall'ufficio prima della scadenza del quinquennio, chi lo surrogherà durerà in carica sino al termine del quinquennio medesimo.

L'ufficio di delegato è gratuito.

Art.10.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è scelto tra i componenti il Consiglio, ed è nominato con decreto reale su proposta del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'agricoltura, industria e commercio:

1. egli ha la rappresentanza legale del Politecnico, ed esercita le sue attribuzioni in conformità della legge 8 luglio 1906, n. 321, e di questo regolamento;

2. convoca il Consiglio di amministrazione;

3. cura l'esecuzione delle deliberazioni di esso, e le notifiche al Direttore quando riguardano il personale e il materiale scientifico, e direttamente agli altri interessati;

4. prende i provvedimenti di ordinaria amministrazione in conformità delle deliberazioni del Consiglio e, quando questo non possa riunirsi, prende anche quelli di urgenza, riferendone al Consiglio nella prossima adunanza;

5. autentica colla propria firma i verbali delle adunanze del Consiglio e, nei casi di urgenza, è in sua facoltà di approvare e rendere esecutivo il processo verbale, decorsi otto giorni dall'adunanza, riferendone nella prossima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento di breve durata del Presidente, ne fa le veci il Consigliere di amministrazione da lui delegato, e in ogni altro caso il Consigliere anziano.

Art.11.

Ove qualche altro ente concorra con assegno fisso ad aumentare la dotazione del Politecnico, potrà farsi rappresentare da qualcuno dei componenti il Consiglio di amministrazione del Politecnico, o eleggere un proprio rappresentante, previo consenso del Consiglio medesimo, quando l'assegno non sia inferiore a lire 25

mila annue, sia che si paghino le annualità, sia che se ne versi il capitale.

In questo ultimo caso il capitale è intangibile, e il Consiglio di amministrazione dispone dei soli interessi.

Il rappresentante, salvo le esclusioni di cui all'Articolo 21, sarà scelto tra i membri dell'Accademia delle Scienze, o fra insegnanti di Istituti superiori, od infine tra ingegneri, architetti ed industriali di valore tecnico notoriamente riconosciuto.

Art.12.

Il Consiglio di amministrazione:

1. nel mese di giugno di ogni anno, sentito il Direttore, compila e trasmette per l'approvazione il bilancio preventivo dell'anno scolastico seguente al Ministro della pubblica istruzione, il quale provvede con decisione motivata; e, se non provvede entro il mese di agosto successivo, il bilancio s'intende approvato;

2. prende atto del conferimento delle cattedre a professori ordinari e straordinari, e della conferma ovvero del riconoscimento della stabilità dei professori straordinari, fatti secondo le norme delle leggi e dei regolamenti per l'istruzione superiore, iscrivendo nel bilancio gli stipendi relativi;

3. nomina gli incaricati, su proposta del Consiglio didattico, o col parere favorevole del medesimo;

4. nomina gli assistenti, su proposta degli insegnanti delle rispettive materie;

5. nomina i supplenti, su proposta del Consiglio didattico;

6. nomina il personale non insegnante.

I decreti di dette nomine sono firmati dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

Art.13.

In sede di bilancio il Consiglio di amministrazione può istituire nuovi corsi, sentito il Consiglio didattico, ovvero su proposta del medesimo.

Quando i nuovi corsi dovessero condurre a nuovi diplomi, l'istituzione non potrà farsi che con decreto reale, sentito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione pubblica.

Art.14.

In occasione di nuove nomine di professori, o di passaggio da una ad altra cattedra, o di ampliamento di cattedra, il Consiglio di amministrazione può assegnare emolumenti personali, dei quali non si terrà conto né per gli aumenti di cui agli Articoli 5 e 12 della legge 8 luglio 1906, n. 321, ed all'Articolo 24 del presente regolamento, né per la liquidazione delle pensioni.

Art.15.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessario:

1. che il Presidente convochi per iscritto i componenti tre giorni prima, salvo casi di urgenza, indicando gli oggetti da trattarsi;

2. che intervenga la maggioranza dei componenti;.

In seconda convocazione bastano due dei componenti, oltre il Presidente e il Direttore, o chi in sua assenza ne faccia le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, prevalendo il voto del Presidente in caso di parità.

Il segretario-Capo del Politecnico adempie alle funzioni di Segretario del Consiglio, senza diritto a voto.

Art.16.

Il Consiglio didattico è costituito dagli insegnanti del Politecnico e presieduto dal direttore.

Art.17.

Il Consiglio didattico:

1. delibera sui programmi d'insegnamento di ciascun corso, presentati al Direttore dai singoli insegnanti e da lui coordinati fra loro al fine di evitare lacune, duplicazioni e sproporzioni di svolgimento;

2. delibera sul piano degli studi teorici e pratici per ogni anno scolastico;

3. delibera sull'ordine e sull'orario degli studi e degli esami, da pubblicarsi con appositi manifesti;

4. esercita l'autorità disciplinare nei limiti della propria competenza;

5. designa per premi e per la dispensa delle tasse gli allievi che ne siano meritevoli;

6. delibera, su proposta del Direttore o per sua iniziativa, intorno al modo di provvedere agli insegnamenti vacanti, e propone, ove occorra, le persone alle quali debba essere affidato l'incarico dei medesimi;

7. fa le proposte per la conferma, pel riconoscimento della stabilità e per la promozione dei professori straordinari;

8. delibera, su proposta del Direttore o per sua iniziativa, intorno alla direzione dei gabinetti, laboratori ed officine sperimentali, che possano istituirsi oltre quelli contemplati all'Articolo 95;

9. ha in genere le altre attribuzioni del Consiglio dei professori di una Scuola di applicazione per gli ingegneri.

Art.18.

Su proposta del Direttore, il Consiglio Didattico dà il suo avviso sulla istituzione di nuovi insegnamenti, laboratori e collezioni, intesi al conseguimento dei due fini del Politecnico di cui all'Articolo 1, formulando anche all'uopo proposte di sua iniziativa.

Art.19.

Alle adunanze del Consiglio didattico partecipano sempre i professori ordinari e straordinari stabili.

Gli straordinari non ancora dichiarati stabili pure partecipano alle adunanze, salvo per gli oggetti indicati al n. 7 dell'Articolo 17.

Gli incaricati vi partecipano per gli oggetti indicati ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 dell'Articolo 17.

Fa ufficio di Segretario uno dei professori, eletto dal Consiglio al principio di ciascun anno.

Art.20.

Per la validità della adunanze del Consiglio didattico, è necessario:

1. che tutti coloro i quali hanno qualità per intervenire siano convocati per iscritto tre giorni prima, salvo casi d'urgenza, indicando gli oggetti da trattarsi;

2. che intervenga la maggioranza dei convocati, detratti quelli che avranno giustificata l'assenza.

In seconda convocazione basta l'intervento del terzo dei convocati, oltre il Presidente.

In nessun caso però l'adunanza è valida se gli intervenuti sono meno di cinque.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio didattico sono comunicate dal Direttore al Consiglio di amministrazione.

Art.21.

Ad eccezione del Direttore del Politecnico, nessuno può appartenere contemporaneamente al Consiglio di amministrazione ed al Consiglio didattico.

Né possono appartenere insieme al Consiglio di amministrazione due persone, tra le quali esistano le incompatibilità di cui all'Articolo 24 della legge comunale e provinciale.

CAPO III.

Insegnanti.

Art.22.

Gli insegnanti del Politecnico possono essere professori ordinari, professori straordinari, incaricati.

Il numero minimo di essi e gli stipendi sono indicati nell'annessa tabella A.

Art.23.

Per il conferimento delle cattedre a professori ordinari e straordinari saranno seguite le norme delle leggi e dei regolamenti per l'istruzione superiore.

Art.24.

I professori del Politecnico sono equiparati ai professori del medesimo grado delle Regie Università e nominati con le medesime forme.

Essi godono dei medesimi stipendi di quelli coi relativi aumenti, ed hanno i medesimi diritti e doveri.

Art.25.

Gli incaricati sono nominati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio didattico o col parere favorevole del medesimo.

Art.26.

Quegli insegnamenti del Politecnico, che attualmente formano oggetto dei primi due anni delle Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, sono dati nel Politecnico dagli insegnanti di quelle materie nell'Università di Torino, quando concorra il loro assenso ad assumere l'incarico nei termini del presente regolamento; e con l'aiuto di un adeguato numero di assistenti sono sussidiati da intense esercitazioni pratiche.

Nel caso che per alcuni dei detti insegnamenti si mostri conveniente che essi siano impartiti nei locali stessi dell'Università, onde poter usufruire dei laboratori e delle collezioni ivi esistenti, spetterà al Consiglio di amministrazione di stabilire volta per volta i modi e le condizioni mediante speciali convenzioni per l'Università.

Parimente, nel caso che gli insegnamenti di meccanica razionale e di geodesia siano impartiti dagli insegnanti delle stesse materie dell'Università, spetterà al Consiglio d'amministrazione stabilire i modi e le condizioni, come sopra.

Art.27.

L'anzianità degli insegnanti è determinata dal primo decreto di nomina nel loro grado, e a pari data di nomina dall'età.

Art.28.

L'insegnante è tenuto a far le lezioni, conferenze, esercitazioni e gli esami, secondo l'orario stabilito dal Consiglio didattico, e a intervenire alle adunanze del Consiglio medesimo.

In caso di legittimo impedimento deve mandarne avviso al Direttore. Ciascun insegnante ha cura di scrivere sopra un registro particolare le date e gli argomenti delle sue lezioni e conferenze.

CAPO IV.

Assistenti.

Art.29.

Gli assistenti sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta dei singoli insegnanti, e dipendono immediatamente da questi.

Art.30.

Gli assistenti durano in carica per un anno.

Possono essere confermati per due volte a semplice proposta dell'insegnante della materia. Ogni successiva conferma richiede la proposta motivata dell'insegnante approvata dal Consiglio didattico.

Per ogni insegnamento grafico o di laboratorio si richiede un adeguato numero di assistenti.

Art.31

Gli assistenti, riguardo allo stipendio, sono divisi in classi, secondo la tabella A. Riguardo alle mansioni, sono divisi in tre categorie:

1. assistenti addetti a due materie possibilmente affini. Essi devono assistere gli allievi per tutto il tempo destinato alle esercitazioni grafiche. Devono anche coadiuvare uno degli insegnanti in tutte quelle mansioni che occorrono al regolare andamento dell'insegnamento orale; ed, a richiesta dell'insegnante, devono pure presenziare le lezioni, per essere pronti a sostituirlo quando l'insegnante li designi alla Direzione;

2. assistenti addetti ad un solo insegnamento, quando a questo è annesso un laboratorio. Essi, oltre ad assistere gli allievi nelle esercitazioni di laboratorio, sono a disposizione dell'insegnante per regolare andamento del laboratorio suddetto;

3. assistenti aventi soltanto servizio di laboratorio.

Gli assistenti non possono dare lezioni né ripetizioni private agli allievi del Politecnico, senza espressa autorizzazione del Consiglio didattico.

CAPO V.

Anno scolastico, vacanze, annuario.

Art.32.

L'anno scolastico è diviso in due periodi: il primo dal 1°-ottobre a tutto febbraio; il secondo dal 1°-marzo a tutto luglio.

Un corso può compiersi entro uno o più periodi.

Art.33.

Le lezioni cominciano non più tardi del 5 novembre e terminano il 15 giugno.

Dal 16 giugno a tutto luglio ha luogo la prima sessione di esami.

In ottobre ha luogo la seconda sessione di esami, per coloro che non poterono presentarsi nella prima o furono in essa respinti.

Art.34.

Le vacanze durante l'anno scolastico sono:

le domeniche e le altre feste civili;

dalla vigilia di Natale al 2 gennaio;

gli ultimi sei giorni del carnevale e il primo di quaresima;

la settimana precedente la Pasqua ed il lunedì successivo;

l'anniversario della nascita del Re, della Regina e della Regina Madre;

l'anniversario della morte del Re Vittorio Emanuele II;

la commemorazione del Re Umberto I.

Art.35.

In principio di ogni anno scolastico, a cura del Direttore, di concerto col Presidente del Consiglio di amministrazione, si pubblica un annuario. Esso contiene i nomi del Direttore, del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di amministrazione, degli insegnanti ed assistenti, del personale non insegnante, degli allievi e dei diplomati dell'anno precedente, e di coloro che abbiano

ottenuto speciali certificati, più il numero degli allievi iscritti per l'anno volgente ai vari corsi.

Contiene pure i programmi dei singoli corsi, il calendario e l'orario: la statistica degli esami, tasse, dispense, posti di studio, premi; le notizie relative alle pubblicazioni degli insegnanti ed assistenti, alle collezioni, gabinetti e laboratori, al viaggio d'istruzione; più un estratto del Regolamento, con le norme dell'ammissione e delle tasse.

Riassume ed illustra quanto si sia fatto in relazione al fine indicato al n. 2 dell'Articolo 1.

Contiene inoltre un riassunto del bilancio del Politecnico per l'anno precedente.

CAPO VI.

Disciplina scolastica.

Art.36.

La giurisdizione disciplinare spetta, nei limiti delle rispettive competenze, al Direttore ed al Consiglio didattico.

Art.37.

Le pene disciplinari, che le Autorità del Politecnico possono pronunziare, sono:

1. l'ammonizione;
2. l'interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. la sospensione da una o entrambe le sessioni di esami;
4. l'esclusione temporanea dal Politecnico;
5. l'esclusione definitiva.

L'ammonizione è fatta dal Direttore. Per le altre pene occorre una deliberazione del Consiglio didattico.

Di tutte vengono informati i parenti o il tutore dell'allievo. Delle ultime tre viene data comunicazione al Ministero della pubblica istruzione, al Presidente del Consiglio di amministrazione, a tutte le Scuole d'Ingegneria ed alle Università del Regno.

L'interdizione per più di tre mesi annulla l'iscrizione ai corsi relativi.

Articolo 38.

Quando in un corso avvengono disordini che impediscono di far lezione, il Direttore lo sospende. In caso di gravi disordini, può chiudere temporaneamente il Politecnico, informandone tosto il Presidente del Consiglio di amministrazione. Il Direttore informa delle dette disposizioni i parenti o i tutori degli allievi. Egli prende accordi col Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed occorrendo, con l'Autorità politica, per quei provvedimenti che siano opportuni a ristabilire l'ordine e la disciplina.

La sospensione o chiusura può dar luogo al prolungamento dei corsi sospesi e quindi alla dilazione degli esami relativi, e può produrre anche la sospensione degli esami per la fine dell'anno scolastico.

Art.39.

Gli insegnanti si accertano della frequenza degli allievi mediante appelli, e del profitto mediante interrogazioni ed esercizi.

Art.40.

L'allievo, che per ragioni di salute o di famiglia debba assentarsi, deve domandarne il permesso al Direttore.

Questi, ove giudichi buone le ragioni, concede il permesso e ne avvisa gli insegnanti.

L'allievo che, senza legittimo impedimento, si assenti più volte, è ammonito, e, persistendo, escluso dagli esami.

Art.41.

Gli allievi non possono tenere adunanze nel Politecnico, se non per ragioni di studio e col permesso del Direttore.

CAPO VII.

Materie d'insegnamento del Politecnico.

Art.42.

Sono materie d'insegnamento del Politecnico le seguenti:

- Analisi matematica (introduzione al calcolo infinitesimale, calcolo infinitesimale);
- Geometria (analitica, infinitesimale, proiettiva, descrittiva, e sue applicazioni), Prospettiva;
- Geodesia e Geometria pratica (rilievo dei terreni, topografia sotterranea, disegno topografico);
- Meccanica razionale e Statica grafica;
- Meccanica industriale (cinematica, dinamica, costruzione e composizione di macchine, macchine idrauliche, termiche, agricole, meccanica di locomozione);
- Meccanica applicata alle costruzioni (resistenza dei materiali, statica delle costruzioni civili, teoria dei ponti);
- Costruzioni (civili, rurali, stradali, idrauliche, marittime);
- Ferrovie (costruzione ed esercizio);
- Idraulica (generale, agricola, fluviale, marittima);
- Fisica sperimentale generale, Fisica applicata;
- Elettrotecnica (fondamenti scientifici ed applicazioni industriali, misure elettriche, costruzioni elettromeccaniche, telegrafia e telefonia);
- Chimica generale inorganica ed organica, chimica analitica, fisico-chimica;
- Chimica applicata (ai materiali da costruzione, chimica industriale, elettrochimica, chimica agraria, mineraria e metallurgica); Chimica applicata alla tintoria, ecc.;
- Mineralogia (generale e applicata, petrografia);

Geologia (generale e applicata, paleontologia);
Metallurgia, Arte mineraria, Coltivazione delle miniere;
Tecnologie (meccaniche, tessili, speciali, e di apparecchi industriali di fisica e chimica);
Impianti industriali;
Agricoltura generale, Economia rurale, Estimo;
Materie giuridiche ed economiche, Amministrazione e Contabilità;
Disegno (ornamentale, architettonico, di figura, di macchine, ecc.);
Plastica (ornamentale, architettonica);
Architettura generale (composizione architettonica e decorazione, rilievo di fabbriche e di monumenti);
Architettura tecnica;
Igiene delle costruzioni e delle industrie;
Storia dell'architettura in relazione all'arte e alla tecnica degli stili.
Sono anche eventualmente materie di insegnamento del Politecnico quelle contemplate dall'Articolo 13 e le lingue straniere.

CAPO VIII.

Studi d'Ingegneria e d'Architettura.

Art.43.
Nel Politecnico si possono conseguire, con cinque anni di studio, i seguenti diplomi:

1. d'ingegnere civile;
2. d'ingegnere industriale meccanico;
3. d'ingegnere industriale chimico;
4. d'architetto.

Art.44.

Il piano di distribuzione degli studi, per ciascun anno delle sezioni di cui nell'articolo precedente, sarà stabilito dal Consiglio didattico ai sensi dell'Articolo 17.

Art.45.

L'ordine, i limiti e la durata dei singoli insegnamenti teorici, grafici e pratici, nelle singole sezioni e nei singoli anni di corso, sono particolarmente dichiarati e pubblicati in apposito manifesto al principio di ogni anno scolastico.

Su proposta del Direttore ed avviso favorevole del Consiglio didattico, possono materie affini essere svolte da un unico insegnante, e parti diverse di una stessa materia da più insegnanti.

E parimente, previo accordo tra i rispettivi insegnanti e avviso favorevole del Consiglio didattico, gli insegnamenti di materie affini possono fra essi essere alternati.

CAPO IX.

Allievi di Ingegneria e di Architettura.

Art.46.

È allievo di ingegneria o architettura nel Politecnico chi è iscritto in tal qualità nella matricola del Politecnico.

Art.47.

Chi intende di iscriversi come allievo deve presentare domanda al Direttore entro il 4 novembre, dichiarando:

- a. il nome proprio e dei suoi genitori;
- b. il luogo di nascita;
- c. la residenza della famiglia;
- d. la propria abitazione in Torino;
- e. il diploma cui tende.

La domanda deve essere inoltre corredata dei seguenti documenti:

1. fede di nascita
2. diploma originale di licenza liceale o di licenza dalla sezione fisico-matematica di un istituto tecnico, ovvero altri titoli equipollenti contemplati nel presente regolamento;
3. quietanza del pagamento della tassa di immatricolazione e della prima rata almeno della tassa annua d'iscrizione.

Art.48.

Per la iscrizione al primo anno della sezione di architettura è inoltre prescritta una prova di sufficiente attitudine artistica, secondo le norme stabilite dal Consiglio didattico.

Art.49.

Chi abbia conseguita la licenza fisico-matematica per ingegneria in una Università del Regno può iscriversi al terzo anno del Politecnico, e non è tenuto a pagare la tassa di immatricolazione.

Art.50.

Può iscriversi al Primo, secondo, terzo anno chi abbia compiuto rispettivamente il primo o secondo o terzo anno di corso dell'Accademia militare o navale e superati i relativi esami.

Gli ufficiali provenienti dalla Scuola di applicazione di Artiglieria e Genio o dall'Accademia navale, e gli ingegneri provenienti dalle Scuole superiori navali, possono essere ammessi al Politecnico. Il consiglio didattico determina l'anno di corso e le materie cui dovranno iscriversi, con gli esami speciali che dovranno superare prima dell'esame di diploma.

Art.51.

I giovani armeni, che abbiano compiuto gli studi secondari nel liceo tecnico "Moorat Raphael" di Venezia, possono iscriversi al primo anno.

Art.52.

Qualora dagli esami sostenuti risulti la loro speciale attitudine agli studi del Politecnico:

i giovani forniti della licenza d'Istituto tecnico, sezione di agrimensura e di agronomia, che abbiano compiuti gli studi presso l'Istituto forestale di Vallombrosa, possono essere ammessi al primo anno per gli studi d'ingegneria civile, purché presentino il diploma di perito forestale;
gli alunni licenziati dalle sezioni industriali di Istituto tecnico, le quali abbiano i corsi speciali di chimica, fisica, matematica e meccanica, possono essere iscritti al primo anno per gli studi d'ingegneria industriale.

Art.53.

Per gli stranieri ed italiani, anche non regnicoli, e pei figli di cittadini italiani che abbiano od abbiano avuto all'estero abituale dimora, il Direttore, udito il Consiglio didattico, decide sull'ammissione e sulle condizioni relative.

La decisione dev'essere comunicata al Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi e ai fini dell'Articolo 12 del regolamento generale universitario.

Art.54.

Nessun'altra iscrizione può essere concessa, se non in seguito a deliberazione speciale del Consiglio di amministrazione, previo avviso favorevole del Consiglio didattico e con le condizioni che esso stabilirà caso per caso in accordo col regolamento universitario.

Art.55.

Chi entra come allievo, ottenendo l'iscrizione a un anno diverso dal primo, non è tenuto a pagare la tassa d'iscrizione e le soprattasse di esame relativi agli anni anteriori.

Art.56.

Tutte le domande d'iscrizione o degli allievi devono essere indirizzate al Direttore, il quale provvede in base ai precedenti Articoli.

Art.57.

Gli allievi del Politecnico hanno diritto di conseguire il diploma relativo alla sezione cui si sono iscritti, quando abbiano preso parte alle esercitazioni pratiche, superate le prove prescritte, e si siano conformati in tutto alle prescrizioni regolamentari.

Art.58.

All'atto dell'ammissione viene consegnato all'allievo il libretto d'iscrizione firmato dal Direttore e valevole durante l'intera carriera scolastica.

La Segreteria vi registra anno per anno i corsi che l'allievo segue e l'esito degli esami che sostiene; l'economista vi attesta il pagamento delle tasse e soprattasse o l'ottenuta dispensa.

Gli insegnanti con le loro firme vi certificano la frequenza ai corsi.

Art.59.

L'allievo riceve anche una tessera di riconoscimento col suo ritratto fotografico da lui fornito.

Al principio di ciascun anno scolastico l'allievo deve presentare la tessera alla Segreteria, che vi appone la data per accertare ch'egli continua ad essere iscritto al Politecnico.

La tessera abilita ad usufruire di tutte le varie agevolzze che possono essere concesse agli allievi nelle biblioteche ed altri pubblici luoghi.

Art.60.

La Segreteria tiene un registro, nel quale è trascritta la carriera scolastica di ciascun allievo.

Art.61.

L'allievo, che abbia sostenuto con buon esito gli esami dei corsi obbligatori ai quali era iscritto, può passare ad un altro Istituto d'istruzione superiore, purché ne faccia domanda non più tardi del 20 dicembre.

Trascorso il detto termine sarà negato il passaggio, quando non risulti da documenti che il trasferirsi dell'allievo, in regola cogli esami, all'altro Istituto, è conseguenza necessaria del contemporaneo trasferimento della sua famiglia, o sia giustificato da altre gravi ragioni riconosciute dal Direttore.

Il passaggio è chiesto con domanda al Direttore: il quale, accogliendola, ne informa il capo dell'altro Istituto, e gli invia l'estratto completo della carriera scolastica dell'allievo del Politecnico.

Chi ha fatto passaggio ad altro Istituto non può ritornare al Politecnico, se non quando sia trascorso un anno scolastico, ed egli abbia inoltre sostenuto con buon esito gli esami dei corsi obbligatori seguiti presso l'Istituto al quale aveva fatto passaggio, salvo il caso previsto nel secondo comma di questo articolo.

Il passaggio non importa in verun caso nuovo pagamento di tasse già pagate.

Art.62.

L'allievo, che intenda passare da una sezione ad un'altra nel Politecnico, deve sottoporsi alle condizioni stabilite dal Consiglio didattico e dal Consiglio di amministrazione.

Art.63.

A chi desidera conseguire un diploma rilasciato dal Politecnico, essendo già fornito di un altro simile diploma ovvero di una laurea universitaria, può essere concesso di compiere i corsi in un numero di anni minore del prescritto, nei casi e con le norme fissati dal regolamento speciale della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art.64.

Durante il corso e nei periodi di sospensione degli insegnamenti, il Direttore provvede, previo avviso favorevole del Consiglio di amministrazione e d'accordo coi rispettivi insegnanti, a visite degli allievi ad opifici, lavori in corso e simili, e, per gli aspiranti al diploma di architettura, a studi e rilievi di fabbriche e monumenti anche fuori di Torino.

CAPO X.

Esami.

Art.65.

L'accertamento del profitto degli allievi in ciascuna materia è fatto dall'insegnante coadiuvato da assistenti, mediante prove durante l'anno scolastico ed alla fine di esso.

Le prove di profitto consistono in interrogatori, lavori grafici, esercitazioni pratiche, redazione di progetti, ed un interrogatorio finale pubblico su tutta la materia compresa nel programma dell'insegnante.

L'insieme di esse prove per ciascuna materia costituisce il relativo esame speciale.

L'esito di esso, quando sia favorevole, deve essere tosto affisso nei locali della Scuola.

Art.66.

L'esito dell'esame è registrato in apposito verbale, col giudizio espresso in punti. Il massimo dei punti è cento: la semplice approvazione ne richiede sessanta; l'approvazione a pieni voti legali novanta.

Può accordarsi anche la lode all'allievo che abbia ottenuto i pieni voti assoluti.

Art.67.

È in facoltà del Direttore di disporre che nell'interrogazione finale l'insegnante della materia sia assistito da due altri insegnanti.

Art.68.

I lavori grafici sono eseguiti nelle aule di disegno sotto la direzione dell'insegnante e la vigilanza degli assistenti.

L'allievo deve consegnarli nei termini stabiliti, per ottenere le firme bimestrali sul libretto d'iscrizione.

Art. 69

Gli interrogatori finali si fanno in due sessioni: la prima verso la fine dell'anno scolastico, l'altra al principio, e non possono ripetersi in una stessa sessione.

Chi è respinto tre volte in una materia deve riprendere l'iscrizione ad essa.

Art.70.

Per presentarsi all'interrogatorio finale, l'allievo deve farne domanda nel termine fissato dal Direttore, allegando la ricevuta del pagamento della soprattassa di esame.

Non può presentarsi all'interrogatorio chi non abbia ottenuto le firme di frequenza dall'insegnante della materia.

Art.71.

Nessun allievo può essere iscritto al terzo anno, se non ha superato tutti gli esami dei primi due anni.

Il Consiglio didattico stabilisce le materie, per le quali il non aver superato l'esame non debba impedire l'iscrizione rispettivamente al secondo o quarto o quinto anno.

Art.72.

L'epoca degli esami generali o di diploma è fissata al principio dell'anno scolastico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, col parere favorevole del Consiglio didattico.

Art.73.

L'esame di diploma consta di due parti.

La prima parte consiste nel completo svolgimento di uno studio o di un progetto pratico d'ingegneria o di architettura scelto dall'allievo, ovvero in una dissertazione scritta, svolta teoricamente o sperimentalmente, su argomento d'ingegneria o di architettura.

La Commissione esaminatrice, presa cognizione del progetto o della dissertazione, giudica dell'ammissibilità del candidato alla seconda parte dell'esame, la quale consiste nella discussione sul tema svolto e su materie affini. Il giudizio circa le due parti si fa mediante un'unica votazione.

Art.74.

Vi possono essere più Commissioni per gli esami di diploma.

Ognuna è composta di almeno tre insegnanti, oltre il Direttore che la presiede o chi è da lui delegato a presiederla, ed un membro estraneo.

Questi sarà scelto tra gli ingegneri o architetti, che siano addetti a qualche ufficio tecnico pubblico, o che da un quinquennio esercitino la professione.

Le Commissioni vengono proposte, al principio di ciascun anno scolastico, dal Direttore al Consiglio di amministrazione che le nomina.

Art.75.

Gli esami di diploma sono pubblici.

Ogni commissione delibera in segreto a voto orale, prima sull'approvazione, poi sui punti di merito.

Ogni membro della Commissione dispone di cento punti; ed il voto è la media aritmetica dei punti dati dai singoli membri.

La semplice approvazione richiede sessanta punti; l'approvazione a pieni voti legali novanta.

In caso di approvazione a pieni voti assoluti, la Commissione può accordare la lode, ma all'unanimità.

Art.76.

I diplomi sono conferiti in nome del Re dal Direttore, e pertanto le firme del Direttore, del Presidente del Consiglio di amministrazione e del Segretario Capo. I diplomi non contengono indicazioni di voti conseguiti; ma quando al candidato sia stata concessa la lode, se ne fa in essi menzione speciale.

Insieme col diploma è rilasciato, a richiesta, un certificato, il quale deve contenere l'indicazione di tutti gli esami sostenuti e dei relativi punti riportati durante l'intero corso nel Politecnico.

CAPO XI.

Tasse, dispense, propine.

Art.77.

Le tasse che l'allievo deve pagare all'Amministrazione del Politecnico, sono:

- a. tassa d'immatricolazione;
- b. tassa d'iscrizione annuale in non più di due rate uguali;
- c. soprataxa annuale per gli esami speciali;
- d. soprataxa per l'esame di diploma.

La tassa da pagare all'ufficio demaniale è quella di diploma.

L'ammontare di ciascuna è stabilito dall'annessa tabella C, in conformità della legge 28 maggio 1903, n. 224.

Art.78.

Come contributo per le esercitazioni, gli allievi obbligati a prendervi parte pagano inoltre, all'atto dell'iscrizione, una quota, la quale sarà stabilita anno per anno dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio didattico.

Art.79.

Chi ripete un esame deve pagare la soprataxa indicata nella tabella C.

Art.80.

Senza esclusione della responsabilità di ogni allievo per i guasti singolarmente cagionati, all'atto della iscrizione annuale gli allievi fanno presso l'Amministrazione del Politecnico un deposito, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione, per le riparazioni agli eventuali guasti al locale ed al materiale scolastico da ciascuno di essi cagionati, non meno che per ogni guasto prodotto in occasione di disordini collettivi.

A fine anno le somme non spese vengono rimborsate agli allievi.

Art.81.

I diplomati che intendano ottenere un nuovo diploma, debbono pagare una nuova tassa d'immatricolazione, più le tasse d'iscrizione e le soprataxe di esame per i nuovi anni di corso, più la tassa del nuovo diploma.

Art.82.

Chi, intendendo di ritirare la propria iscrizione, non ne fa domanda prima del termine stabilito per la chiusura delle iscrizioni, non ha diritto a restituzione di tassa.

Art.83.

Chi non è in regola col pagamento delle tasse di un anno, non può continuare la carriera scolastica, né ottenere alcun certificato relativo a quell'anno.

Art.84.

Per gli allievi di disagiata condizione domestica, la dispensa totale o parziale delle tasse e soprataxe dovute al Politecnico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su loro domanda e col parere favorevole del Consiglio

didattico circa le loro condizioni scolastiche, giusta le norme fissate dai due consigli.

Per la dispensa dalla tassa di diploma occorre l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art.85.

Per ogni certificato, copia od estratto di atti o registri, di cui si faccia domanda alla Segreteria, si paga, a titolo d'indennità, lire 1,50, non compreso il costo della carta bollata ovvero della corrispondente marca.

Per il diploma si paga, a titolo d'indennità, lire 2,50. Se il diploma è in pergamena, si paga separatamente il prezzo di questa.

Art.86.

Il Consiglio di amministrazione determina anno per anno le propine di esame spettanti ai membri delle Commissioni ed agli insegnati per i rispettivi esami speciali, impiegandovi l'ammontare delle soprataxe di esame.

CAPO XII.

Posti di studio, premi, viaggi di istruzione.

Art. 87.

Gli allievi d'ingegneria e di architettura del Politecnico possono godere dei posti di studio nel R. Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Provincie, con le norme del Collegio stesso.

Possono concorrere ai sussidi o posti di perfezionamento per l'interno e per l'estero, giusta le norme del regolamento generale universitario.

Gli allievi d'ingegneria civile possono godere del premio di fondazione Debernardi.

Altri posti, premi o sussidi potranno essere istituiti dal Consiglio di amministrazione, su proposta o con l'assenso del Consiglio didattico.

Art.88.

Ove nulla osti, ha luogo un viaggio d'istruzione per gli allievi dell'ultimo corso sotto la guida di insegnanti ed assistenti.

Il Consiglio d'amministrazione, sulla proposta del Direttore, delibera intorno al concorso del Politecnico ed alle altre relative condizioni.

CAPO XIII.

Corsi di perfezionamento.

Art.89.

Fa parte del Politecnico la Scuola di elettrotecnica "Galileo Ferraris", già istituita con R. Decreto 14 novembre 1888, n. 3156 (serie 3, suppl.).

Il professore di elettrotecnica dirige questa scuola, ed ha un coadiutore, che può avere il grado di incaricato o di straordinario, anche stabile.

Nella Scuola possono aver sede altri insegnamenti di speciali applicazioni elettrotecniche.

Sono ammessi alla Scuola gli ingegneri diplomati, i dottori in fisica o matematica, e gli ufficiali di artiglieria, genio o marina che abbiano compiuto il corso della rispettiva Scuola di applicazione o dell'Accademia navale.

Il corso normale della Scuola si compie in un anno, e comprende un corso fondamentale di elettrotecnica e tutti quegli altri corsi complementari che potranno essere istituiti secondo le norme del presente regolamento.

A coloro che abbiano frequentato regolarmente le lezioni e le esercitazioni del corso normale ed abbiano superato il relativo esame finale, è rilasciato uno speciale certificato di capacità nelle applicazioni industriali dell'elettrotecnica. L'esame finale è sostenuto davanti ad una Commissione, composta degli insegnanti del corso normale e di un membro estraneo nominato dal Direttore.

Art.90.

Fanno parte del Politecnico corsi di perfezionamento aventi lo scopo di dar modo agli ingegneri civili ed industriali meccanici di fare speciali studi teorici e pratici d'ingegneria mineraria.

Questi corsi comprendono le materie che saranno stabiliti secondo le norme del presente regolamento.

Gli allievi devono prendere parte a tutte le esercitazioni ed alle escursioni geologiche e minerarie che completano i corsi.

A coloro che abbiano frequentato i corsi e superato i relativi esami, è rilasciato uno speciale certificato di capacità nelle applicazioni dell'ingegneria alle miniere.

Art.91.

Gli ingegneri diplomati, i dottori in fisica, chimica o matematica, e gli ufficiali d'artiglieria, genio o marina che abbiano compiuto il corso della rispettiva Scuola di applicazione o dell'Accademia navale, possono essere ammessi a frequentare un corso qualunque del Politecnico a titolo di perfezionamento.

A coloro che abbiano frequentato regolarmente il corso scelto e superato le relative prove d'esame, è rilasciato un certificato dello studio compiuto.

Art.92.

Al Politecnico sono annessi corsi di industrie speciali, aventi lo scopo di formare abili capi nelle industrie meccaniche ed elettriche.

A questi corsi sono ammessi i licenziati dagli Istituti tecnici nella sezione industriale o fisico-matematica e coloro che con esami o con titoli dimostrino di avere la necessaria cultura matematica e tecnica, a giudizio di una Commissione composta di insegnanti di questi corsi e nominata dal Direttore.

Il corso completo si svolge in non meno di due anni, e comprende gli insegnamenti e le esercitazioni di laboratorio e di officina che saranno stabiliti a norma del presente regolamento.

A coloro che abbiano frequentato regolarmente tutti i corsi e superato i relativi esami speciali con le stesse norme degli Articoli 65 e 70, e che inoltre dimostrino di aver lavorato con profitto per almeno sei mesi in una officina di costruzioni meccaniche ed elettriche, oppure in una centrale elettrica, è rilasciato uno speciale certificato.

Possono ancora, e con le stesse norme, ammettersi allievi ad alcuni degli insegnamenti suddetti, come corsi singoli. A coloro che abbiano frequentato regolarmente il corso o i corsi scelti e superato le relative prove d'esame, è rilasciato un certificato dello studio compiuto.

Art.93.

Le domande d'iscrizione ai vari corsi di perfezionamento debbono essere presentate al Direttore e del Politecnico, indicando il luogo di nascita, la residenza della famiglia e l'abitazione del richiedente. Debbono anche essere corredate dalle fe-de di nascita, dai documenti comprovanti gli studi fatti, e dalla quietanza di metà almeno della tassa d'iscrizione annuale ai singoli insegnamenti, potendo l'altra metà pagarsi in aprile.

L'allievo deve inoltre pagare i contributi per esercitazioni e le soprattasse per i singoli esami e fare il deposito per eventuali guasti.

Tutti i pagamenti si fanno all'Amministrazione del Politecnico. Le rispettive somme sono fissate dal Consiglio di amministrazione.

In quanto siano loro applicabili, agli allievi dei corsi di perfezionamento s'intendono estese le norme prescritte per gli allievi d'ingegneria e di architettura ai Capi IX, X, XI.

Art.94.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio didattico, può istituire altri corsi di perfezionamento e corsi complementari, anche con esercitazioni di laboratorio, stabilendo per l'ammissione particolari norme, l'ammontare delle tasse e quanto altro si riferisce all'ordinamento dei corsi istituiti.

CAPO XIV.

Gabinetti, Laboratori, Collezioni, Officine, Biblioteca.

Art.95.

Il R. Politecnico è provveduto:

- a. delle collezioni generali già appartenenti al Museo Industriale;
- b. di gabinetti e laboratori tecnici e scientifici, officine sperimentali, e di collezioni scientifiche, tecnologiche ed artistiche;
- c. di una biblioteca tecnica, scientifica ed artistica, attinente specialmente agli insegnamenti che si impartiscono nel Politecnico;
- d. del laboratorio di Economia politica *Cognetti de Martiis*, annesso simultaneamente alla Università ed al Politecnico, secondo le norme stabilite col R. Decreto 17 marzo 1901, n. 121.

La direzioni dei gabinetti, dei laboratori, delle collezioni e delle officine sperimentali, specialmente adibiti ad un particolare insegnamento, è affidata al rispettivo insegnante.

Art.96.

Nel bilancio ordinario è stabilita una dotazione annuale per ciascun gabinetto, laboratorio, collezione od officina sperimentale.

Le note dei lavori eseguiti e delle provviste ordinarie per essi sono pagate dall'Economo, col visto del rispettivo Direttore, nei limiti del fondo disponibile sulla dotazione annua.

Gli eventuali residui della dotazione di un anno sono conservati in aumento alla dotazione dell'anno successivo.

I direttori di gabinetti, laboratori, collezioni od officine non hanno facoltà di assumere impegni di spesa eccedenti le rispettive dotazioni senza autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Art.97.

L'eliminazione, l'alienazione o il cambio di oggetti o libri inventariati non può farsi senza il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Ad ogni decennio almeno, a cura del Direttore, avrà luogo una revisione generale, per proporre l'eliminazione degli oggetti o libri divenuti inutili.

L'accettazione di doni non può farsi che per deliberazione del Consiglio d'amministrazione, ma deve sempre intendersi soggetta alla eventualità di eliminazione, alienazione o cambio.

Art.98.

I laboratori annessi ad insegnamenti, subordinatamente alle esigenze delle ricerche scientifiche e dell'insegnamento, compiono anche il servizio delle esperienze e delle analisi richieste dalle pubbliche Amministrazioni e dai privati. Gli introiti derivanti da tale servizio sono devoluti per intero ai rispettivi laboratori.

È in facoltà del Consiglio di amministrazione, con l'avviso favorevole del Consiglio didattico, di istituire per il suddetto scopo laboratori speciali, ovvero riparti in quelli esistenti.

Art.99.

Con speciali regolamenti interni compilati dal Direttore ed approvati dai Consigli didattico e di amministrazione:

1. sarà disciplinato il servizio di analisi ed esperienze, che si eseguono nel Politecnico per le pubbliche Amministrazioni e per i privati, e verranno determinate le relative tariffe;
2. sarà provveduto per le collezioni generali e per l'ammissione del pubblico a visitarle;
3. saranno fissate le norme per l'acquisto e la custodia dei libri per la lettura e per i prestiti.

CAPO XV.

Segreteria e Amministrazione.

Art.100.

Il Politecnico ha una Segreteria ed un Economo, in conformità della annessa tabella B.

Art.101.

La Segreteria non può rilasciare agli allievi certificati, copie od estratti di atti e registri, senza domanda su carta bollata e senza permesso scritto dal Direttore.

La firma dei certificati e delle attestazioni che le copie e gli estratti sono conformi agli atti originali è affidata al Segretario Capo.

Art.102.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione sovrintende a tutto l'andamento amministrativo e finanziario del Politecnico; ne amministra i fondi, secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, per mezzo dell'Economo e della Segreteria.

Art.103.

Il Consiglio di amministrazione delibera sul modo con cui provvedere al servizio ordinario di cassa, sia direttamente, sia mediante un Istituto di credito.

Art.104.

I versamenti pecuniari di ciascun ente contribuente sono fatti al Politecnico in rate uguali, alla fine di ciascun trimestre, con mandato in capo al Presidente del Consiglio di amministrazione o all'Istituto di credito che da esso sia indicato.

Art.105.

L'Economo deve, occorrendo, prestarsi al servizio di cassa, secondo le norme e le condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione; e deve versare immediatamente le ritenute in conto pensioni sugli stipendi pagati al personale, secondo le modalità stabilite pel funzionamento della Cassa Pensioni.

Art.106.

L'Economo è contabile della gestione dei fondi.

Egli è obbligato a presentare ogni mese al Direttore ed al Presidente del Consiglio di amministrazione il resoconto del movimento di cassa e la situazione patrimoniale del Politecnico.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione provvede a frequenti ed improvvisate verifiche di cassa: del risultato di ogni verifica deve essere data notizia al Consiglio di amministrazione.

Art.107.

Nel maggio di ogni anno l'Economo fornisce al Presidente del Consiglio di amministrazione tutti gli elementi per la compilazione del bilancio preventivo dell'anno scolastico successivo, da presentarsi al Consiglio di amministrazione. Il bilancio è diviso in capitoli e suddiviso in Articoli.

Art.108.

Nessuna spesa può essere effettuata se non sia contemplata in bilancio, e non deve oltrepassare i limiti del relativo stanziamento.

Nessun pagamento può essere eseguito senza mandato firmato dal Presidente del Consiglio di amministrazione e senza che il documento della spesa porti il visto di lui, salvo il disposto dell'Articolo 96.

Art.109.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha facoltà di fare storni di fondi da articolo ad articolo di uno stesso capitolo del bilancio approvato.

Per gli storni di fondi da un capitolo all'altro è necessaria la deliberazione motivata del Consiglio d'amministrazione.

Art.110.

Non possono essere fatti prelevamenti dal fondo di riserva senza deliberazione del Consiglio di amministrazione.

In caso di urgenza il Presidente del Consiglio di amministrazione può provvedere a detti prelevamenti, informandone il Consiglio di amministrazione per l'opportuna ratifica.

Art.111.

L'anno finanziario del Politecnico comincia al 1°-ottobre e termina al 30 settembre.

Il conto consuntivo dev'essere, a cura del Direttore, presentato al Presidente del Consiglio di amministrazione con tutti i documenti giustificativi, perché il Consiglio possa approvarlo prima del 31 dicembre successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Il conto consuntivo, coi relativi documenti giustificativi e con un estratto della deliberazione relativa all'approvazione del medesimo, sarà, a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione, inviato al Ministero della pubblica istruzione per la comunicazione alla Corte dei conti.

La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa, e, in caso di richiamo o di appello, a sezioni riunite.

CAPO XVI.

Pensioni.

Art.112.

Per provvedere all'onere delle pensioni, secondo l'obbligo che incombe al Politecnico, è istituita una cassa speciale con titolo: *Cassa Pensioni del Politecnico di Torino*.

Art.113.

Il carico delle pensioni per il personale, che, per la fusione della Scuola di applicazione e del Museo industriale italiano, è passato dallo Stato al Politecnico, sarà ripartito tra l'uno e l'altro in proporzione della durata dei servizi prestati rispettivamente dallo Stato e dal Politecnico.

Art.114.

Le attività della Cassa Pensioni sono costituite:

- a. da un contributo annuo versato dal Politecnico nella misura fissata da un regolamento speciale;
- b. dalle ritenute sugli stipendi e sugli assegni fissi e personali, in misura uguale a quella indicata nell'Articolo 3 della Legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie
- c. dalle ritenute fatte sulle pensioni a norma dell'Articolo 6 della legge predetta;
- d. dalle donazioni o dai lasciti eventualmente fatti alla Cassa Pensioni da privati o da Enti morali;
- e. dagli interessi prodotti cogli investimenti delle somme predette.

Art.115.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato di cui all'Articolo 117, provvederà con regolamento speciale alle norme per il servizio della Cassa Pensioni, e per i limiti e le condizioni degli investimenti dei relativi fondi.

Art.116.

La gestione contabile della Cassa Pensioni deve essere completamente separata da quella del Politecnico, ma può essere affidata allo stesso personale del Politecnico finché lo sviluppo dei servizi non necessiti un personale apposito.

A cura dell'Economo, e sotto la responsabilità del Direttore, ogni quinquennio deve farsi il bilancio tecnico della Cassa Pensioni.

Art.117.

Alla vigilanza sull'andamento della Cassa Pensioni attende un comitato consultivo composto:

- a. del Presidente del Consiglio di amministrazione o di un membro del Consiglio delegato da esso;
- b. del Direttore del Politecnico;
- c. di due Professori delegati dal Consiglio didattico, i quali durano in carica un quinquennio;

d. del Segretario Capo.

Prende parte alle sedute del Comitato un impiegato del Politecnico, che funge da Segretario.

Art.118.

Il detto Comitato:

- a. vigila sull'andamento amministrativo e contabile della Cassa;
- b. dà parere al consiglio di amministrazione circa gl'investimenti dei fondi della Cassa;
- c. sottopone al Consiglio di amministrazione le sue osservazioni intorno al bilancio preventivo ed al conto consuntivo della Cassa;
- d. esprime il suo avviso al Consiglio di amministrazione, tanto se richiesto, quanto di sua iniziativa, intorno a tutte le questioni concernenti la Cassa.

Art.119.

Quando l'Amministrazione del Politecnico lo stimi conveniente, ha facoltà di addivenire ad una speciale convenzione con un solido Istituto di previdenza, per affidargli il servizio delle pensioni. In tal caso la convenzione dovrà essere approvata con regio decreto, e la Cassa Pensioni cesserà di funzionare, ferme restando le ritenute di cui ai commi b) e c) dell'Articolo 114.

Quanto al personale che può essere iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, il Consiglio di amministrazione potrà stabilire che sia iscritto alla Cassa nazionale stessa anziché alla Cassa pensioni del Politecnico.

Art.120.

Il Consiglio di amministrazione cura l'assicurazione contro gl'infortuni del personale inserviente addetto a funzioni pericolose.

CAPO XVII.

Disposizioni transitorie.

Art.121.

Il Direttore, d'accordo, secondo le rispettive competenze, col Consiglio didattico e col Consiglio di amministrazione, provvederà alle disposizioni transitorie necessarie per il coordinamento delle disposizioni vigenti con quelle del presente regolamento, in quanto non siano già state stabilite dal R. Commissario.

Art.122.

I professori ordinari e straordinari stabili del Politecnico, già in carica nella Scuola di applicazione degl'ingegneri e nel Museo industriale, compreso l'attuale professore aggiunto di elettrotecnica, conservano gli stipendi e assegni, coi diritti e aumenti, di cui godevano alla pubblicazione della legge 8 luglio 1906, n. 321. Analogamente, tutti i componenti il personale amministrativo e secondario ordinario del Museo industriale e della Scuola di applicazione per gl'ingegneri conservano gli stipendi, assegni ed emolumenti, di cui godevano alla

pubblicazione della citata legge, non meno che i diritti agli aumenti sugli stipendi di cui allora godevano.

Per il personale straordinario nulla è innovato, salvo speciali deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art.123.

Gl'insegnamenti esistenti nella Scuola degl'ingegneri e nel Museo industriale, all'atto della fusione dei due Istituti, saranno coordinati, ripartendo tra i professori in carica, i quali insegnano discipline affini, la materia dei corsi rispettivi, in guisa da togliere duplicazioni e sovrapposizioni.

Collo stesso criterio si procederà alla riparazione dei gabinetti e laboratori scientifici e tecnici e del relativo materiale, nonché nella designazione di quelli fra gl'insegnati ai quali spetterà la direzione delle esperienze e delle analisi in servizio dei privati e delle pubbliche amministrazioni.

REGOLAMENTI INTERNI

REGOLAMENTO PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Art. 1.

I servizi amministrativi del R. Politecnico sono suddivisi in tre sezioni:

- a. Segreteria;
- b. Ragioneria, Economato e Cassa;
- c. Collezioni e Biblioteca.

Art. 2.

La direzione di tutti i servizi amministrativi è affidata al Segretario capo; ad ogni sezione sono preposti capi di servizio coadiuvati da un conveniente numero di funzionari e impiegati subalterni. Alla sezione di Segreteria funge da capo di servizio il Segretario capo.

Art. 3.

Le attribuzioni dell'Ufficio di Segreteria sono le seguenti:

1. Segreteria della Presidenza del Consiglio di Amministrazione: affari generali, pratiche riservate, personale, stati di servizio e ruoli organici, carteggio con le Autorità, relazioni su affari da discutersi nel Consiglio di Amministrazione e nelle varie Commissioni amministrative, affari legali, contratti e capitoli d'onori, repertorio degli atti soggetti a registro, protocollo generale ed archivio, conservazione delle carte e documenti dell'Istituto.

2. Segreteria della Direzione del Politecnico: corrispondenza, pratiche riguardanti il personale insegnante e gli allievi, matricole, iscrizioni, congedi, orari, esami speciali e lauree, diplomi e certificati, relazioni di affari da trattarsi nel Consiglio didattico e nelle varie Commissioni didattiche, pratiche varie.

Art. 4.

Le attribuzioni dell'ufficio di Ragioneria, Economato e Cassa sono le seguenti: bilancio preventivo e conto consuntivo, statistiche finanziarie, ordini di riscossioni e mandati di pagamento, registrazioni contabili, servizio di cassa, stipendi e pensioni, massa vestiario, ordini e contabilità delle forniture, lavori in economia, inventari, conservazione ed investimenti di fondi, situazioni finanziarie, stato patrimoniale, rendiconti di cassa.

Art. 5.

Le attribuzioni dell'ufficio di collezioni e biblioteca sono le seguenti: inventario, conservazione ed ordinamento delle collezioni, acquisti, eliminazioni, cataloghi, esposizioni; inventario, ordinamento e conservazione della biblioteca e relativi acquisti, eliminazione, prestiti, cataloghi e schedari, mobili.

Art. 6.

Il Segretario capo, in conformità della legge 8 luglio 1906, n. 321, e del relativo regolamento approvato con R. D. 5 gennaio 1908, n. 98, coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore del Politecnico, o coloro che di

essi fanno le veci, nelle loro funzioni. Cura l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'Istituto. Funge da segretario del Consiglio di Amministrazione e redige i processi verbali delle relative adunanze. Fornisce le notizie e le informazioni occorrenti alla trattazione dei vari affari. Vigila su tutti i servizi amministrativi e contabili dell'Istituto. Riceve gli atti contrattuali e ne cura l'iscrizione nell'apposito repertorio. Controfirma tutti i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione, gli stati patrimoniali e i rendiconti del movimento di cassa. Controfirma i diplomi e firma i certificati e le copie conformi gli atti esistenti negli archivi dell'Istituto. Disimpegna tutte le mansioni ad esso demandate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore del Politecnico.

Art. 7.

In caso di impedimento o di assenza il Segretario capo è sostituito dal Segretario, o, in mancanza di esso, da altro funzionario od impiegato, che sarà designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione d'accordo col Direttore del Politecnico.

Art. 8.

Il Segretario compie inoltre tutte le altre mansioni che gli vengono affidate dalla Presidenza del Consiglio di Amministrazione, dalla Direzione del Politecnico o dal Segretario capo.

Art. 9.

Il Ragioniere-economista disimpegna tutti i servizi di ragioneria e di economato, tiene i libri contabili. Non può essere ammesso in servizio prima di aver versato, in contanti o in rendita dello Stato vincolata, la cauzione da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

Art. 10.

Il Ragioniere-economista dovrà curare che non siano impegnate somme eccedenti le somme stanziata annualmente in bilancio per ciascun insegnamento, gabinetto, laboratorio, officina sperimentale, per le collezioni generali, per la biblioteca e in genere per ogni altro titolo. Avrà cura di determinare, non più tardi del 1°-giugno di ciascun anno, la parte di ciascuna dotazione non impegnata, la quale, a norma dell'Articolo 96, del regolamento approvato con R. D. 5 gennaio 1908, deve essere portata in aumento della dotazione dell'anno successivo.

Art. 11.

Il Ragioniere-economista non darà corso ad alcun mandato di pagamento riguardante le dotazioni, se la spesa non risulti da fattura regolare compilata in duplice esemplare, liquidata dal professore o direttore di gabinetto o laboratorio e vistata dal Direttore del Politecnico, e se non abbia annesso altresì il buono di caricamento in inventario per gli oggetti che non siano di consumo. Parimenti non ammetterà a pagamento le ordinazioni di spese superanti le lire 500, pagabili coi fondi della dotazione, se le ordinazioni stesse non siano state preventivamente autorizzate per iscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore del Politecnico.

Art. 12.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Ragioniere-economista darà comunicazione a ciascun Direttore di gabinetto, laboratorio od officina sperimentale dell'ammontare delle tasse predette per le analisi, prove, ricerche od esperienze eseguite nel laboratorio o gabinetto rispettivo durante l'esercizio finanziario, e che, a norma dell'Articolo 98 del regolamento approvato con R. D. 5 gennaio 1908, devono essere erogate in vantaggio del gabinetto, laboratorio od officina sperimentale cui si riferiscono, entro l'esercizio successivo secondo le modalità stabilite da apposito regolamento. La parte di dette somme non impegnata al 1°-giugno successivo alla chiusura dell'esercizio nel quale le tasse furono esatte, passa in economia.

Art. 13.

Con le stesse norme stabilite per l'erogazione delle dotazioni, in quanto siano applicabili, viene provveduto alla erogazione dei fondi e ai pagamenti riflettenti le spese di esercitazioni di ciascun insegnamento, gabinetto, laboratorio od officina sperimentale.

Art. 14.

Il Ragioniere-economista avrà cura di farsi consegnare, al termine di ogni trimestre dell'esercizio finanziario, tutti gli elenchi di variazione degli inventari dei singoli insegnamenti, gabinetti, laboratori, collezioni ed officine e della biblioteca, e ne prenderà nota nell'elenco generale del materiale inventariato e negli elenchi parziali; ed ove rilevi variazioni notevoli in alcuni dei detti elenchi, dovrà tosto rendere avvertito il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15.

Per tutte le spese, le quali non sono di competenza degli insegnanti o dei vari direttori di gabinetto o di laboratorio, o del conservatore delle collezioni e della biblioteca, provvede il Ragioniere-economista, il quale liquida le fatture relative, e, dopo il visto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le ammette al pagamento. Il Ragioniere-economista non potrà però dar corso ad ordinazioni di spese superanti le lire cento, senza la preventiva autorizzazione del Presidente.

Art. 16.

Per tutte le spese d'indole generale, il Ragioniere-economista dovrà, quando sia possibile, provvedere mediante appalti o trattative private in base a speciali capitolati, che dovranno essere approvati dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, caso per caso.

Art. 17.

Uno dei Vice-Segretari, a ciò designato dal Consiglio di Amministrazione, e munito della cauzione che il Consiglio stesso stabilirà all'atto della nomina, disimpegna anche il servizio di Cassiere.

Art. 18.

Il Cassiere non deve tenere nella cassa del suo Ufficio somma eccedenti l'ammontare della sua cauzione.

Art. 19.

I mandati di pagamento devono essere sempre intestati al creditore, e non possono essere incassati senza la quietanza del creditore stesso. Pei pagamenti da farsi fuori di Torino sarà provveduto convertendo il mandato di pagamento in uno *cheque* bancario pagabile sulla piazza ove il pagamento deve aver luogo, intestato al Presidente del Consiglio di Amministrazione del R. Politecnico od a chi ne fa le veci e da questi girato al creditore.

Art. 20.

Per la riscossione degli stipendi, salari, assegni, gratificazioni, compensi speciali, potranno gli insegnanti, i funzionari, gl'impiegati ed i componenti il personale secondario delegare, a tutto loro rischio e senza responsabilità alcuna dell'Amministrazione, un impiegato che in loro vece incassi quanto a ciascuno è dovuto. Tale delega dovrà essere fatta, nelle forme legali, al principio dell'esercizio finanziario.

Art. 21.

Le ritenute sugli stipendi per ricchezza mobile e pensioni, e tutte le altre somme che sono esatte dal Cassiere, devono essere dal medesimo versate, al più presto possibile, in conformità delle disposizioni delle leggi e regolamenti speciali. Appena effettuato il versamento, il Cassiere dovrà presentare il relativo documento giustificativo al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci.

Art. 22.

Il Conservatore delle collezioni e della biblioteca provvede alla conservazione ed all'ordinamento delle collezioni generali e della biblioteca dell'Istituto e ai rispettivi inventari e cataloghi, in conformità dei regolamenti speciali.

Art. 23.

Tutti gli altri funzionari ed impiegati amministrativi compiono i vari servizi di concetto, di ordine e di qualsiasi altra specie che vengono loro affidati, secondo la particolare competenza di ciascuno e secondo le varie esigenze del servizio.

Art. 24.

Lo stipendio di ogni funzionario od impiegato amministrativo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina. Il funzionario od impiegato che non consegua promozioni, può conseguire fino a quattro aumenti quinquennali ammontanti ciascuno al decimo dello stipendio percepito. Tali aumenti tengono luogo di aumenti sessennali, e saranno conseguiti per intero anche se con ciò la cifra totale dello stipendio venga a superare quella dello stipendio assegnato al funzionario o impiegato di grado immediatamente superiore.

Art. 25.

Non possono contemporaneamente appartenere all'Amministrazione del R. Politecnico funzionari od impiegati che siano tra loro parenti od affini in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

Art. 26.

Le attribuzioni degli uffici e la designazioni delle mansioni a ciascun funzionario od impiegato, in quanto non provvede il presente regolamento, sono stabilite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, d'accordo col Direttore del Politecnico.

Art. 27.

Nessun funzionario od impiegato può rifiutarsi, qualunque sia il suo grado, di disimpegnare qualunque parte del servizio amministrativo.

Art. 28.

Ciascun funzionario od impiegato è responsabile personalmente verso il proprio capo di servizio dell'esatto adempimento delle funzioni che gli sono affidate. A tale scopo le minute di lettere, relazioni, elenchi, avvisi, diplomi, certificati, e in generale qualsiasi minuta o copia, dovranno essere sottoscritte in margine da chi le ha compilate.

Art. 29.

Il funzionario od impiegato che sia incaricato di disimpegnare temporaneamente le funzioni di un ufficio superiore al suo grado non acquista diritto alla promozione né agli emolumenti dell'ufficio medesimo.

Art. 30.

L'anzianità dei funzionari ed impiegati, agli effetti del conseguimento della pensione, decorre dalla data dell'entrata in servizio del Politecnico; per coloro che già prestavano servizio presso la Regia Scuola di Applicazione per gli Ingegneri e presso il R. Museo Industriale Italiano, decorre dal giorno in cui assunsero servizio retribuito nei predetti Istituti; purché versino l'ammontare delle ritenute per le pensioni nella misura stabilita dall'Articolo 114, lettera b) del regolamento approvato con R. D. 5 gennaio 1908, e aumentato del 10% sulla cifra totale degli stipendi o assegni percetti, e aumentato altresì degli interessi scalari per tutto il tempo in cui non furono sottoposti a ritenuta per la pensione dalle predette Amministrazioni.

Art. 31.

L'orario per i vari uffici amministrativi sarà stabilito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione d'accordo col Direttore del Politecnico. I funzionari ed impiegati non possono assentarsi nei giorni e nelle ore d'ufficio, se non per ragioni di servizio. Dovendo assentarsi per altro motivo, devono averne ottenuta licenza dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore del Politecnico o, in assenza di essi, dal Segretario capo.

Art. 32.

Anche dopo aver terminato l'orario normale nessun capo di ufficio può abbandonare l'ufficio, finché si trattengono nei locali della Direzione il Direttore del Politecnico o il Presidente o altro membro del Consiglio di Amministrazione, o fino a che non siano terminate le adunanze del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio didattico o di Commissioni, a meno che non siano stati dispensati. Parimente gli altri impiegati o funzionari non possono assentarsi fino a che si

trattenga in ufficio il loro capo di servizio o non ne siano stati dispensati. Nessun compenso è dovuto per questo eventuale maggior servizio.

Art. 33.

Nei casi di infrazione ai loro doveri i funzionari ed impiegati amministrativi possono essere sottoposti alle seguenti punizioni, a seconda della gravità della infrazione commessa:

- a. censura;
- b. sospensione dello stipendio;
- c. sospensione dal grado e dallo stipendio per un tempo determinato;
- d. revocazione;
- e. destituzione.

La punizione a) può essere inflitta anche dai capi di servizio; le punizioni b) e c) possono essere inflitte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore del Politecnico, quando la durata della sospensione dello stipendio non ecceda i cinque giorni; tutte le altre punizioni non possono applicarsi che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 34.

Per tutto quanto non è disposto nel presente Regolamento od in quello per la esecuzione della legge 8 luglio 1906, n. 321, sono applicabili al personale amministrativo del Politecnico le disposizioni della legge 25 maggio 1908 sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

(Approvato dal consiglio di Amministrazione nelle adunanze 2 maggio e 13 luglio 1908).

Il Segretario Capo
U. MARTIN WEDARD.
Il Presidente
P. BOSELLI.

REGOLAMENTO PER LA BIBLIOTECA

Art. 1.

La Biblioteca del R. Politecnico comprende specialmente opere tecniche, scientifiche ed artistiche, aventi attinenza agli scopi dell'Istituto.

Essa è divisa in due sezioni: una per ciascuno dei due edifici attualmente occupati dal Politecnico, con speciale riguardo agli insegnamenti che si danno nei detti edifici.

Art. 2.

L'ordinamento e la conservazione della Biblioteca sono affidati al Conservatore delle collezioni e Bibliotecario.

Art. 3.

Tutte le proposte di acquisto di libri ed abbonamento a periodici debbono esser fatte al Direttore del Politecnico. Questi, sentiti gl'insegnanti delle rispettive materie e il Conservatore, provvede agli acquisti nei limiti del bilancio, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prossima adunanza.

Art. 4.

Ad ogni volume e ad ogni fascicolo che entri nella Biblioteca viene impresso il bollo del Politecnico.

Art. 5.

Ciascuna delle due sezioni della Biblioteca deve essere fornita a cura e responsabilità del Conservatore:

1. Di un giornale delle opere che si vanno man mano acquistando e ricevendo;
2. Di un catalogo alfabetico e di un catalogo per materie delle opere che l'intera biblioteca possiede ;
3. Di un inventario di posizione per le opportune verifiche;
4. Di un registro delle opere inviate in esame dai librai e di quelle proposte per l'acquisto, giusta l'Articolo 3;
5. Di un registro delle proposte di acquisto fatte dai frequentatori della Biblioteca;
6. Di un registro dei fascicoli delle opere periodiche in corso di pubblicazione, sinché non completino un volume;
7. Di un registro dei libri prestati a domicilio;
8. Di un registro dei libri in rilegatura;
9. Di un tabella, da tenersi nella sala di lettura degli insegnanti e assistenti, che indichi i fascicoli dei periodici arrivati.

Art. 6.

Almeno una volta all'anno i libri devono essere levati dagli scaffali e riconosciuti, in base all'inventario di posizione, per accertarne l'esistenza e lo stato di conservazione.

Art. 7.

La Biblioteca rimane chiusa nei giorni festivi e nel mese di settembre.

Art. 8.

L'orario della Biblioteca è stabilito dal Direttore.

Art. 9.

Sono ammessi alla lettura:

- a. Gl'insegnanti del Politecnico e degli altri Istituti di studi superiori, e le persone presentate per iscritto e sotto la propria responsabilità dai membri del Consiglio di Amministrazione, dagli insegnanti del Politecnico e dal Conservatore;
- b. Gli assistenti del Politecnico e degli altri Istituti predetti;
- c. Gli allievi del Politecnico e delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 10.

I membri del Consiglio di Amministrazione, gli insegnanti e assistenti del Politecnico, contro ricevuta rilasciata al Conservatore nell'apposito registro, possono avere libri in prestito a domicilio, eccetto i vocabolari, i manuali e i trattati di uso corrente; ma non più di sei volumi per volta e per un tempo non maggiore di due mesi. Possono anche ricevere in prestito a domicilio fascicoli separati di pubblicazioni periodiche, oppure di opere appartenenti a un volume in corso di pubblicazione, un mese dopo l'arrivo e per un tempo non maggiore di quindici giorni.

Il Conservatore, contro ricevuta su apposito registro, è autorizzato a consegnare qualsiasi fascicolo, opera, tavola, atlante o trattato di uso corrente agli insegnanti e assistenti del Politecnico, quando essi debbano valersene per l'insegnamento nel Politecnico stesso.

Art. 11.

Gli allievi del Politecnico, con l'eccezione di cui all'Articolo 10, possono ricevere libri in prestito a domicilio per non più di quindici giorni, purché la domanda sia controfirmata con la malleveria da un professore del R. Politecnico, il quale indicherà i volumi da concedere.

Art. 12.

I termini di cui all'Articolo 10 possono essere prorogati rinnovando la richiesta dietro presentazione del libr. Il Conservatore ha però sempre facoltà di chiedere l'immediata restituzione dei libri prestati, ogniqualvolta il servizio lo esiga.

Art. 13.

Nella prima quindicina di luglio tutti i libri dati in prestito a domicilio debbono essere presentati al Bibliotecario per la verifica.

Art. 14.

Il prestito dei libri a domicilio per gli allievi resta sospeso dal trentun maggio al primo ottobre.

Art. 15.

Chi danneggia o perde un'opera avuta in prestito deve pagarne il prezzo.

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 10 febbraio 1910).

Il Segretario Capo, Martin Wedard.

Il Presidente, Boselli.

REGOLAMENTO PER LE PROVE E PER LE ANALISI CHE SI ESEGUISCONO NEI GABINETTI E LABORATORI²

Art. 1.

I Gabinetti e i Laboratori sperimentali annessi al R. Politecnico, subordinatamente alle esigenze delle ricerche scientifiche e dell'insegnamento, compiono anche il servizio di prove ed analisi per le pubbliche Amministrazioni e per i privati.

Art. 2.

Le domande devono essere presentate alla Direzione del Politecnico; in esse il richiedente si dichiarerà pronto a pagare anticipatamente le relative tasse e spese, e chiederà istruzioni circa l'eventuale preparazione e l'invio dei campioni.

Art. 3.

Le domande per prove di strumenti di misura devono contenere il numero distintivo, il numero di fabbricazione degli apparecchi spediti, e tutte le eventuali caratteristiche che possano servire alla loro identificazione.

Art. 4.

Ciò che deve formare oggetto di prova od analisi deve essere inviato, franco di ogni spesa, all'edificio ove ha sede il Gabinetto o Laboratorio competente, secondo la tabella annessa al presente regolamento. Non si risponde di eventuali guasti dipendenti da cattivo imballaggio o dal trasporto.

Art. 5.

In apposito registro la Direzione del Politecnico annota le domande secondo l'ordine di presentazione facendo risultare:

1. il nome ed il domicilio del richiedente;
2. la data di presentazione della domanda;
3. l'ammontare della tassa;
4. la data in cui la domanda venne trasmessa alla Direzione del Laboratorio o gabinetto competente;
5. la data con la quale il risultato della prova od analisi venne trasmesso alla Direzione del Politecnico;
6. la data con la quale fu consegnato il certificato al richiedente;
7. la data della riconsegna o della rispedizione degli apparecchi verificati.

Art. 6.

Le prove ed analisi sono eseguite sotto la direzione e la sorveglianza dei Direttori dei rispettivi Gabinetti o Laboratori; i certificati portano la firma dell'esperimentatore, il quale risponde dell'esecuzione della prova od analisi, e sono controfirmati dal Direttore del Laboratorio. Essi sono consegnati alla Direzione del Politecnico che ne trasmette all'interessato una copia redatta su

² In questa prima versione del Regolamento per le prove e le analisi [...] del 1906, all'Articolo 13. non compaiono il **Gabinetto per le prove ed analisi chimiche** e il **Gabinetto di termotecnica**, presenti invece nella versione approvata nel 1911 qui oltre. (n.d.c.)

carta da bollo e vistata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore del Politecnico e dal Segretario capo e ne conserva gli originali per un decennio negli archivi. Per le copie successive di certificati che venissero eventualmente richieste è dovuta la tassa di L. 1,50 oltre il rimborso della spesa di bollo.

Art. 7.

I certificati non contengono assolutamente apprezzamenti d'indole peritale, ma soltanto i risultati sperimentali ottenuti.

Art. 8.

Tutte le spese di corrispondenza, bollo ed eventuale ritorno degli oggetti sperimentati sono a carico del richiedente.

Art. 9.

Il pagamento delle tasse, bollo e delle altre spese si fa alla Cassa del Politecnico, che ne rilascia regolare ricevuta, da consegnarsi all'interessato insieme con la copia del certificato della prova od analisi.

Art. 10.

Di ogni campione inviato ai Laboratori chimici viene conservata, per lo spazio di 6 mesi, una parte, con le indicazioni necessarie per identificarlo.

Art. 11.

Dei risultati sperimentali ottenuti non viene fatta comunicazione verbale o scritta ad estranei, e tanto meno possono i risultati stessi venire pubblicati senza l'autorizzazione scritta del richiedente.

Art. 12.

Gli oggetti sperimentati, non reclamati dai richiedenti entro un mese dalla consegna del certificato, divengono proprietà della Direzione del Gabinetto o Laboratorio nel quale la prova è stata eseguita.

Art. 13.

I Gabinetti e Laboratori del R. Politecnico che attualmente eseguono prove od analisi per le pubbliche Amministrazioni e per i privati sono i seguenti;

- Laboratorio di Elettrotecnica, via Ospedale, 32.
- Laboratorio di Elettrochimica, via Ospedale, 32.
- Gabinetto di ingegneria mineraria, Castello del Valentino.
- Laboratorio di chimica tecnologica, via Ospedale, 32.
- Laboratorio di chimica applicata ai materiali da costruzione, via Ospedale, 32.
- Laboratorio sperimentale per i materiali da costruzione, Castello del Valentino.
- Laboratorio di macchine e costruzioni meccaniche, via Ospedale, 32.
- Gabinetto di idraulica, Castello del Valentino.
- Gabinetto di mineralogia e geologia, Castello del Valentino.
- Gabinetto di tecnologia meccanica, via Ospedale, 32.
- Gabinetto di tecnologia tessile, via Ospedale, 32.
- Gabinetto di assaggio per le carte, via Ospedale, 32.
- Laboratorio di chimica-metallurgica e metallografia, via Ospedale, 32.

REGOLAMENTO PER IL PERSONALE SECONDARIO

Art. 1.

Il personale secondario del R. Politecnico costituisce un ruolo unico, che comprende il commesso alla Direzione, l'usciera capo, gl'interventi, meccanici, operai specialisti e fattorini.

Art. 2.

L'assunzione del personale secondario è fatta dal Consiglio di Amministrazione. Il personale secondario è reclutato fra coloro che non abbiano oltrepassato il 30° anno di età, che siano incensurati e di buona condotta, che siano di sana costituzione fisica e che abbiano superato l'esame di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione.

Art. 3.

L'assunzione in servizio viene fatta per un anno a titolo di prova; ove la prova abbia avuto esito favorevole, la nomina viene confermata dal Consiglio d'Amministrazione e resta definitiva.

Art. 4.

Il numero dei componenti il personale secondario è stabilito dal Consiglio di Amministrazione a seconda delle esigenze del servizio.

Art. 5.

Gli stipendi del commesso alla Direzione, dell'usciera capo e degli inservienti che hanno mansioni speciali sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina. Tutti gli altri componenti il personale secondario percepiscono lo stipendio annuo di lire 1100, con diritto a quattro aumenti quinquennali di lire 110 ciascuno. Tali aumenti sono conseguibili per intero, anche se con ciò si venga a superare lo stipendio del grado superiore.

Art. 6.

Gli stipendi del personale secondario sono al lordo dell'imposta di ricchezza mobile e della ritenuta per la pensione, in misura uguale a quella stabilita dalla legge per gli impiegati dello Stato. Però fino a quando lo stipendio mensile netto di un componente il personale secondario non raggiunge le lire 90, l'amministrazione assume a suo carico la quota di ritenute necessarie a colmare la differenza tra lo stipendio come sopra gravato e le lire 90 nette.

Art. 7.

La ritenuta per pensione di tutti i componenti del personale secondario sarà dall'Amministrazione versata alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai, in tanti libretti individuali e sarà integrata dall'Amministrazione stessa fino a raggiungere il contributo annuo che dalla Cassa sarà indicato come sufficiente a ciascun iscritto per un trattamento di pensione uguale a quello degli impiegati dello Stato che si trovino nelle identiche condizioni.

Art. 8.

Il commesso alla Direzione ha la sorveglianza di tutto il personale secondario. Egli deve curare che i suoi dipendenti adempiano scrupolosamente alle disposizioni regolamentari e compiano il servizio ad essi affidato. È responsabile dinanzi al Presidente, al Direttore ed al Segretario capo della perfetta osservanza della disciplina e del Regolamento. È coadiuvato in tale sorveglianza e direzione del servizio dall'usciera capo.

Art. 9.

Il commesso alla Direzione e l'usciera capo hanno il diritto all'alloggio nell'edificio nel quale prestano rispettivamente servizio.

Art. 10.

Il commesso alla Direzione è sostituito, per le mansioni ordinarie, nei casi di assenza o di impedimento, dall'inserviente addetto alla Presidenza e Direzione, che sarà delegato dal Presidente.

L'usciera capo nei casi consimili, è sostituito dall'inserviente che sarà delegato dal Presidente e che non sostituisca il commesso alla Direzione.

Art. 11.

Gli inservienti aventi funzione di portinaio devono risiedere permanentemente nell'edificio del quale hanno la custodia, devono curare la apertura e la chiusura degli accessi e, restando sempre nell'edificio loro assegnato, essere in grado di fornire tutte le indicazioni richieste. Prima dell'ora di apertura dei locali devono procedere alla pulizia del cortile e del marciapiede esterno. Devono disimpegnare tutto il servizio avente relazione coll'ufficio di portinaio, in conformità degli speciali ordini di servizio che saranno a tale scopo emanati.

Art. 12.

Gli inservienti aventi funzione di portinaio non dovranno abbandonare i locali di portineria, e, quando debbono assentarsi per ragioni di servizio, devono farsi sostituire da persona di famiglia che l'Amministrazione abbia riconosciuta idonea al servizio, oppure devono richiedere la presenza di altro inserviente.

Art. 13.

Con speciali ordini di servizio saranno dal Segretario capo stabiliti i servizi e le mansioni che devono compiersi da ciascuno dei componenti il personale secondario.

Art. 14.

Nessun componente il personale secondario può rifiutarsi di compiere il servizio che gli viene ordinato.

Art. 15.

I componenti il personale secondario, i quali sono addetti a servizi speciali, sono tenuti ad eseguire tutto il lavoro cui sono stati in modo speciale destinati, senza diritto ad alcun compenso straordinario. È loro vietato di eseguire nell'interno dell'Istituto lavori per conto terzi.

Art. 16.

È vietato ai componenti il personale secondario di assentarsi dal locale cui ciascuno è addetto, senza giustificato motivo e senza averne ottenuta licenza dall'ufficio o dalla persona da cui direttamente dipendono.

Art. 17.

Pel buon andamento dei servizi, tutti i componenti il personale secondario devono porgersi scambievolmente aiuto e supplirsi l'un l'altro secondo le istruzioni emanate, caso per caso, dal Segretario capo e senza diritto a compensi speciali.

Art. 18.

Tutto il personale secondario è tenuto alla scrupolosa osservanza dell'orario che verrà stabilito dall'Amministrazione a seconda delle esigenze dei vari servizi.

Art. 19.

Tutti i componenti il personale secondario hanno l'obbligo, senza diritto a speciale compenso, di rimanere in servizio, anche oltre l'orario normale, quando negli uffici, laboratori, gabinetti, scuole, officine sperimentali, aule di disegno, biblioteca o collezioni, ai quali essi sono rispettivamente addetti, si trattano funzionari, impiegati, insegnati od assistenti.

Art. 20.

In caso di legittimo impedimento all'osservanza dell'orario, l'interessato dovrà darne avviso al commesso della Direzione o all'usciera capo dal quale dipende, affinché possa esserne riferito al Segretario capo, il quale, occorrendo e secondo i casi, ne informa il Presidente o il Direttore del Politecnico per gli opportuni provvedimenti pel servizio.

Art. 21.

In caso di malattia deve avvertire al più presto il Segretario capo, il quale provvede ad accertarsi, ove lo creda del caso, della verità degli impedimenti a prestare servizio, mediante visita medica fatta da un sanitario richiesto all'Autorità militare.

Art. 22.

Gli inservienti addetti alle scuole, laboratori, officine sperimentali, sale da disegno e biblioteca osserveranno che estranei non s'introducano nei locali suddetti senza giustificato motivo e, ove accadano disordini, ne daranno immediato avviso al Direttore del Politecnico ed ai professori e funzionari interessati.

Art. 23.

A tutti i componenti il personale secondario, e in modo speciale a coloro che sono addetti alla sorveglianza degli allievi, è vietata la vendita di qualsiasi oggetto agli allievi stessi e qualunque altro rapporto di interesse coi medesimi o con altri per compra o vendita di materiale didattico o scolastico e di lasciare introdurre nelle sale da disegno, nei laboratori, officine, scuole o nella biblioteca persone estranee allo scopo di vendita di oggetti scolastici, dispense od altro.

I contravventori a tali disposizioni potranno essere immediatamente licenziati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24.

Ogni componente il personale secondario deve procedere al mattino alla pulizia, alla aereazione e, ove occorra, alla accensione ed alla sorveglianza degli apparecchi di riscaldamento nei locali ai quali è addetto, in conformità degli ordini di servizio che saranno emanati a tale scopo.

Terminato il servizio non potrà lasciare i locali senza essersi assicurato che tutte le porte e finestre siano ben chiuse, che siano chiusi i rubinetti dell'acqua e del gas e gli interruttori dell'energia elettrica e, in genere, senza che tutto sia in perfetto ordine, e sia escluso ogni pericolo.

Art. 25.

Durante i mesi estivi al personale secondario competono venti giorni di licenza ordinaria, da usufruirsi in una o più volte secondo le disposizioni date dalla Presidenza e dalla Direzione.

È sempre in facoltà della Presidenza e della Direzione di sospendere in tutto od in parte la concessione delle licenze ordinarie quando lo ritenga opportuno.

Art. 26.

Tutti i componenti il personale secondario hanno una dotazione annua di lire quaranta a titolo di fondo massa vestiario per l'abito di fatica che indossano in servizio e pel berretto di panno. Di tale fondo il Ragioniere-economista tiene contabilità speciale coi libretti personali; provvede agli acquisti nei limiti del credito di ciascuno. Al termine d'ogni quinquennio il Ragioniere-economista provvede alla liquidazione dei conti individuali. Il credito eventuale viene versato in contanti all'interessato e il debito eventuale viene prelevato sullo stipendio del debitore in quote mensili non inferiori alle lire 5. Per coloro che devono portare anche l'uniforme in panno, saranno date disposizioni, caso per caso, dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 27.

In caso di indisciplina o di qualunque altra infrazione al regolamento, agli ordini di servizio e agli ordini regolarmente impartiti dal Presidente, dal Direttore del Politecnico, dai singoli Professori, Direttori di gabinetti, laboratori ed officine sperimentali, dal Segretario capo, dal Conservatore delle collezioni e biblioteca, dal Ragioniere-economista, dal Segretario e da coloro che rispettivamente di essi compiono le veci, i componenti il personale secondario possono essere sottoposti alle seguenti punizioni:

- a. censura;
- b. sospensione dallo stipendio;
- c. sospensione dal grado e dallo stipendio;
- d. revocazione;
- e. destituzione.

Art. 28.

La punizione di cui alla lettera a) può essere applicata anche dai capi di servizio, dai professori o direttori di gabinetti o laboratori od officine sperimentali, limitatamente al personale da ciascuno di essi direttamente dipendente. Di tale

punizione deve essere dato immediato avviso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore del Politecnico.

La punizione di cui alla lettera b), limitatamente a dieci giorni di sospensione, può essere applicata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore, i quali possono delegare tale facoltà al Segretario capo.

Le altre punizioni sono applicate dal Consiglio di Amministrazione, il quale può delegare tale facoltà al suo Presidente.

Le punizioni b) c) d) non possono essere applicate se non dopo sentito l'interessato nelle sue difese.

Per tutto quanto non è disposto nel presente regolamento o in quello per l'esecuzione della legge 8 luglio 1906, n. 321, sono applicabili al personale secondario del Politecnico le disposizioni della legge 25 maggio 1908 sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 29.

I componenti il personale secondario di ruolo del R. Museo Industriale Italiano e della R. Scuola di Applicazione per gli Ingegneri conservano gli aumenti sessennali sullo stipendio, maturati al 1°-maggio 1908, i quali andranno in aumento dello stipendio portato dal nuovo organico. Gli stipendi di tali componenti il personale secondario continuano ad essere sottoposti alla ritenuta per le pensioni, a norma dell'Articolo 114, lettera b) del regolamento del Politecnico, approvato con Regio Decreto 5 gennaio 1908, n. 98. Le loro pensioni gravano sull'apposita Cassa del Politecnico in conformità dei diritti da essi acquisiti.

Art. 30.

Pei componenti il personale secondario del R. Museo Industriale e della R. Scuola di Applicazione, i quali non erano iscritti alla Cassa di Previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai, e che siano in età tale da non rendere utile la loro iscrizione, sarà provveduto, caso per caso, d'accordo con gli interessati.

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione nelle adunanze 2 maggio, 13 luglio, 9 ottobre 1908 e 28 marzo 1911).

Il Segretario Capo

U. Martin Wedard.

Il Presidente

P. Boselli.

REGOLAMENTO PER LE COLLEZIONI GENERALI

Art. 1.

Le collezioni generali del R. Politecnico hanno per iscopo di presentare una esposizione storica e progressiva di oggetti scientificamente ordinati, attinenti all'industria ed alle arti e di servire come materiale scientifico per diversi insegnamenti che si impartiscono nel R. Politecnico.

Esse perciò devono essere coordinate sotto il punto di vista tecnico e tecnologico, offrendo così agli allievi del R. Politecnico ed agli altri visitatori, per ogni industria, quelle informazioni d'indole commerciale che possano interessare gli studiosi.

Art. 2.

Le collezioni sono suddivise in due sezioni:

a. Sezione storica, nella quale sono raccolti cimeli, documenti e notizie riguardanti invenzioni e scoperte che, tanto nel campo scientifico quanto in quello tecnico, sono state fatte specialmente da italiani;

b. Sezione moderna, comprendente le materie prime e i prodotti interessanti le industrie e le arti.

Art. 3.

Le collezioni devono essere suddivise a seconda della loro natura, importanza ed utilità ed accompagnate da cartelli, nei quali, in modo chiaro, siano esposti i dati tecnici e industriali che le riguardano.

Esse devono essere ordinate in modo da rappresentare la tecnologia delle varie industrie, esponendo, ov'è possibile, i diversi stadi per i quali passa la materia per raggiungere il prodotto ultimo e devono essere possibilmente corredate di carte geologiche, topografiche o geografiche con l'indicazione dei luoghi di produzione e di tutti quegli altri documenti che valgano ad illustrare il progresso e la importanza delle singole industrie e l'efficacia dei prodotti.

Art. 4.

Il Conservatore deve trasformare e ridurre le singole collezioni, a seconda del progredire dell'industria, in modo che corrispondano allo stato attuale della medesima, facendo all'uopo al Consiglio di Amministrazione anche proposte di nuovi acquisti. Egli, in tale opera, deve uniformarsi alle prescrizioni del Consiglio d'Amministrazione, del direttore ed alle indicazioni dei professori competenti.

Art. 5.

Il Conservatore deve:

a. Tenersi costantemente al corrente dei progressi che si fanno nelle industrie concernenti le varie collezioni riferendone periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per essere in grado di soddisfare alle prescrizioni del presente regolamento;

b. Limitare le sue proposte per le raccolte al minimo strettamente necessario per dare una chiara idea della fabbricazione dei vari prodotti e delle forme più caratteristiche che possono assumere nel commercio;

c. Tenere a vista del pubblico: 1°-un libro speciale in cui siano elencati tutti i donatori secondo l'ordine alfabetico tanto dei loro nomi quanto delle materie; 2° un registro nel quale i visitatori possano apporre la loro firma; 3° un catalogo di tutte le collezioni contenente, per ogni materia, tutte le informazioni raccolte colla maggiore ampiezza possibile.

Art. 6.

Avvenendo l'offerta di doni, il Direttore, sentito l'avviso dei professori competenti ed il parere del Conservatore, riferisce al Consiglio di Amministrazione circa la convenienza di accettarli, sia per le collezioni generali, sia per qualche laboratorio od officina sperimentale del Politecnico.

Il Consiglio di Amministrazione delibera definitivamente in proposito.

Art. 7.

Ciascun oggetto donato dev'essere munito di un cartello indicante il nome del donatore.

L'accettazione dei doni deve sempre intendersi soggetta alle eventualità di eliminazione, cambio od alienazione.

Art. 8.

Le collezioni debbono essere inventariate secondo le prescrizioni del regolamento di contabilità dello Stato e secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il valore degli oggetti donati è proposto dal Conservatore, d'accordo col Direttore del Politecnico ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9.

Gli oggetti appartenenti alle collezioni sono posti, su richiesta scritta al Conservatore, a disposizione degli insegnanti del Politecnico, quando questi debbano farli conoscere e spiegarli agli allievi; ma non possono essere sottoposti a prove od esperimenti che possano alterarli. Nella richiesta dovrà essere indicata l'epoca della restituzione.

Art. 10.

Il Conservatore delle collezioni è responsabile della loro conservazione ed ogni anno presenta al Consiglio di Amministrazione e al Direttore una relazione nella quale siano descritte tutte le variazioni avvenute.

Art. 11.

Le collezioni generali del R. Politecnico sono aperte al pubblico per la visita gratuita in giorni da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Durante i giorni della settimana possono essere accordati speciali permessi di visita nelle ore di ufficio, sopra semplice richiesta verbale rivolta al Direttore od al Conservatore direttamente.

Speciali permessi di studi e di ricerche possono essere accordati dal Consiglio di Amministrazione sentito il Conservatore.

Art. 12.

Appena andato in vigore il presente regolamento, sarà nominata dal Consiglio di Amministrazione una speciale Commissione presieduta dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione, composta di tre *membri* del Consiglio stesso, del Direttore, del Conservatore e del Segretario capo del Politecnico, che fungerà da Segretario della Commissione. Essa potrà, nelle singole adunanze, aggregarsi professori del Politecnico ed anche persone estranee competenti in materia. Compito della Commissione è di fare una revisione generale degli oggetti delle collezioni e di fare al Consiglio di Amministrazione le proposte se gli oggetti stessi debbano essere alienati, donati ad altre istituzioni, o passati a qualche gabinetto o laboratorio od officina sperimentale del Politecnico come materiale inventariato o come oggetto di consumo.

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 24 aprile 1909).

Il Segretario Capo

U. MARTIN WEDARD.

Il Presidente

P. BOSELLI.

REGOLAMENTO PER LE PROVE E PER LE ANALISI CHE SI ESEGUISCONO NEI GABINETTI E LABORATORI

Art. 1.

I Gabinetti e i Laboratori sperimentali annessi al R. Politecnico, subordinatamente alle esigenze delle ricerche scientifiche e dell'insegnamento, compiono anche il servizio di prove ed analisi per le pubbliche Amministrazioni e per i privati.

Art. 2.

Le domande devono essere presentate alla Direzione del Politecnico; in esse il richiedente si dichiarerà pronto a pagare anticipatamente le relative tasse e spese, e chiederà istruzioni circa l'eventuale preparazione e l'invio dei campioni.

Art. 3.

Le domande per prove di strumenti di misura devono contenere il numero distintivo, il numero di fabbricazione degli apparecchi spediti, e tutte le eventuali caratteristiche che possano servire alla loro identificazione.

Art. 4.

Ciò che deve formare oggetto di prova od analisi deve essere inviato, franco di ogni spesa, all'edificio ove ha sede il Gabinetto o Laboratorio competente, secondo la tabella annessa al presente regolamento. Non si risponde di eventuali guasti dipendenti da cattivo imballaggio o dal trasporto.

Art. 5.

In apposito registro la Direzione del Politecnico annota le domande secondo l'ordine di presentazione facendo risultare:

- a. il nome ed il domicilio del richiedente;
- b. la data di presentazione della domanda;
- c. l'ammontare della tassa;
- d. la data in cui la domanda venne trasmessa alla Direzione del Laboratorio Gabinetto competente;
- e. la data con la quale il risultato della prova od analisi venne trasmesso alla Direzione del Politecnico;
- f. la data con la quale fu consegnato il certificato al richiedente;
- g. la data della riconsegna o della rispedizione degli apparecchi verificati.

Art. 6.

Le prove ed analisi sono eseguite sotto la direzione e la sorveglianza dei Direttori dei rispettivi Gabinetti o Laboratori; i certificati portano la firma dell'esperimentatore, il quale risponde dell'esecuzione della prova od analisi, e sono controfirmati dal Direttore del Laboratorio. Essi sono consegnati alla Direzione del Politecnico che ne trasmette all'interessato una copia redatta su carta da bollo e vistata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore del Politecnico e dal Segretario capo e ne conserva gli originali per un decennio negli archivi. Per le copie successive di certificati che venissero

eventualmente richieste è dovuta la tassa di L. 1,50 oltre il rimborso della spesa di bollo.

Art. 7.

I certificati non contengono assolutamente apprezzamenti d'indole peritale, ma soltanto i risultati sperimentali ottenuti.

Art. 8.

Tutte le spese di corrispondenza, bollo ed eventuale ritorno degli oggetti sperimentati sono a carico del richiedente.

Art. 9.

Il pagamento delle tasse, bollo e delle altre spese si fa alla Cassa del Politecnico, che ne rilascia regolare ricevuta, da consegnarsi all'interessato insieme con la copia del certificato della prova od analisi.

Art. 10.

Di ogni campione inviato ai Laboratori chimici viene conservata, per lo spazio di 6 mesi, una parte, con le indicazioni necessarie per identificarlo.

Art. 11.

Dei risultati sperimentali ottenuti non viene fatta comunicazione verbale o scritta ad estranei, e tanto meno possono i risultati stessi venire pubblicati senza l'autorizzazione scritta del richiedente.

Art. 12.

Gli oggetti sperimentati, non reclamati dai richiedenti entro un mese dalla consegna del certificato, divengono proprietà della Direzione del Gabinetto o Laboratorio nel quale la prova è stata eseguita.

Art. 13.

I Gabinetti e Laboratori del R. Politecnico che attualmente eseguono prove od analisi per le pubbliche Amministrazioni e per i privati sono i seguenti;

- Laboratorio di Elettrotecnica, via Ospedale, 32.
- Laboratorio di Elettrochimica, via Ospedale, 32.
- Gabinetto di ingegneria mineraria, Castello del Valentino.
- Gabinetto per le prove ed analisi chimiche, via Ospedale, 32.
- Laboratorio di chimica tecnologica, via Ospedale, 32.
- Laboratorio di chimica applicata ai materiali da costruzione, via Ospedale, 32.
- Laboratorio sperimentale per i materiali da costruzione, Castello del Valentino.
- Laboratorio di macchine e costruzioni meccaniche, via Ospedale, 32.
- Gabinetto di idraulica, Castello del Valentino.
- Gabinetto di mineralogia e geologia, Castello del Valentino.
- Gabinetto di termotecnica, via Ospedale, 32.
- Gabinetto di tecnologia meccanica, via Ospedale, 32.
- Gabinetto di tecnologia tessile, via Ospedale, 32.
- Gabinetto di assaggio per le carte, via Ospedale, 32.
- Laboratorio di chimica-metallurgica e metallografia, via Ospedale, 32.

TABELLA A - Piano organico del personale didattico

Num.	Qualifica	Osservazioni
1	Direttore	
15	Professori ordinari	Il numero dei professori ordinari e straordinari indicati nella presente tabella è il minimo; quindi il loro numero può essere aumentato in corrispondenza alle necessità didattiche ed alla istituzione di nuovi corsi.
8	Vi sarà inoltre un certo numero di Incaricati e di Assistenti delle varie categorie, in relazione alle somme che saranno stanziare annualmente in bilancio.	Il numero degli incaricati viene stabilito annualmente. Il numero delle varie categorie di assistenti è determinato annualmente dalle esigenze dei vari servizi.

Tabella degli stipendi e retribuzioni del personale didattico

Qualifica	Stipendi	Osservazioni
Direttore	5.000	Lo stipendio, o l'indennità, al Direttore, è stabilito dal Consiglio di amministrazione caso per caso.
Professori ordinari	3.000	
Professori straordinari	1.250	Lo stipendio dei professori straordinari può essere elevato fino a L.3.500.
Incaricati	1.500	
Assistenti 1a nomina	2.000	La retribuzione indicata per gli incaricati è la minima:
Assistenti 2a nomina	da 1.500	il consiglio di amministrazione può determinare, a
Assistenti addetti ad un laboratorio	a 2.500	seconda dei casi, una retribuzione maggiore.

TABELLA B - Piano organico del personale amministrativo e secondario

Qualifica	Osservazioni
Segretario-Capo. Conservatore delle collezioni e biblioteca Ragioniere-economista. Segretario	Gli stipendi del personale amministrativo e secondario saranno stabiliti dal Consiglio d'amministrazione, all'atto delle singole nomine. Il numero dei Vice-Segretari ed Applicati sarà stabilito a seconda delle esigenze dei vari servizi. Il personale amministrativo costituisce un ruolo unico. Le promozioni possono aver luogo tanto per merito che per anzianità, a giudizio del Consiglio di amministrazione. Però non può essere nominato o promosso Segretario-Capo, Conservatore delle collezioni e biblioteca, o Segretario, chi non possieda la laurea in giurisprudenza, o quella rilasciata dall'Istituto superiore "Alfieri di Sostegno" in Firenze, o quella rilasciata da una Scuola Superiore di Commercio del Regno, o il diploma di Ingegnere o Architetto. Non può essere nominato o promosso Ragioniere-economista, se non chi possieda la laurea rilasciata da una Scuola Superiore di Commercio del Regno o il diploma di Ragioniere, e versi all'atto della nomina una congrua cauzione nella misura e colle modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione. Il personale secondario costituisce un ruolo unico: il Commesso alla Direzione e l'Usciere-Capo dovranno avere lo stipendio identico. Il numero dei componenti il personale secondario viene stabilito dal Consiglio di amministrazione in conformità delle esigenze dei vari servizi. Alcuni componenti il personale secondario dovranno avere speciali cognizioni per disimpegnare speciali servizi (Carpentiere, Meccanico, Fuochista).
Vi sarà inoltre un certo numero di Vice-Segretari, Applicati, Carpentieri Meccanici, Fuochisti, ecc.; in relazione alle somme che saranno stanziare annualmente in bilancio.	

TABELLA C - Tasse scolastiche, contributi per esercitazioni, depositi.

Corsi di Ingegneria e Architettura	L.	C.	Osservazioni
Tassa d'immatricolazione	75	-	La tassa annuale d'iscrizione può essere pagata in due rate uguali: la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda non più tardi del 30 aprile.
Tassa annuale d'iscrizione	165	-	
Sopratassa annuale per gli esami speciali	20	-	La sopratassa per gli esami speciali deve essere pagata 15 giorni prima della Sessione.
Sopratassa per l'esame di laurea	50	-	
Tassa di diploma	100	-	La sopratassa speciale di L.10 deve essere pagata prima di ciascun esame speciale che l'allievo debba ripetere perché respinto.
Contributo per esercitazioni:			
I anno	-	-	La sopratassa per l'esame di laurea e la tassa di diploma devono essere pagate 16 giorni prima dell'esame suddetto.
II "	15	-	
III "	35	-	Il deposito per guasti, il contributo per esercitazioni e il costo del libretto e della tessera devono essere versati all'atto della iscrizione.
IV "	45	-	
V "	30	-	Tutte le tasse, sopratasse, contributi, ecc., si pagano alla Cassa del Politecnico: la sola tassa di diploma deve essere versata agli uffici demaniali.
Sopratassa per ripetizione di esami	10	-	
Deposito annuale per guasti	10	-	Le tasse, sopratasse, contributi, ecc., riguardanti corsi di perfezionamento di industrie speciali e i corsi singoli, vengono stabilite dal Consiglio di amministrazione.
Libretto d'iscrizione e tessera di riconoscimento (compresa la tassa di bollo)	4	20	

Indice

Premessa	3
Introduzione	5
Nota documentaria	8
Legge sul Riordinamento dell'Istruzione Pubblica, (legge Casati)	9
Regolamento per la Scuola d'applicazione approvato col R. Decreto numero 4338	11
R. Decreto numero 1001	12
R. Decreto numero 1518	13
Legge numero 2221	14
R. Decreto numero 2490	15
R. Decreto numero MDCCCXXXIV	16
R. Decreto numero MDCCCXXXIV	17
R. Decreto numero 4052	21
Regolamento per la Regia Scuola d'applicazione degli ingegneri in Torino	22
Decreto Ministeriale 16 novembre 1869	33
R. Decreto numero 5326	35
R. Decreto numero 5351	39
R. Decreto numero 188	41
R. Decreto numero 4334	43
R. Decreto numero 4993	46
R. Decreto numero 2707	48
R. Decreto numero MCCCXXIX	49
R. Decreto numero 2975	51
Legge numero 3225	53
R. Decreto numero MMMCLVI	54
R. Decreto numero CCCLXXXIV	55
R. Decreto numero 758	56
Regolamento per il conferimento della patente di abilitazione all'insegnamento artistico.	57
R. Decreto numero 92	60
R. Decreto numero 310	
Legge numero 321	62
R. Decreto numero 98	67
Regolamento del Politecnico di Torino	68
Regolamenti interni	95

Finito di stampare nel mese di giugno 1998

